

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 marzo 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2023, n. 28.

**Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali.** (24R00002) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2023, n. 29.

**Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, in materia di luoghi storici del commercio.** (24R00003) ..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2023, n. 9/R.

**Regolamento regionale recante: «Trattamento dei dati personali connessi alla misura bonus TPL. Contributo per acquisto di abbonamenti annuali TPL (Ferro e gomma e acque interne).** (23R00526) ..... Pag. 5

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2023, n. 7.

**Integrazione della legge provinciale sulle attività culturali 2007: valorizzazione della figura di padre Eusebio Francesco Chini.** (23R00516) ... Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 2023, n. 8.

**Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2022.** (23R00517) ..... Pag. 10

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2022, n. 15.

**Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata".** (24R00041) ..... Pag. 11

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2022, n. 16.


**Legge di stabilità provinciale per l'anno 2023.** (24R00042) ..... Pag. 18

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2022, n. 17.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025.** (24R00043) ..... Pag. 22

LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2023, n. 1.

**Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2023.** (24R00044) ..... Pag. 23



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 agosto 2023, n. 28.

**Secondo regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, «Edilizia residenziale pubblica e sociale», concernente la gestione dei rapporti di locazione delle abitazioni pubbliche e sociali. (23R00483) . . . . . Pag. 31**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 agosto 2023, n. 29.

**Terzo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5 - edilizia residenziale pubblica e sociale: Case albergo per determinati gruppi di persone. (23R00484) . . . . . Pag. 46**

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 settembre 2023, n. 0154/Pres.

**Regolamento concernente il funzionamento dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base). (23R00495). . . . . Pag. 50**



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2023, n. 28.

**Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44S2 del 2 novembre 2023)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50*

1. Il comma 1-*quater* dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di *sci*) è abrogato.

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 1-bis della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24*

1. All'art. 1-*bis*, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), le parole «I servizi di noleggio iniziano e terminano presso la rimessa sita nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione e» sono soppresse.

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 28-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2*

1. All'art. 28-*bis*, comma 16, lettera *a*), della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna), le parole «diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti avvenga senza atterraggio, nella modalità *hovering*, non è richiesta la valutazione d'incidenza» sono sostituite dalle seguenti: «diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti nelle aree della rete Natura 2000 avvenga senza atterraggio, nella modalità *hovering*, il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, disciplina tale attività con apposito regolamento da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza.».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 2/2009*

1. All'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 2/2009 la parola «evidenti» è soppressa.

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23*

1. All'art. 6, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), dopo le parole «Sono tuttavia da ritenersi varianti non sostanziali» sono aggiunte le seguenti: «, da applicarsi una sola volta per ogni singolo bacino estrattivo».

2. All'art. 6, comma 3, lettera *b*), della legge regionale n. 23/2016, dopo le parole «delimitazione dei bacini riportati dal PRAE» sono aggiunte le seguenti: «con eventuali ampliamenti di estensione non superiore al 10 per cento della superficie del bacino stesso;».

3. All'art. 6, comma 3, lettera *c*), della legge regionale n. 23/2016, le parole «o comunque consentendo l'apertura di nuove cave al di fuori dei poli estrattivi previsti dal PRAE» sono soppresse.

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8*

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento), le parole «la Regione istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «è istituito presso Finpiemonte».

2. All'art. 2, comma 5, lettera *b*), della legge regionale n. 8/2017 le parole «ai sensi dell'art. 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), secondo le modalità di cui all'art. 11.».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 8/2017*

1. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2017 è aggiunta la seguente:

*f-bis*) gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo n. 14/2019.».



## Art. 8.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 8/2017*

1. All'art. 11, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 8/2017 dopo le parole «da realizzare» sono inserite le seguenti «stabilendo criteri e procedure di concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati».

## Art. 9.

*Rinvio normativo nella legge regionale n. 8/2017*

1. Ogni riferimento alla legge n. 3/2012, contenuto nella legge regionale n. 8/2017, è da intendersi al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale  
30 gennaio 2023, n. 2*

1. All'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2 (Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e *piercing*) le parole «. Sono escluse dal tatuaggio le attività di dermopigmentazione estetica» sono soppresse.

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 2/2023*

1. Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2023 è sostituito dal seguente:

«7. Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al titolo professionale di operatore di tatuaggi e *piercing*, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte o da altre regioni e realizzati da enti accreditati alla formazione in Piemonte o in altre regioni, fatto salvo l'accertamento dell'equivalenza del titolo per i corsi realizzati in regioni che non abbiano provveduto a regolamentare la formazione per l'esercizio dell'attività di tatuaggio.»

2. Dopo il comma 7-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 2/2023 è inserito il seguente:

«7-*ter*. Il regolamento di cui all'art. 10 definisce la formazione dei suddetti operatori nel rispetto delle vigenti linee guida ministeriali.»

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale 2/2023*

1. Nella rubrica dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2023 le parole «provenienti da territorio extraregionale o» sono soppresse.

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 2/2023*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 2/2023 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1.»

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 2/2023*

1. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 2/2023 è abrogata.

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 2/2023*

1. All'art. 16, comma 1, della legge regionale 2/2023 le parole «missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)» sono sostituite dalle seguenti: «missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.02 (Interventi per la disabilità)».

## Art. 16.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 4/2023*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 2023, n. 4 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna») è abrogato.

## Art. 17.

*Inserimento dell'art. 14-bis nella  
legge regionale n. 6/2023*


1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis* (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato). — 1. Gli atti emanati in applicazione degli articoli 13 e 14 che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

## Art. 18.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 9/2023*

1. All'alinea del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2023, n. 9 (Istituzione del servizio di psicologia scolastica), dopo le parole «Il servizio è fina-



lizzato» sono inserite le seguenti «a contribuire, su richiesta delle istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia,» e sono aggiunte, infine, le seguenti «con la possibilità di».

2. All'art. 2, comma 3, lettera *a*), della legge regionale n. 9/2023 la parola «contribuisce» è sostituita dalla seguente «contribuire».

3. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2023 è sostituita dalla seguente: «*b*) contribuire ad accrescere il benessere scolastico come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome;».

4. All'art. 2, comma 3, lettera *c*), della legge regionale n. 9/2023 la parola «supporta» è sostituita dalla seguente «supportare».

5. All'art. 2, comma 3, lettera *d*), della legge regionale n. 9/2023 la parola «programma» è sostituita dalla seguente «promuovere».

6. All'art. 2, comma 3, lettera *e*), della legge regionale n. 9/2023 è sostituita dalla seguente:

«*e*) collaborare con le istituzioni scolastiche autonome nella promozione di attività legate ai temi della salute e del benessere psico-fisico;».

7. La lettera *f*) del comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 9/2023 è sostituita dalla seguente:

«*f*) supportare le istituzioni scolastiche nella fase di osservazione e analisi del clima organizzativo scolastico.».

8. All'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 9/2023 le parole «è previsto» sono sostituite dalle seguenti «può essere previsto» e dopo le parole «istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti «nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta».

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2023*

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2023 è sostituito dal seguente:

«1. Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento delle seguenti attività:».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2023 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.».

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/2023*

1. All'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 9/2023 dopo le parole «rispetto a quelli» sono inserite le seguenti «deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF»,

le parole «convenzionati e programmati dal» sono sostituite dalle seguenti «in collaborazione con il» e le parole «educativo e» sono soppresse.

#### Art. 21.

##### *Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/2023*

1. All'art. 5, comma 2, lettera *b*), della legge regionale n. 9/2023 dopo la parola «tramite» sono inserite le seguenti «la possibilità di stipulare» e le parole «reti di scuole» sono sostituite dalle seguenti «singole istituzioni scolastiche o reti di scuole nell'ambito della propria autonomia negoziale.».

#### Art. 22.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9/2023*

1. All'art. 6, comma 2, lettera *f*), della legge regionale n. 9/2023 le parole «personale tecnico amministrativo» sono sostituite dalle seguenti «personale docente».

#### Art. 23.

##### *Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 10/2023*

1. All'art. 8, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2023, n. 10 (Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del NIPT nell'Agenda di Gravidanza) le parole «le associazioni accreditate e specializzate» sono sostituite dalle seguenti «gli enti del terzo settore accreditati e specializzati».

2. All'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 10/2023 le parole «delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti «degli enti del terzo settore».

#### Art. 24.

##### *Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 10/2023*

1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 10/2023 le parole «programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)» sono sostituite dalle seguenti «programma 13.02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA)».

#### Art. 25.

##### *Abrogazioni*


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 1-*quater* dell'art. 4 e il comma 1-*bis* dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2017 sono abrogati.

#### Art. 26.

##### *Norma transitoria*

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'art. 3 della presente legge entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2024.



## Art. 27.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 ottobre 2023

CIRIO

*(Omissis).*

24R00002

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2023, n. 29.

**Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, in materia di luoghi storici del commercio.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44S2 del 2 novembre 2023)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento del capo VII-bis nella legge regionale n. 28/1999*

1. Dopo il capo VII della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è inserito il seguente:

«Capo VII-bis. Riconoscimento, tutela e valorizzazione dei mercati di valore storico e di tradizione.

Art. 18-*quater*. (Mercati di valore storico e di tradizione). — 1. La Regione stabilisce le disposizioni generali per il riconoscimento delle attività di commercio su area pubblica di valore storico e di tradizione.

2. La Regione tutela e promuove il valore storico e di tradizione delle attività di commercio su area pubblica, che costituiscono testimonianza dell'identità commerciale del territorio comunale e regionale di appartenenza.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimen-

to dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica e ne riconosce il valore storico.

Art. 18-*quinquies*. (Definizioni di mercato di valore storico e di tradizione). — 1. Ai fini del presente capo si definiscono:

a) mercati di valore storico: i mercati e le altre forme di commercio su area pubblica che si svolgono da almeno quarant'anni, anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di insediamento, nonché rimangano inalterate la tipologia di attività e di settore merceologico;

b) mercati di valore storico di tradizione: i mercati e le altre forme di commercio su area pubblica insediati negli addensamenti storici rilevanti e secondari, che si svolgono da almeno settant'anni, anche in modo non continuativo, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche e storiche del luogo di insediamento, nonché rimangano inalterate la tipologia di attività e di settore merceologico.

Art. 18-*sexies*. (Istituzione dell'elenco regionale dei mercati di valore storico e di tradizione). — 1. Per le finalità di cui all'art. 18-*quater*, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore:

a) adotta i criteri e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione;

b) istituisce l'elenco regionale dei mercati di valore storico e di valore storico di tradizione e prevede specifiche disposizioni per il suo aggiornamento.

2. I comuni individuano i mercati di valore storico o di valore storico di tradizione e inviano i relativi dati alla Regione sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale.

3. I comuni sul cui territorio si svolgono mercati di valore storica o di tradizione possono adottare misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.»

Art. 2.

*Inserimento del capo VII-ter nella legge regionale 28/1999*


1. Dopo il capo VII-*bis* della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente:

«Capo VII-*ter*. Riconoscimento, tutela e valorizzazione dei caffè storici.

Art. 18-*septies* (Caffè storici). — 1. La Regione riconosce, tutela e valorizza i caffè storici a rilevanza culturale meritevoli di tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale del territorio.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione garantisce le necessarie forme di coinvolgimento dei comuni, nonché delle associazioni di categoria del comparto.

Art. 18-*octies* (Definizione di caffè storici e requisiti). — 1. Ai fini del presente capo, la qualifica di caffè storico è riconosciuta agli esercizi di somministrazione di



alimenti e bevande, di cui alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento nello stesso locale, per almeno settant'anni continuativi, in modo documentabile, dell'attività di somministrazione al pubblico come definita dalle disposizioni regionali di comparto, mantenendo le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini;

b) insediamento del locale negli addensamenti storici rilevanti e storici secondari come previsti dai criteri regionali di programmazione urbanistica del settore commerciale;

c) caratterizzazione in forza di un particolare interesse storico o culturale o artistico o legato alle tradizioni locali, anche in relazione alle aree in cui sono insediati.

2. La qualificazione di cui al comma 1 è mantenuta nei seguenti casi:

a) in caso di subingresso nella titolarità di esercizi di locali storici, a condizione che siano garantite la continuità nell'attività di somministrazione dei precedenti esercizi e le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini;

b) in caso di trasferimento in un immobile diverso da quello cui era stata originariamente riconosciuta, a condizione che siano garantiti la continuità nell'attività di somministrazione e il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 non sono ostativi:

a) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o altre forme di collaborazione con altre attività;

b) la sospensione dell'attività da parte del titolare per un periodo non superiore a ventiquattro mesi in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

Art. 18-novies (*Istituzione dell'elenco regionale dei caffè storici*). — 1. Per le finalità di cui all'art. 18-septies, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del comparto:

a) adotta i criteri e le modalità per il riconoscimento regionale dei caffè storici;

b) istituisce l'elenco regionale dei caffè storici e prevede specifiche disposizioni per il suo aggiornamento periodico.

2. I comuni individuano i caffè storici e inviano i relativi dati alla Regione sulla base dei criteri regionali stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'iscrizione nell'elenco regionale comporta l'acquisizione della qualifica di caffè storico e il mancato rispetto dei criteri regionali di cui all'art. 18-octies, comma 1, determina la cancellazione dallo stesso.»

Art. 3.

#### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 ottobre 2023

CIRIO

24R00003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2023, n. 9/R.

**Regolamento regionale recante: «Trattamento dei dati personali connessi alla misura *bonus* TPL. Contributo per acquisto di abbonamenti annuali TPL (Ferro e gomma e acque interne).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43S2 del 26 ottobre 2023)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 7 aprile 2000, n. 43 e 4 gennaio 2021, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-7596 del 23 ottobre 2023;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Trattamento dei dati personali connessi alla misura *Bonus* TPL. Contributo per acquisto di abbonamenti annuali TPL (ferro e gomma e acque interne)».


*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

#### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 6, comma 5-*quinquies*, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'am-



biente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), come modificata dalla legge regionale 4 gennaio 2021, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), le modalità di implementazione del sistema informativo e del trattamento dei dati personali coinvolti nell'esecuzione della misura «*Bonus TPL - Contributo per acquisto di abbonamenti annuali TPL (ferro, gomma e acque interne)*» (nel seguito *Bonus TPL*), linea 1 di finanziamento del progetto «Incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale per i cittadini piemontesi» sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) trattamento dei dati secondo principi di minimizzazione e non eccedenza;

b) individuazione di misure di sicurezza tali da garantire la minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi;

c) garanzia di un adeguato monitoraggio sulla gestione ed efficacia del sistema e sulla necessità dei trattamenti dei dati;

d) adozione di adeguate garanzie per gli interessati;

e) aggiornamento della DPIA, qualora si renda necessario a seguito di modifiche di aspetti tecnici;

f) disciplina delle modalità di accesso dei soggetti deputati al controllo nel rispetto dei principi di minimizzazione e sicurezza;

g) raccolta e trasmissione dei dati necessari al funzionamento del progetto nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) del 27 aprile 2016.

2. La misura *Bonus TPL* prevede l'erogazione di un contributo del valore unitario pari a 100 euro da destinare ai proprietari di veicoli, da Euro 3 *diesel* a Euro 5 *diesel*, e ai loro familiari da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti annuali (o plurimensili studenti) per il servizio di trasporto pubblico locale -TPL- (ferro, gomma e acque interne). Si prevede una durata triennale che consente di fidelizzare l'utenza all'utilizzo del trasporto pubblico e di rendere definitivo il passaggio dal mezzo privato a modalità collettive più sostenibili.

3. La misura *Bonus TPL* mira a limitare le emissioni inquinanti attraverso l'incentivazione del trasporto pubblico locale che si configura come alternativa privilegiata al mezzo privato. Il progetto avvia un servizio certificato, con l'ausilio di un'infrastruttura tecnologica atta ad offrire condizioni di mobilità ai cittadini a prezzi più agevolati.

4. La misura *Bonus TPL* prevede l'assegnazione delle risorse attraverso la pubblicazione di un bando da parte di Regione Piemonte. L'assegnazione del contributo è sulla base di una «procedura a sportello», come definita all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997,

n. 59), gestita in finestre temporali e sulla base della ripartizione annuale delle risorse. Le modalità di richiesta dei contributi e le relative procedure sono informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di trasparenza e di semplificazione amministrativa.

Art. 2.

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *CSI-Piemonte*: Gestore del sistema e organismo *in house* della Regione, deputato alla gestione, controllo di qualità e al monitoraggio dell'efficacia del servizio erogato in ottemperanza alla «Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA», per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2026 (repertorio n. 51 del 7 febbraio 2022);

b) *FinPiemonte*: Gestore del sistema, deputato alla gestione, controllo di qualità e al monitoraggio dell'efficacia del servizio erogato in ottemperanza alla «Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a.», approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 27-5128 del 27 maggio 2022;

c) *5T*: organismo *in house* della Regione, deputato alla gestione del trasporto pubblico locale e, pertanto, detentore di altri *database* utili all'istruttoria automatizzata;

d) *Aziende TPL* (aziende che non hanno completato l'adesione al sistema regionale BIP, Trenitalia e Navigazione Lago Maggiore): soggetti con contratto di servizio per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale che mettono a disposizione i propri dati utili all'istruttoria automatizzata e non trattano alcun dato acquisito da beneficiario nel Trattamento del presente regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

Art. 3.

### Soggetti coinvolti nel trattamento dati

1. In applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché in funzione di garanzia dei soggetti interessati al trattamento sono individuati i seguenti soggetti per la corretta applicazione della disciplina e la tutela dei diritti degli interessati:

a) Giunta regionale del Piemonte: Titolare del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2016/679;

b) *CSI Piemonte*, *Finpiemonte* e *5T*: Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.



## Art. 4.

*Rapporti contrattuali con i Responsabili esterni*

1. I rapporti tra la Regione e i Responsabili esterni per la prestazione dei servizi necessari all'esecuzione della misura *Bonus* TPL sono disciplinati per CSI Piemonte dalla «Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA», per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2026 (repertorio n. 51 del 7 febbraio 2022) e da specifica determinazione di affidamento dell'incarico; per Finpiemonte dalla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a.), approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 27-5128 del 27 maggio 2022 e da specifica determinazione di affidamento dell'incarico e per 5T dalla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti in regime di «*in house providing*» a 5T S.r.l. per le attività di interesse regionale (repertorio n. 149 del 24 marzo 2021) e da specifica determinazione di affidamento dell'incarico.

## Art. 5.

*Modalità operative e tipologia di dati trattati*

1. La piattaforma utilizzata per la richiesta del contributo da parte dei beneficiari è MOON, piattaforma che consente di gestire e conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento della domanda e accessibile esclusivamente con SPID, CIE o CNS.

2. Il contributo può essere chiesto sotto forma di sconto, prima dell'acquisto dell'abbonamento, o come rimborso, a seguito dell'acquisto di un abbonamento.

3. Contemporaneamente all'accesso da parte del beneficiario, è prevista la verifica del requisito soggettivo connesso alla proprietà di un veicolo tra quelli ammessi attraverso un servizio applicativo API REST di interrogazione del *database* regionale Tassa auto, nel rispetto dei limiti previsti dalla Convenzione stipulata tra Ministero e Settore regionale politiche fiscali, realizzato e gestito con le misure di cui all'allegato 2 parte integrante del presente regolamento. Trattandosi di controlli finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche sono adottate le misure di sicurezza adeguate alla tutela dei dati personali eventualmente trattati nella fase di controllo e di rendicontazione.

4. A seguito del perfezionamento della richiesta del contributo (sconto o rimborso) il beneficiario riceve, per accettazione, all'indirizzo mail indicato in fase di domanda, il codice univoco della pratica telematica inviata unitamente al protocollo. In esito alla corretta acquisizione dei predetti dati, la Regione conferma al richiedente, per il tramite della suddetta mail, il riconoscimento del contributo.

5. A seguito del perfezionamento della domanda di rimborso, il sistema applica un ulteriore controllo sul titolo di viaggio volto a verificare la veridicità dei dati inseriti dal beneficiario. Trattandosi di controlli finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche sono adottate le misure di sicurezza adeguate alla tutela dei dati personali eventualmente trattati nella fase di controllo e di rendi-

contazione. In caso di esito positivo la Regione conferma al richiedente, all'indirizzo mail indicato in fase di domanda, il riconoscimento del contributo.

6. In caso di richiesta dello sconto, con la ricevuta il beneficiario si reca presso le biglietterie abilitate e acquista un titolo di viaggio annuale o un abbonamento plurimensile studenti (cosiddetto annuale studenti) a prezzo ridotto. In caso di richiesta di rimborso, laddove la domanda abbia superato con esito positivo tutti i controlli, il beneficiario riceve una comunicazione di concessione del contributo e il flusso dei dati è comunicato a Finpiemonte ai fini dell'erogazione del rimborso attraverso il sistema informativo FINPIS.

7. Per l'utilizzo dello sconto, nel corso della vendita dell'abbonamento, l'addetto alla biglietteria carica su un ulteriore sistema informativo «Voucher TPL» i dati dell'abbonamento associandolo al codice sconto utilizzato. Questa operazione consente di contabilizzare gli sconti erogati e utilizzati garantendo il rispetto delle risorse messe a disposizione annualmente sulla linea di finanziamento. Anche nel corso di questa attività i dati personali dei beneficiari sono salvaguardati attraverso le misure indicate nell'allegato 2.

8. Ogni beneficiario può utilizzare un solo contributo (sconto o rimborso), anche se è proprietario di più veicoli delle categorie ammesse.

9. Per la presentazione della domanda di sconto il beneficiario deve conoscere:

a) i dati anagrafici del proprietario del veicolo (nome, cognome, codice fiscale);

b) i dati anagrafici della persona fisica che acquista il titolo di viaggio scontato (nome, cognome e codice fiscale);

c) i dati del titolo di viaggio che si vuole acquistare (area di interesse, canale di acquisto);

d) il numero seriale della tessera BIP/UNICA/altro su cui è caricato il titolo di viaggio;

e) distanza percorsa ogni giorno con il mezzo pubblico per raggiungere il luogo di lavoro o studio (andata e ritorno);

f) mail dove ricevere tutte le comunicazioni.

10. Per la presentazione della domanda di rimborso il beneficiario deve conoscere:

a) i dati anagrafici del proprietario del veicolo (nome, cognome, codice fiscale, dati nascita e residenza);


b) i dati anagrafici della persona fisica che ha acquistato il titolo di viaggio (nome, cognome e codice fiscale);

c) i dati del titolo di viaggio acquistato (data inizio validità, numero e tipologia abbonamento, data acquisto, costo, canale di acquisto) e la ricevuta di acquisto;

d) il numero seriale della tessera BIP/UNICA/altro su cui è stato caricato il titolo di viaggio acquistato;

e) distanza percorsa ogni giorno con il mezzo pubblico per raggiungere il luogo di lavoro o studio (andata e ritorno);

f) l'IBAN e l'intestatario del conto corrente su cui ricevere il rimborso;



g) mail dove ricevere tutte le comunicazioni.

11. Ogni procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e di una fase di istruttoria tecnica.

12. La valutazione di ammissibilità formale e l'istruttoria sono effettuate dalla Regione per il tramite di sistemi informativi sviluppati per la gestione della misura.

13. Il servizio di raccolta e archiviazione dei dati prodotti sugli applicativi MOON e VOUCHER TPL, il servizio di erogazione dei rimborsi sul sistema informativo FINPIS di Finpiemonte e i servizi di verifica degli abbonamenti gestiti da VOUCHER TPL e dal sistema informativo di 5T, sono gestiti nell'ambito dei rapporti contrattuali di cui all'art. 4 che prevedono misure di sicurezza a garanzia di un corretto e sicuro trattamento dei dati personali.

#### Art. 6.

##### *Finalità specifiche*

1. I trattamenti dei dati personali eseguiti all'interno della misura *Bonus* TPL sono effettuati in esecuzione dell'art. 6, commi 5-ter e 5-septies della legge regionale n. 43/2000 e di un interesse pubblico affidato dalla legge a Regione Piemonte, in qualità di Titolare del trattamento, in conformità all'art. 6, comma 1, lettere c) ed e) del regolamento (UE) 2016/679, rappresentato dall'introduzione di un sistema di incentivazione del trasporto pubblico su ferro, gomma e acque interne sul territorio piemontese per incrementare l'uso del trasporto collettivo e quindi tutelare la qualità dell'aria, riducendo conseguentemente le emissioni inquinanti.

2. I trattamenti necessari per rispondere alle finalità che si intendono perseguire unitamente all'identificazione delle corrispondenti tipologie di dati trattati, sono riportati all'allegato 1 nonché, secondo le previsioni di cui all'art. 30 del regolamento (UE) 2016/679, nel Registro Trattamenti.

3. I dati sono trattati in modalità automatizzata.

#### Art. 7.

##### *Analisi degli accessi*

1. Tutti i soggetti che, agendo sotto l'autorità della Regione, in qualità di Titolare del trattamento, o di Responsabile di quest'ultima, hanno accesso ai dati personali, sono adeguatamente istruiti in ordine alle finalità del trattamento e alle corrette modalità attraverso le quali porre in essere le operazioni di trattamento dei dati, che sono effettuate con l'ausilio di strumenti che consentono un accesso sicuro ai dati, nell'osservanza delle misure di sicurezza di cui all'allegato 2.

#### Art. 8.

##### *Trattamento connesso all'erogazione del contributo*

1. La Regione, in qualità di Titolare del trattamento, comunica in maniera facilmente comprensibile e completa, all'interno delle informazioni da fornire all'interes-

sato al momento della raccolta dei dati di cui all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, la logica e i criteri sui quali si basa il meccanismo di richiesta e attribuzione del contributo.

2. La Regione rende edotto l'interessato delle conseguenze del trattamento, fornendo, ove necessario, esempi reali e concreti dei possibili effetti al fine di chiarirne il contenuto.

3. Nell'esecuzione del trattamento di cui al presente articolo sono applicate garanzie adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati.

4. Le garanzie di cui al comma 3 comprendono il diritto dell'interessato di ottenere una spiegazione della decisione ed il diritto di contestarla, nonché la predisposizione di una modalità semplificata per l'esercizio di tali diritti.

5. La Regione, attraverso i gestori dei sistemi, cura, altresì, modalità idonee a prevenire errori ed inesattezze tali da condurre ad un'errata attribuzione o al mancato riconoscimento del contributo.

#### Art. 9.

##### *Comunicazione e diffusione dei dati*

1. I dati personali sono comunicati altresì al Ministero dell'ambiente e per la sicurezza energetica per la rendicontazione in assolvimento di un obbligo discendente dal progetto approvato dallo stesso Ministero. I dati oggetto di comunicazione costituiscono, per ogni trattamento, il *set* minimo e strettamente necessario alla finalità del trattamento.

2. Per il perseguimento della finalità di monitoraggio dell'andamento complessivo della misura *Bonus* TPL, in ottica di affinamento del servizio e di valutazione della sua efficacia, i dati personali sono appositamente aggregati.

3. I dati personali non sono diffusi in alcun modo.


4. Il flusso di dati attraverso gli applicativi viene monitorato, anche in modo automatico, al fine di individuare e segnalare la presenza di eventuali anomalie intercorse durante le operazioni di trasmissione e interrogazione dei dati.

#### Art. 10.

##### *Trasferimento di dati personali verso paesi terzi*

1. I responsabili esterni nominati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 utilizzano *server* e infrastrutture tecnologiche site all'interno del territorio dell'Unione europea.

2. Configura trasferimento dati anche il mero accesso da remoto da un paese terzo ai dati contenuti in *server* ubicati nell'Unione europea. Conseguentemente, fatta salva l'adozione di misure che impediscano l'accesso alle informazioni personali conservate nei predetti *server* e l'adozione di una specifica decisione di adeguatezza della Commissione europea, sono adottate le misure previste dall'art. 46 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove necessario, le eventuali misure supplementari (cfr. «Recommendations 01/2020 on measures



*that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data» del Comitato europeo per la protezione dei dati, attualmente in consultazione).*

Art. 11.

*Conservazione dei dati*

1. In ossequio al principio generale di minimizzazione del trattamento e nel rispetto dei criteri specificamente individuati, dall'art. 5, comma 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679, il tempo massimo di conservazione dei dati è individuato in anni dieci al fine di consentire la rendicontazione della misura che ha durata triennale.

2. Esaurito il tempo di conservazione dei dati, gli stessi sono sottoposti a processi informatici o analogici tali da renderli definitivamente inaccessibili e inintelligibili.

Art. 12.

*Misure di sicurezza*

1. Ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento, tenendo conto della tipologia dei dati trattati, dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, contemplando, altresì, i rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, individua le misure di sicurezza ritenute idonee a minimizzare i rischi e garantire la sicurezza del trattamento.

2. Le misure tecniche ed organizzative per il trattamento dei dati personali sono previste all'allegato 2.

3. Le misure di cui al comma 2 sono dettagliate nei rapporti contrattuali con i responsabili esterni di cui all'art. 4.

4. Sono tenuti all'osservanza delle misure di cui al comma 2 la Regione, i Responsabili da essa individuati e i soggetti a vario titolo tenuti agli obblighi del regolamento (UE) 2016/679.

5. Ogni successiva e ulteriore modifica alle misure, determinata da modificazioni tecnologiche o per qualsiasi altra causa, è attuata con determinazione dirigenziale.

Art. 13.

*Violazione dei dati*

1. Il titolare del Trattamento predispone apposite soluzioni e procedure allo scopo di ridurre i rischi, e limitare le conseguenze, connessi a eventuali ipotesi di violazioni dei dati. Tali procedure prevedono tempestive risposte nelle ipotesi di riscontrate violazioni e includono la gestione dei processi di notificazione all'Autorità Garante e di comunicazione all'interessato. In particolare, sono oggetto di notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati, con la sola eccezione di quelle che non presentano un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. La notificazione è eseguita in conformità all'art. 33 del regolamento (UE) 2016/679 e alla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 1-7574 (Adempimenti in attuazione al regolamento (UE) 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (*Data Breach*), adozione del relativo registro e modello di informativa). Qualora non sia effettuata entro settantadue ore, è previsto che sia corredata degli specifici motivi che hanno causato il ritardo. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento provvede a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, e con un linguaggio semplice e chiaro, anche all'interessato, adoperandosi in conformità, ed entro i limiti previsti, all'art. 34 del regolamento (UE) 2016/679.

3. I Responsabili del trattamento nominati sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme a protezione dei dati personali, definendo tempistiche stringenti (all'interno del termine di settantadue ore di cui all'art. 33 del regolamento UE 2016/679) entro le quali comunicare al Titolare eventuali incidenti di sicurezza che possano comportare una perdita di integrità, confidenzialità e disponibilità dei dati trattati.

Art. 14.

*Riesame valutazione d'impatto sulla protezione dei dati*

1. Nel caso in cui insorgano variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento, il Titolare del trattamento, qualora necessario, procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, sulla base delle previsioni di cui all'art. 35, comma 11 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 24 ottobre 2023

*p. Il Presidente  
Il Vice Presidente  
CAROSSO*

(Omissis).

23R00526



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2023, n. 7.

**Integrazione della legge provinciale sulle attività culturali 2007: valorizzazione della figura di padre Eusebio Francesco Chini.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 13 luglio 2023, n. 28 - Sez. Gen.)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 20-ter nella legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)*

1. Dopo l'art. 20-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 20-ter (Valorizzazione della figura di padre Eusebio Francesco Chini). — 1. La provincia riconosce l'importanza della figura di padre Eusebio Francesco Chini e promuove la divulgazione della conoscenza delle sue imprese per lo sviluppo civile, sociale ed economico delle genti che abitavano gli antichi territori di Messico e Stati Uniti nonché il mantenimento dei rapporti con i soggetti che all'estero svolgono tali attività. Per i fini di questo comma, in particolare, la provincia sostiene, attraverso il supporto scientifico e organizzativo della fondazione Museo storico del Trentino, le attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione relative alla figura di padre Chini, in particolare nelle seguenti materie:

a) storia dell'evangelizzazione e della colonizzazione europea delle Americhe;

b) fenomeni e processi migratori dall'Europa alle Americhe e interni al continente americano;

c) sviluppo economico e sociale, cultura, ambiente, educazione, salute e diritti umani dei popoli indigeni delle Americhe;

d) collaborazione culturale e scientifica tra l'Italia, gli Stati Uniti Messicani e gli Stati Uniti d'America.»

Art. 2.

*Disposizione finanziaria*

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 20-ter della legge provinciale sulle attività culturali 2007, inserito dall'art. 1 della presente legge, stimate nell'importo di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede integrando gli stanziamenti della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura), Titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 50.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 6 luglio 2023

*Il Presidente della Provincia: FUGATTI*

*(Omissis)*

**23R00516**

LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 2023, n. 8.

**Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2022.**

*(Pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 2 del 31 luglio 2023, al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/2023 - Sez. Gen.)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2022*

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2022, che è allegato e forma parte integrante della presente legge, redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armo-



nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2.

*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2022 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati di questa legge.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 31 luglio 2023

*Il Presidente della Provincia:* FUGATTI

*(Omissis)*

23R00517

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2022, n. 15.

**Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata".**

*(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/Sez. Gen. del 22 dicembre 2022).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche concernenti i contributi ai comuni*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Qualora l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata avvenga mediante con-

tratto di compravendita ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la provincia dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento corrispondente al prezzo di acquisto in base al rispettivo contratto preliminare di compravendita registrato. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano acquisite a favore dell'IPES, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo del prezzo di acquisto. L'ufficio estimo della provincia determina la congruità del prezzo di acquisto.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-bis. Se al momento di individuazione della zona le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata erano già di proprietà del comune, gli assegnatari delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata hanno diritto alla cessione delle aree a un prezzo corrispondente al 50 per cento dell'indennità di esproprio, da determinarsi ai sensi dell'articolo 7-quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. In base alle delibere di assegnazione, al comune è concesso un contributo nella misura del rimanente 50 per cento dell'indennità di esproprio. L'ufficio estimo della provincia determina la congruità dell'indennità di esproprio. In tal caso non spetta l'aumento del 10 per cento dell'indennità di cui all'art. 6, comma 2, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.»

3. Il comma 7 dell'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«7. I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere pari all'importo da rimborsare alla provincia per l'acquisto delle aree, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis del presente articolo. Se per la zona mista interessata dall'assegnazione sussistono contemporaneamente le seguenti tre condizioni, il prezzo di assegnazione corrisponde al doppio dell'importo da rimborsare:


a) gli assegnatari corrispondono ai precedenti proprietari delle aree o ai loro parenti e affini di primo grado;

b) gli strumenti di pianificazione urbanistica riservano più del 60 per cento dell'area ovvero della volumetria all'edilizia abitativa agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato;

c) con il 40 per cento dell'area ovvero della volumetria della zona mista sarebbe stato possibile, per il precedente proprietario, realizzare un alloggio di almeno 495 metri cubi.»

4. Dopo il comma 7 dell'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

«7-bis. Le possibili maggiori entrate del comune o del suo consorzio in base a quanto disposto dal comma 7 del presente articolo, devono essere restituite alla provincia entro centoventi giorni dalla cessione delle aree agli assegnatari. In questo caso non sono dovuti gli interessi legali.»



5. Il comma 9 dell'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«9. Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 60 per cento della spesa riconosciuta per i lavori. Sono escluse le misure di prevenzione di calamità naturali, che possono essere finanziate ai sensi dell'art. 89. Su richiesta del comune può essere concesso un anticipo nella misura del 60 per cento della spesa preventivata nella domanda di contributo e conforme ai lavori previsti dal presente comma. Il contributo definitivo spettante viene determinato in base al rendiconto finale e non può superare il 60 per cento della spesa riconosciuta per i lavori. Dal contributo definitivo viene detratto l'anticipo eventualmente già concesso. Qualora, sulla base del rendiconto finale, dovesse essere necessario restituire una parte dell'anticipo, non sono dovuti gli interessi legali. Il rendiconto finale deve essere presentato entro cinque anni dalla data di concessione dell'anticipo, altrimenti il contributo è revocato. Su richiesta motivata del comune, il termine per la presentazione del rendiconto finale può essere prorogato di al massimo tre anni.»

6. Il primo periodo del comma 14 dell'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti periodi: «Il comune deve restituire alla provincia il finanziamento concesso entro centoventi giorni dalla cessione delle aree agli assegnatari. Il suddetto finanziamento deve comunque essere restituito entro quattro anni dalla sua concessione, anche se le aree non sono ancora state assegnate.»

7. Il quarto periodo del comma 14 dell'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Su richiesta del comune il termine per la restituzione degli anticipi può essere prorogato al massimo di ulteriori cinque anni se il comune ne dà adeguata motivazione o se si tratta di interventi di interesse sovracomunale.»

8. Nel comma 2 dell'art. 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola: «o» è sostituita dalla parola: «e».

## Art. 2.

### *Modifiche concernenti l'assegnazione di terreno agevolato*

1. Il comma 1 dell'art. 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«1. Decorso il termine per l'edificazione indicato nel piano comunale per il territorio e il paesaggio senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune una domanda di titolo abilitativo per la costruzione, il comune procede all'esproprio delle aree non edificate. Il corrispettivo per tali aree è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta durante la precedente procedura di esproprio, tenuto conto dello stato delle aree. Se più favorevole alla pubblica amministrazione, può essere corri-

sposto un corrispettivo pari all'ammontare dell'indennità di esproprio dovuta nella stessa zona per l'acquisizione di aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, rivalutata secondo l'indice provinciale dei prezzi al consumo accertato dall'istituto provinciale di statistica (ASTAT) con riferimento al periodo compreso tra la data del pagamento dell'indennità di esproprio per le aree riservate all'edilizia agevolata e la data di determinazione della nuova indennità di esproprio.»

2. Il comma 2 dell'art. 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«2. Le aree espropriate ai sensi del comma 1 devono essere interamente destinate all'edilizia abitativa agevolata. Il finanziamento dell'acquisizione delle aree avviene ai sensi dell'art. 87.»

3. Il comma 4 dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«4. I comuni stabiliscono, con regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle domande di assegnazione delle cooperative edilizie e dei richiedenti singoli o di quelle riguardanti progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, per soluzioni abitative multigenerazionali e il *cohousing* o progetti abitativi simili, nonché i criteri per la formazione della graduatoria e per la determinazione della superficie dell'area da assegnare. Nel regolamento i comuni determinano inoltre i criteri di precedenza delle domande presentate dalle cooperative edilizie rispetto a quelle riguardanti progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, per soluzioni abitative multigenerazionali e il *cohousing* o progetti abitativi simili e rispetto alle domande dei richiedenti singoli. Nel regolamento i comuni possono prevedere che vengano riconosciuti due punti aggiuntivi per la durata della residenza nel comune e che la graduatoria abbia una validità massima di tre anni.»


4. Dopo il comma 4 dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

«4-bis. I comuni stabiliscono con regolamento le condizioni alle quali può essere ceduto il diritto di proprietà o il diritto di superficie dell'area riservata all'edilizia abitativa agevolata agli aventi diritto all'assegnazione.»

5. La lettera a) del comma 5 dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituita:

«a) essere residenti nel comune o avere il posto di lavoro nel comune; i richiedenti coniugati o conviventi *more uxorio* ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, possono ottenere insieme l'assegnazione dell'area, anche se solo uno di essi è in possesso del requisito della residenza o del posto di lavoro nel comune;»

6. Il comma 5 del presente articolo trova applicazione anche per le domande per l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata già presentate, per le quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non sia presente provvedimento definitivo. Inoltre, il comma 5 del presente articolo trova applicazione anche per le domande per la concessione di contributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni



popolari per il fabbisogno abitativo primario già presentate per le quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il procedimento per conseguire l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia già stato concluso e non sia presente un provvedimento definitivo.

7. Il comma 7-ter dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«7-ter. In deroga al comma 5, lettera a), il comune competente può assegnare delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata anche a richiedenti residenti in un altro comune della provincia. È necessario a tal fine l'assenso dei comuni interessati.»

8. Il comma 10 dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«10. Nelle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere realizzate esclusivamente abitazioni aventi le caratteristiche stabilite all'art. 41. È fatta eccezione per le case albergo per lavoratori e studenti, le abitazioni protette e per i progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, nonché per soluzioni abitative multi-generazionali e il *cohousing* o progetti abitativi simili.»

9. Nel comma 11 dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «nonché i loro coniugi non legalmente separati» sono sostituite dalle parole: «nonché i loro coniugi non legalmente separati oppure i loro conviventi *more uxorio*».

10. Il comma 1 dell'art. 83 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«1. La delibera di assegnazione di cui all'art. 82 costituisce titolo per l'intervento nel libro fondiario del diritto di proprietà o del diritto di superficie a favore dell'assegnatario, per l'annotazione del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'art. 62, per l'annotazione del vincolo di cui all'art. 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nonché per l'iscrizione di diritti di servitù definiti nel piano di attuazione. La stessa delibera deve indicare:

a) in conformità al piano di attuazione, la superficie dell'area assegnata, la cubatura prevista e il numero delle abitazioni da realizzare;

b) in conformità al piano di attuazione, le caratteristiche delle abitazioni da realizzare;

c) i termini per la presentazione del progetto, di inizio e di ultimazione dei lavori;

d) i casi in cui l'inosservanza degli obblighi previsti dalla legge o dalla delibera di assegnazione comporti la revoca dell'assegnazione;

e) i vincoli da annotare;

f) il corrispettivo per la cessione dell'area, per gli oneri di urbanizzazione della stessa e per le spese di progettazione;

g) un richiamo all'obbligo dell'assegnatario di presentare al comune, entro un anno dalla segnalazione certificata di agibilità, una dichiarazione sostituti-

va dell'atto di notorietà di effettiva stabile occupazione dell'alloggio costruito sull'area assegnata.»

11. Alla fine del comma 2 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: «L'alienazione, la locazione o l'aggravio con diritti reali di godimento non sono comunque consentiti prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di presentazione della dichiarazione di stabile ed effettiva occupazione.»

### Art. 3.

#### *Modifiche concernenti il vincolo sociale*

1. Il comma 2 dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Qualora il vincolo sociale decennale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di assegnazione di terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un notaio.»

2. Il comma 3 dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«3. Il vincolo decorre dalla data della sua annotazione tavolare.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-bis. I terreni pertinenziali e le altre entità condominiali possono, previo nulla osta del direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa, essere gravati con servitù prediali, escluso il trasferimento a qualsiasi titolo di cubatura libera, ai sensi del titolo VI del libro III del codice civile.»


4. Dopo il comma 6 dell'art. 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«7. Le contravvenzioni di cui al presente articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del vincolo sociale solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo.»

5. Il comma 1 dell'art. 68 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Qualora si tratti di un'abitazione non realizzata su terreno edificabile agevolato, il vincolo di cui all'art. 62, comma 1, decade dopo dieci anni dalla data dell'annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo. In caso di rinuncia all'agevolazione edilizia, di alienazione autorizzata con trasferimento dell'agevolazione o di iscrizione erronea, il direttore della ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo.»

6. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «Il vincolo previsto decorre dalla data della sua annotazione tavolare.»



7. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:

«*c*) l'abitazione convenzionata nel primo e secondo decennio della durata del vincolo può essere alienata a parenti in linea retta del beneficiario. È possibile alienare la piena proprietà o solo la nuda proprietà con la riserva del diritto di usufrutto a favore del richiedente, anche con contemporanea intavolazione di usufrutto successivo a favore del coniuge o della persona convivente *more uxorio*. Per l'alienazione della piena proprietà è necessaria l'autorizzazione del direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa.»

8. Dopo il comma 15 dell'art. 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 16 e 17:

«16. Il vincolo decade dopo 20 anni dalla data della sua annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo.

17. Le contravvenzioni indicate nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo sono sanzionabili solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo.»

9. Dopo il comma 5 dell'art. 85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«6. Le contravvenzioni previste dal presente articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del vincolo sociale solo se contestate durante la durata del vincolo medesimo.»

10. Il comma 5 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Il vincolo sociale decade dopo venti anni dalla data della sua annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo.»

11. Dopo il comma 4 dell'art. 142-*bis* della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Per i beneficiari che, prima dell'entrata in vigore del presente articolo, hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di notorietà di effettiva occupazione dell'abitazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il vincolo decorre dalla data della suddetta dichiarazione sostitutiva.»

12. Dopo il comma 5 dell'art. 142-*bis* della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«6. Nel caso in cui il beneficiario, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, abbia presentato la documentazione per l'erogazione dell'agevolazione edilizia alla ripartizione provinciale edilizia abitativa, l'annotazione nel libro fondiario può avvenire in base ad un decreto del direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa.»

13. Dopo l'art. 143 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 143-*bis* (*Norma transitoria dell'art. 68*). — 1. La norma relativa alla scadenza del vincolo sociale di

cui all'art. 68, comma 1, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario, il direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa emette, anziché il nulla osta alla cancellazione tavolare del vincolo, una attestazione della scadenza dello stesso.»

14. Dopo il comma 5 dell'art. 144 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

«6. La norma relativa alla scadenza del vincolo di cui all'art. 71, comma 1, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario il direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa rilascia l'attestazione di scadenza del termine;

7. Per i beneficiari che prima dell'entrata in vigore del presente articolo hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di notorietà di effettiva occupazione dell'abitazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il vincolo decorre dalla data della suddetta dichiarazione sostitutiva.»

15. Dopo l'art. 145 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 145-*bis* (*Norma transitoria dell'art. 86*). — 1. La norma relativa alla scadenza del vincolo sociale di cui all'art. 86, comma 5, si applica ai vincoli annotati nel libro fondiario a partire dall'entrata in vigore del presente articolo. Per i vincoli annotati precedentemente nel libro fondiario il sindaco rilascia l'attestazione di scadenza del termine.»

#### Art. 4.

##### *Introduzione di misure di sostegno alla locazione di abitazioni*


1. Dopo la lettera *S*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*T*) La concessione di contributi per l'istituzione e la gestione di fondi di garanzia ai sensi dell'art. 131-*ter*.»

2. Dopo l'art. 131-*bis* della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«131-*ter* (*Fondo di garanzia a tutela dei locatori*). — 1. Al fine di sostenere la locazione di immobili destinati ad abitazione principale di persone fisiche la Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi per spese correnti e per investimenti a favore di enti privati che istituiscono e gestiscono fondi di garanzia. I fondi di garanzia perseguono l'obiettivo di ridurre, entro importi massimi predeterminati e in presenza di determinate condizioni, i rischi di mancato pagamento in caso di locazione di immobili destinati ad abitazione principale di persone fisiche in base a un regolare contratto di locazione, se i conduttori non adempiono alle obbligazioni di pagamento e siano stati messi in mora.

2. Al fondo di garanzia di cui al comma 1 devono partecipare le organizzazioni di rappresentanza della proprietà edilizia più rappresentative attive in Provincia di Bolzano.



3. Al fondo di garanzia possono accedere solamente i locatori di immobili che partecipano al finanziamento dello stesso. Le prestazioni del fondo sono riservate a persone fisiche.

4. L'accesso al fondo di garanzia da parte dei locatori tiene conto dell'integrale o parziale saldo degli importi dovuti da parte del conduttore, anche successivamente all'erogazione di eventuali importi da parte del fondo di garanzia.

5. Una parte delle risorse del fondo di garanzia può essere destinata per indennizzare i locatori nel caso di danni all'immobile a conclusione del rapporto di locazione.

6. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, lo statuto e il regolamento del fondo di garanzia devono essere preventivamente approvati dalla Giunta provinciale. Il regolamento disciplina l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 5 di questo articolo.

7. La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione e il pagamento dei contributi di cui al comma 1.».

#### Art. 5.

##### *Adeguamenti tecnici*

1. Nella rubrica dell'art. 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «esecuzione della divisione materiale alle aree nelle zone di espansione» sono sostituite dalle parole: «suddivisione delle aree nelle zone miste».

2. Nel comma 1 dell'art. 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «aree che formano la zona di espansione» sono sostituite dalle parole: «aree nelle zone miste».

3. Nel comma 3 dell'art. 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola: «intavolati» è sostituita dalle parole: «iscritti nel libro fondiario».

4. Nel comma 1 dell'art. 80 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «della zona di espansione» sono sostituite dalle parole: «della zona mista» e le parole: «66, comma 5, della legge urbanistica provinciale» sono sostituite dalle parole: «74, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche».

5. Nel comma 3 dell'art. 81 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «programma pluriennale di attuazione» sono sostituite dalle parole: «piano comunale per il territorio e il paesaggio».

6. Nella lettera b) del comma 5 dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, la parola: «quarta» è sostituita dalla parola: «quinta».

7. Nel comma 7 dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «in diritto di superficie» sono sostituite dalle parole: «la costituzione a loro favore del diritto di superficie» e le parole: «programma pluriennale di attuazione» sono sostituite dalle parole: «cronoprogramma per l'edificazione della zona indicato nel piano comunale per il territorio e il paesaggio».

8. Nel comma 8 dell'art. 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «il rilascio della concessione edilizia» sono sostituite dalle parole: «i titoli abilitativi per l'attività edilizia».

9. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «dal rilascio del certificato di abitabilità» sono sostituite dalle parole: «dalla segnalazione certificata di agibilità».

10. Nel testo tedesco del comma 7 dell'art. 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «auf der Grundlage einer einseitigen Verpflichtungserklärung zu übernehmen» sono sostituite dalle parole: «mit einer einseitigen Verpflichtungserklärung einzugehen».

11. Il comma 11 dell'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«11. L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro un finanziamento per l'acquisto di aree edificate o edificabili situate nell'area insediabile, nelle zone miste, nei centri storici e nelle zone di riqualificazione urbanistica di cui agli articoli 24, 26 e 30 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, allo scopo di recuperare a fini abitativi il patrimonio immobiliare esistente o di utilizzare diritti edificatori a fini abitativi. In deroga a quanto disposto dagli articoli 57, 58 e 59 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, tali aree sono destinate all'edilizia abitativa agevolata mediante variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o, qualora vi sia un piano di attuazione, un piano di recupero o un piano di riqualificazione urbanistica, mediante variante al piano interessato. Le aree così destinate sono considerate, a tutti gli effetti della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nonché della presente legge, aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e sono soggette al vincolo di cui all'art. 86 in collegamento con quanto disposto all'art. 62. Ad avvenuta variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione, piano di recupero o piano di riqualificazione urbanistica, una parte del finanziamento è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare, il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull'area; i criteri per la concessione del citato contributo sono stabiliti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il comune sia già proprietario delle aree edificate o le abbia acquisite con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso al comune, ad avvenuta variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica, con cui l'area è destinata all'edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull'area.»



12. Nel comma 12 dell'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «aree» è sostituita dalle parole: «aree situate nell'area insediabile»;

b) nel testo tedesco la parola: «Zweckbestimmung» è sostituita dalla parola: «Nutzungswidmung»;

c) le parole: «Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio» sono sostituite dalle parole: «Commissione comunale per il territorio e il paesaggio»;

d) le parole: «la Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «il consiglio comunale»;

e) le parole: «la modifica del piano urbanistico comunale» sono sostituite dalle parole: «la variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio».

13. Nel comma 13 dell'art. 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola: «aree» è sostituita dalle parole: «aree situate nell'area insediabile», e le parole: «Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio» sono sostituite dalle parole: «Commissione comunale per il territorio e il paesaggio».

14. Nel comma 1 dell'art. 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «e) del comma 1 dell'art. 59 della legge urbanistica provinciale» sono sostituite dalle parole: «f) del comma 1 dell'art. 62 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche».

15. Al termine del comma 2 dell'art. 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunte le parole: «di cui all'art. 62.».

16. Nella rubrica dell'art. 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole «di espansione» sono sostituite dalla parola «miste».

17. Nel comma 1 dell'art. 89 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «di espansione» sono sostituite dalla parola: «mista» e le parole: «65, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13» sono sostituite dalle parole: «18, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche».

18. Nella rubrica dell'art. 131 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «di espansione» sono sostituite dalla parola: «miste».

19. Nel comma 1 dell'art. 131 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: «di espansione» sono sostituite dalla parola: «miste», le parole: «66, comma 6, della legge urbanistica provinciale» sono sostituite dalle parole: «74, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche» e le parole: «40, comma 2, lettere a) e b), della legge urbanistica provinciale» sono sostituite dalle parole: «57, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche».

20. Dopo l'art. 149 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 149-bis (Norma transitoria relativa al piano comunale per il territorio e il paesaggio). — 1. Fino

all'approvazione del piano comunale per il territorio e il paesaggio previsto dall'art. 52 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, tutti i riferimenti allo stesso si intendono come riferimenti al corrispondente strumento di pianificazione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nella versione vigente prima della sua abrogazione.».

#### Art. 6.

##### Ulteriori modifiche

1. Dopo il comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Nel caso di un mutuo decennale senza interessi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera R), e dell'art. 78-ter o della deliberazione della Giunta provinciale 10 giugno 2014, n. 691, il sussidio di emergenza consiste nella concessione di un massimo di ulteriori cinque anni per il rimborso delle rate, se si presume che con questo sussidio sia assicurata stabilmente alla famiglia la proprietà dell'alloggio.».

2. Nel secondo periodo del comma 6 dell'art. 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola: «abitazione» è sostituita dalle parole: «abitazione popolare ai sensi dell'art. 41», e nell'ultimo periodo le parole: «110 m<sup>2</sup>» sono sostituite dalle parole: «quella di un'abitazione popolare ai sensi dell'art. 41».

3. Dopo il comma 12 dell'art. 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«13. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo non è richiesto nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare indicati all'art. 7-ter, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sia una persona con un'invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, una persona cieca civile o sorda, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria, o in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».


4. Alla fine del comma 5 dell'art. 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'accesso alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l'acquisto di alloggi per il fabbisogno abitativo primario sono richiesti venti punti.».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-bis. La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può aumentare la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4 di un massimo di cinque punti percentuali, anche in misura differenziata a seconda del tipo di intervento agevolato.».

6. Il comma 6 dell'art. 57 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«6. Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario del proprietario, la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4, tenuto conto di quanto dispo-



sto dal comma 5-bis, viene aumentata di cinque punti percentuali.».

7. L'art. 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 74 (*Finanziamento del recupero di edifici con destinazione particolare*). — 1. È agevolato il recupero di edifici o parti di essi che già prima della presentazione della domanda erano destinati a case canoniche o a ospitare comunità religiose e che, anche dopo il recupero, conservano la stessa destinazione d'uso abitativo per le medesime comunità religiose.

2. È agevolato il recupero di edifici o parti di essi da parte di enti pubblici o di organizzazioni senza scopo di lucro, iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche, che si impegnano, tramite atto unilaterale d'obbligo, a destinare tali edifici a studentati, a case albergo per persone con contratto di lavoro o di apprendistato, a progetti abitativi per persone anziane, persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze, giovani, nonché per soluzioni abitative multigenerazionali e il *cohousing* o progetti abitativi simili.

3. Per i lavori di recupero su edifici o parti di essi che non siano stati oggetto di lavori analoghi negli ultimi venticinque anni è concesso un contributo in conto capitale. Gli arredi sono esclusi dal contributo. È necessario comprovare la piena proprietà o il diritto di superficie per almeno novantanove anni sull'immobile oggetto dell'agevolazione edilizia.

4. Gli immobili recuperati devono mantenere la stessa destinazione d'uso per venti anni. Il proprietario stipula un apposito atto unilaterale d'obbligo con il direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa. Se il proprietario non adempie alle disposizioni dell'atto unilaterale d'obbligo stipulato, l'agevolazione edilizia è revocata. La revoca comporta la restituzione dell'importo dell'agevolazione, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione.

5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione e di erogazione della stessa e definisce i contenuti dell'atto unilaterale d'obbligo e le modalità di rinuncia all'agevolazione.».

8. L'art. 74-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

9. L'art. 87-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

«Art. 87-bis (*Individuazione di aree per l'edilizia sociale*). — 1. Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di costruzione dell'istituto per l'edilizia sociale, la Giunta provinciale chiede ai comuni in cui non sono ancora stati realizzati i programmi di costruzione, di comunicare la disponibilità di aree idonee alla realizzazione di tali programmi.

2. In caso di inerzia del comune e purché siano disponibili aree idonee, queste sono destinate d'ufficio all'edilizia agevolata dalla Giunta provinciale, mediante variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di attuazione. Il comune deve espropriare le aree così individuate a favore dell'istituto per l'edilizia sociale.».

10. Dopo il comma 1 dell'art. 137-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:

«2. Qualora il comune abbia approvato un progetto relativo alla realizzazione dell'abitazione per il fabbisogno abitativo primario prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 40, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, disposta con legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, può essere presentata una domanda di agevolazione edilizia per la costruzione fino al rilascio della licenza d'uso ovvero alla segnalazione certificata per l'agibilità.

3. La modifica di cui all'art. 40, comma 6, della presente legge, si applica anche alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, non sia presente un provvedimento di concessione o di esclusione definitivo.».

11. Dopo l'art. 145-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:

«Art. 145-ter (*Norma transitoria all'art. 87-bis*). — 1. Gli enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, e che all'entrata in vigore del presente articolo siano proprietari di aree, individuate sulla base dei programmi di costruzione approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 90, possono richiedere, fino al 1° gennaio 2024, le agevolazioni di cui agli articoli 87-bis e 90, nella versione previgente all'entrata in vigore del presente articolo, in base ai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 20 settembre 2010.».

#### Art. 7.

*Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, «Edilizia residenziale pubblica e sociale» e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»*

1. Nella lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, le parole: «dalla Giunta provinciale» sono soppresse.


2. Nel testo italiano del comma 7 dell'art. 5 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, le parole: «distretti sanitari» sono sostituite dalle parole: «comprensori sanitari».

3. L'alinea del comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:

«1. Con regolamento di esecuzione, sentite le parti sociali e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, sono stabiliti i requisiti e i criteri di preferenza per l'assegnazione di abitazioni in locazione a canone sociale e a canone sostenibile nonché per l'ammissione nelle case albergo in riferimento a quanto segue:»

4. Il comma 6 dell'art. 15 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito:

«6. Le ispezioni e i controlli necessari ad accertare la sussistenza dei presupposti per la revoca sono ef-



fettuati dal personale dell'IPES. Le predette attività di ispezione e controllo possono essere effettuate, previa richiesta motivata, in cooperazione con i Corpi e servizi di polizia locale, nonché, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e previa stipulazione di appositi protocolli di collaborazione, con i competenti organi dello Stato.»

5. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è così sostituito: «L'IPES esegue le ispezioni e i controlli necessari tramite proprio personale incaricato.»

6. Le lettere *k*) e *l*) del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, sono soppresse.

7. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«3. A decorrere dalla data di applicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale sono abrogati i seguenti articoli della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche:

- a) i commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4 e 5 dell'art. 122;
- b) gli articoli da 123 a 127.».

Art. 8.

#### *Copertura finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4 e 6, quantificati complessivamente in 0,00 euro per l'anno 2022, in 3.965.000,00 euro per l'anno 2023 e in 7.875.000,00 euro per l'anno 2024, si provvede nel limite degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni nel bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 9.

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2022

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

24R00041

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2022, n. 16.

### **Legge di stabilità provinciale per l'anno 2023.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. Gen. del 29 dicembre 2022)*

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».*

1. Dopo l'art. 7-*quater* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-*quinqües* (*Termini di pagamento*). —


1. Per i veicoli tassati in base alla portata, aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate, la tassa automobilistica è corrisposta in un'unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre.

2. Per i veicoli di cui al comma 1, il primo pagamento a seguito di immatricolazione o successivo al ripristino dell'esigibilità della tassa è eseguito per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di maggio, settembre o gennaio, immediatamente successiva agli otto mesi predetti.».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«8. Le variazioni di dati tecnici o dell'uso del veicolo annotate sul documento unico di circolazione e proprietà oppure sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo tributario successivo alla data dell'evento».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai periodi d'imposta decorrenti dal 1° gennaio 2023.



## Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per l'anno 2023 -  
Tabelle A, B, C*

1. Per il triennio 2023-2025 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera *b)* del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Sono autorizzate per il triennio 2023-2025 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera *c)* del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera *d)* del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

## Art. 3.

*Disposizioni in materia  
di contrattazione collettiva*

1. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l'anno 2023, una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l'anno 2024 e una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l'anno 2025. Tali importi si riferiscono all'Amministrazione provinciale e all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'Istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

2. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale relativa alla premialità è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 20.000.000,00 euro per l'anno 2023. Tale importo si riferisce all'Amministrazione provinciale e all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprende le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'Istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

3. Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 12.000.000,00 euro per l'anno 2023, una spesa massima di 12.000.000,00 euro per l'anno 2024 e una spesa massima di 12.000.000,00 euro per l'anno 2025. Tali importi si riferiscono all'Amministrazione provinciale e all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'Istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

4. Per la contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 2.500.000,00 euro per l'anno 2023, una spesa massima di 2.500.000,00 euro per l'anno 2024 e una spesa massima di 2.500.000,00 euro per l'anno 2025.

5. Per la contrattazione collettiva in ambito sanitario è autorizzata a carico del bilancio provinciale 2023-2025 la spesa massima di 16.000.000,00 euro per l'anno 2023, la spesa massima di 16.000.000,00 euro per l'anno 2024 e la spesa massima di 16.000.000,00 euro per l'anno 2025. Dei complessivi 16.000.000,00 euro annui a carico del bilancio provinciale 2023-2025, 6.000.000,00 euro sono destinati alla contrattazione relativa all'area della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario provinciale e 10.000.000,00 euro alla contrattazione relativa all'area del personale del Servizio sanitario provinciale ad esclusione del personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale.

6. Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, la spesa massima di 8.000.000,00 euro per l'anno 2023, la spesa massima di 8.000.000,00 euro per l'anno 2024 e la spesa massima di 8.000.000,00 euro per l'anno 2025.

7. Per la contrattazione collettiva per il personale dirigente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 610.000,00 euro per l'anno 2023, una spesa massima di 360.000,00 euro per l'anno 2024 e una spesa massima di 360.000,00 euro per l'anno 2025.

## Art. 4.

*Fondi per la finanza locale*

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:



2023	170.717.091,83	
2024	170.853.159,17	a) Fondo ordinario (Progr. 1801):
2025	170.853.159,17	
2023	108.582.832,37	
2024	114.678.253,84	b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):
2025	110.942.953, 72	
2023	19.935.500, 80	
2024	15.500.000, 00	c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):
2025	11.500.000,00	
2023	0,00	
2024	0,00	d) Fondo perequativo (Progr. 1801):
2025	0,00	
2023	0,00	
2024	0,00	e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):
2025	0,00	

## Art. 5.

*Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, «Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)»*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a*) per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».


2. Il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agriturismo ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agriturismo può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. I Comuni possono però, sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale, aumentare l'ali-

quota fino allo 0,56 per cento per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e aumentare l'aliquota fino allo 0,3 per cento per i fabbricati utilizzati ad uso agriturismo ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. Le aliquote maggiorate si applicano anche alle relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria.».

3. Il comma 4-*quater* dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«4-*quater*: Nella deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle aliquote, i Comuni stabiliscono per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, il grado di utilizzazione minima, compreso tra il 20 e il 50 per cento, per l'applicazione delle aliquote ridotte previste dal comma 4. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall'impresa ricettizia per 365 giorni, se l'attività viene esercitata per l'anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo e minimo di utilizzazione sono calcolati in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se



durante l'anno le imprese ricettizie comunicano l'inizio o il termine della loro attività, oppure l'aumento o la riduzione dei posti letto. L'effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia del 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l'inizio della loro attività durante l'anno si applica, per i primi sei mesi, l'aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo.»

4. La lettera *f)* del comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

«*f)* per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche.»

5. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 9-ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a)* abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche;»

6. La lettera *k)* del comma 1 dell'art. 9-ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituita:

«*k)* abitazioni di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa ha stabilito la propria residenza e dimora abituale;»

7. La lettera *o)* del comma 1 dell'art. 9-ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è soppressa.

8. Il comma 5 dell'art. 9-ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Almeno il 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle aliquote maggiorate ai sensi del comma 4 e ai sensi dell'art. 9-quater e delle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 9-quinquies dovrà essere impiegato per la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 4. L'aliquota maggiorata prevista dal comma 4 viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'art. 6 sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l'abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione previste dal comma 1 o di cessazione di un'agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale. In caso di successioni l'aliquota maggiorata prevista dal precedente periodo, si applica a partire dal venticinquesimo mese successivo a quello dell'apertura della successione.»

9. Il comma 7 dell'art. 9-quater della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e sociale e alle zone per attrezzature pubbliche previste nel piano di attuazione non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.»

10. Il comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione e sono di proprietà di imprese nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa ha stabilito la propria residenza e dimora abituale.»

11. Il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice, entro novanta giorni dalla data della sua nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili stessi una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.»

12. Il comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice è tenuto/tenuta al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto di trasferimento degli immobili.»

13. Il comma 5 dell'art. 13 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione il pagamento da parte degli eredi è considerato regolare purché effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo del secondo anno successivo a quello in cui si è aperta la successione.»

14. Il comma 4 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche.»



15. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 10 si applicano retroattivamente per i procedimenti tributari non ancora divenuti definitivi.

16. Entro il 31 marzo 2023 i Comuni adeguano i propri regolamenti IMI e le proprie delibere sulle aliquote IMI alle nuove disposizioni del presente articolo.

#### Art. 6.

*Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assettamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».*

1. Nel comma 2 dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, le parole: «propri uffici» sono sostituite dalle parole: «proprie strutture organizzative».

2. Dopo il comma 7-*quater* dell'art. 21-*bis* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è inserito il seguente comma:

«7-*quinqües*. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, l'aliquota IRAP prevista al comma 7-*quater*, è ridotta di 0,6 punti percentuali.»

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede con le modalità indicate dalla tabella E.

#### Art. 7.

##### *Copertura finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 379.511.127,31 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, 151.259.459,64 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024 e 737.677.795,30 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025 derivanti dall'art. 2, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), nonché dall'art. 6, comma 2, della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E.

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 dicembre 2022

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

(*Omissis*).

24R00042

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2022, n. 17.

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025.**

(*Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige della n. 52/Sez. Gen. del 29 dicembre 2022*).

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.840.333.486,75 euro e in termini di cassa per 8.536.200.000,00 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.483.603.591,44 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.490.257.672,60 euro.

#### Art. 2.

##### *Stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.840.333.486,75 euro e in termini di cassa per 8.536.200.000,00 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.483.603.591,44 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.490.257.672,60 euro.

#### Art. 3.

##### *Allegati al bilancio di previsione*

1. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);



c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);

d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);

l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

n) nota integrativa (allegato P);

o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);

p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese imprevedute (allegato R);

q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);

r) piano degli indicatori (allegato T).

#### Art. 4.

##### *Documento tecnico di accompagnamento al bilancio*

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

#### Art. 5.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 dicembre 2022

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

24R00043

LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2023, n. 1.

**Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2023.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/Sez. Gen. del 12 gennaio 2023)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)»*

1. Nella rubrica dell'articolo 31 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono soppresse le parole: «in zone periferiche e svantaggiate».

2. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono soppresse le parole: «anche nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale» e le parole: «territorialmente interessati».


#### Art. 2.

*Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, «Norme per la tutela della qualità dell'aria»*

1. Dopo l'articolo 7-ter della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-*quater* (Contributi per la sostituzione di impianti termici). — 1. La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per l'installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni e alimentati a energie rinnovabili, in sostituzione di generatori di calore alimentati a legna, inquinanti o obsoleti. Gli impianti incentivati devono contribuire alla riduzione delle emissioni degli inquinanti maggiormente problematici rispetto ai valori limite e ai valori obiettivo fissati dalla normativa vigente nonché dal piano della qualità dell'aria e dai programmi di cui all'articolo 9. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, che devono essere in linea con gli obiettivi di tutela del clima.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi solo ai soggetti che hanno ottenuto accesso agli incentivi statali di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, e successive modifiche. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dallo Stato fino alla misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. I contributi a favore delle imprese vengono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in



materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (2022/C 80/01).»

2. Dopo l'articolo 11-ter della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è inserito il seguente articolo:

«Art. 11-quater (*Trasferimento del traffico per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici*). — 1. Per migliorare la qualità dell'aria nei centri abitati della provincia e ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici causate da situazioni di grave e prolungato congestionamento del traffico circolante sulle strade statali, provinciali e comunali, la Provincia può assumere gli oneri derivanti dal trasferimento del traffico veicolare su determinati tratti autostradali, limitatamente ai periodi strettamente necessari.

2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni con i gestori autostradali, sentiti i Comuni direttamente interessati. Gli effetti sull'ambiente e sulla viabilità derivanti dal trasferimento del traffico veicolare sono valutati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e per la tutela del clima e presentati periodicamente alla Giunta provinciale.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 810.000,00 euro per l'anno 2023, in 1.250.000,00 euro per l'anno 2024 e in 1.250.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 3.

*Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano»*

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis (*Piste ciclabili e itinerari ciclopedonali*). — 1. Le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali intercomunali fanno parte del demanio pubblico, ramo strade o demanio idrico.

2. La Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle convenzioni stipulate dai gestori delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali con i proprietari dei terreni, in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 2 e comunque entro 36 mesi dalla stessa, i fondi di proprietà privata su cui insistono piste ciclabili o itinerari ciclopedonali intercomunali ai sensi del decreto del presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, sono acquisiti al demanio pubblico provinciale ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e fino alla loro acquisizione i fondi sono occupati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l'anno 2023, in 1.000.000,00 euro per l'anno 2024 e in 1.000.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

#### Art. 4.

*Modifica della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, «Riordino del sistema statistico provinciale»*

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: «dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.» sono sostituite dalle parole: «dall'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modifiche.»

2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di assenza o impedimento, i membri designano di volta in volta un membro supplente.»

3. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: «dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 290/1993.» sono sostituite dalle parole: «dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modifiche.»

4. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, la parola: «individuale» è sostituita dalle parole: «relativamente a persone o unità identificabili».

5. Al termine del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine si applicano in analogia le disposizioni e le procedure previste dalla normativa nazionale sul Sistema statistico nazionale.»


6. Alla fine del primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, sono inserite le parole: «e nel rispetto delle disposizioni sull'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale.»

7. Nel comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: «presenti nei pubblici registri» sono sostituite dalle parole: «presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque».

8. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: «ed è collocato per effetto dell'articolo 4, comma 1, della L.P. n. 10/1992 alle dipendenze della direzione generale» sono sostituite dalle parole: «ed è collocato presso la Direzione generale».

9. Dopo la lettera n) del comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:

«o) svolge la propria attività anche con finalità di ricerca e promuove collaborazioni con le università e gli



istituti di ricerca in progetti di ricerca statistica, anche attraverso il finanziamento di borse e assegni di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.»

10. L'articolo 10 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 10 (*Funzioni del direttore dell'Istituto provinciale di statistica*). — 1. Il direttore/La direttrice dell'Istituto provinciale di statistica:

a) è responsabile dell'espletamento dei compiti assegnati all'Istituto;

b) definisce gli obiettivi e le attività di competenza dell'Istituto da inserire nel Programma statistico provinciale, ne programma e coordina l'esecuzione e ne verifica l'attuazione;

c) programma, coordina l'esecuzione e verifica l'attuazione di ogni altro incarico attribuito all'Istituto;

d) assicura un adeguato flusso informativo all'interno dell'Istituto;

e) assicura il buon andamento dell'Istituto e cura l'esecuzione dei provvedimenti di competenza dello stesso;

f) esercita le funzioni amministrative nelle materie di competenza dell'Istituto, escluse quelle espressamente attribuite ad altre strutture organizzative;

g) è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all'Istituto e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso;

h) stipula le convenzioni e i contratti sopra soglia LIE che non sono di particolare rilevanza e i contratti sotto soglia LIE;

i) stipula accordi e convenzioni con enti ed organismi di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento agli enti ed organismi aderenti al Sistema statistico provinciale e al Sistema statistico nazionale;

j) autorizza le spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Istituto, adeguandole alle tariffe e ai compensi applicati dall'ISTAT anche per funzioni analoghe;

k) autorizza le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale;

l) predispone il programma annuale dell'Istituto, formula la previsione di spesa e determina il fabbisogno di personale per l'attuazione del programma;

m) dispone l'assunzione di personale per l'Istituto con contratti d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile o con contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente, per far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni e censimenti generali e particolari per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per un periodo massimo complessivo di 18 mesi;

n) stabilisce il numero massimo dei rilevatori e dispone gli incarichi, fissando tempi e compensi del rapporto di collaborazione;

o) determina, motivandola, la quota a carico di terzi per prestazioni rese nei confronti degli stessi.»

11. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, sono soppresse le parole: «Tali fondi saranno iscritti nel bilancio della Provincia autonoma di Bolzano con le modalità indicate all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.»

#### Art. 5.


*Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»*

1. Nel comma 2 dell'articolo 51-*quinquies* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le parole: «contratti flessibili di diversa tipologia» sono sostituite dalle parole: «contratti a tempo determinato».

2. L'articolo 51-*sexies* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

«Art. 51-*sexies* (*Assunzione a tempo determinato di medici privi del diploma di specializzazione*). — 1. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti nei pronto soccorso e nei servizi di emergenza e urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, dopo aver accertato anche l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro, l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige può assumere a tempo determinato, previa procedura concorsuale, medici privi del diploma di specializzazione per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze e abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile, limitatamente alle prestazioni di pronto soccorso di grado non urgente o di urgenza minore o di guardie notturne e festive presso i reparti ospedalieri con il supporto di medici specialisti in reperibilità integrativa o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari. A seguito di inutile o insufficiente espletamento della procedura concorsuale, ai medici privi del diploma di specializzazione l'Azienda può assegnare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Ai medici reclutati ai sensi di questo articolo sono garantiti percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche necessarie in relazione all'ambito d'inserimento. Le assunzioni e gli incarichi previsti da questo articolo sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nei casi in cui ci siano professionisti disponibili in possesso del diploma di specializzazione richiesto o di altri requisiti previsti dalla normativa statale e provinciale per le medesime finalità.

2. Il presente articolo si applica per un anno dalla sua data di entrata in vigore.»



## Art. 6.

*Modifica della legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10, «Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, cultura, comunità comprensoriali, caccia, territorio e paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell'ambiente, finanza locale, esercizi pubblici, finanze, espropriazioni per causa di pubblica utilità, amministrazione del patrimonio, commercio, igiene e sanità, assistenza e beneficenza»*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: «Gli oneri a regime sono quantificati in 400.000,00 euro all'anno.».

## Art. 7.

*Modifica della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, «Riordino degli enti locali»*

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Ambito territoriale ottimale e autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani). —

1. Al fine di organizzare i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e in attuazione delle disposizioni statali vigenti, la Provincia autonoma di Bolzano individua un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio provinciale. La Provincia, i Comuni e le comunità comprensoriali esercitano in forma associata, attraverso l'autorità d'ambito, le funzioni e le attività in materia di rifiuti urbani loro attribuite.

2. L'autorità d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnica, giuridica, amministrativa e contabile; essa organizza, affida e controlla il servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia e in conformità alla legislazione e pianificazione provinciale.

3. L'autorità d'ambito è costituita con la sottoscrizione di una convenzione da parte degli enti di cui al comma 1 e si compone dei seguenti organi: l'assemblea, il/la presidente, l'organo esecutivo, il direttore/la direttrice e il revisore unico/la revisora unica dei conti.

4. L'autorità d'ambito opera in nome e per conto degli enti associati e può avvalersi dei loro uffici e delle loro risorse umane per assolvere alle proprie funzioni e ai propri compiti.

5. La convenzione con cui è costituita l'autorità d'ambito disciplina:

a) le quote di partecipazione degli enti associati nell'assemblea dell'autorità d'ambito; la ripartizione delle quote è determinata in base alla popolazione residente nel territorio di ciascun ente;

b) le modalità di funzionamento degli organi dell'autorità d'ambito;

c) l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

d) il sistema tariffario che assicura l'accessibilità del servizio e garantisce un livello tariffario coerente con

il costante miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio stesso;

e) le modalità di conferimento degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'autorità d'ambito al termine della prima fase di esercizio di cui al comma 7.

6. La Giunta provinciale approva, sentito il Consiglio dei Comuni, lo schema di convenzione e lo trasmette agli enti locali ai fini della sua adozione. La Provincia e gli enti locali sottoscrivono la convenzione entro 90 giorni dalla sua trasmissione.

7. Nella prima fase di esercizio, della durata di 5 anni, l'autorità d'ambito esegue una ricognizione dell'impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, compresa l'impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento. L'autorità d'ambito acquisisce dagli enti associati tutti gli elementi utili a effettuare un'analisi del fabbisogno relativo al servizio, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l'ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all'analisi dei predetti elementi, l'autorità d'ambito stabilisce le modalità di realizzazione e di svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

8. Al termine della prima fase gli enti associati:

a) conferiscono gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali all'autorità d'ambito che subentra in tutti i rapporti giuridici previsti nelle convenzioni e nei contratti di affidamento con i gestori del servizio;

b) cessano di svolgere tutte le funzioni in materia di rifiuti urbani, le quali passano all'autorità d'ambito, compresa l'indizione di nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

9. I costi operativi dell'autorità d'ambito sono coperti in quota tramite parte dei proventi tariffari ai sensi delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La Giunta provinciale stabilisce la quota parte della tariffa che gli enti locali devono versare alla Provincia per l'espletamento delle attività fino alla piena operatività dell'autorità d'ambito e comunque entro la conclusione del periodo di cui al comma 7.»


2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 350.000,00 euro per l'anno 2023, in 350.000,00 euro per l'anno 2024, in 350.000,00 euro per l'anno 2025, in 350.000,00 euro per l'anno 2026 e in 350.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante ristorno, da parte degli enti locali, dei costi computati in tariffa.

## Art. 8.

*Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima»*

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, le parole: «nella misura massima del 70 per cento» sono sostituite dalle parole: «nella misura massima dell'80 per cento».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è abrogato.



3. Dopo l'articolo 2-*quater* della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-*quinquies* (Misure di risparmio energetico per apparecchi di refrigerazione). — 1. Ai fini del risparmio energetico e della tutela del clima, gli apparecchi di refrigerazione degli esercizi commerciali devono essere dotati di porte o di sistemi equivalenti per la chiusura.

2. La Giunta provinciale fissa i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il Consiglio dei Comuni.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, il comune procede alla diffida nei confronti del proprietario dell'apparecchio di refrigerazione e fissa un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate. In caso di inottemperanza alla diffida, il comune applica una sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 600,00 euro per ogni apparecchio di refrigerazione non conforme alle disposizioni di cui al comma 1.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l'anno 2023, in 200.000,00 euro per l'anno 2024 e in 200.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Gli oneri a regime sono quantificati in 200.000,00 euro all'anno.

#### Art. 9.

*Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, «Promozione della banda larga sul territorio della provincia»*

1. I commi 2, 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, sono abrogati con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 33 della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-*bis* e 1-*ter*:

«1-*bis*. La promozione della banda larga nel territorio della Provincia di Bolzano si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modifiche, e alle misure e ai piani di intervento stabiliti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

1-*ter*. La Provincia autonoma di Bolzano fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso società controllate o collegate, in conformità al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui alla Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, attuata con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e successive modifiche.»

#### Art. 10.

*Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, «Disposizioni sulle acque»*

1. Nel comma 1 dell'articolo 54-*bis* della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: «fino all'80 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 70 per cento».

2. Il comma 2 dell'articolo 54-*bis* della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

«2. Situazioni di svantaggio sussistono quando la tariffa dell'acqua potabile per uso domestico del Comune o del gestore è superiore alla tariffa minima e quando le spese per la progettazione, la realizzazione e il risanamento di impianti funzionalmente necessari in relazione al fabbisogno di acqua potabile definito per l'area per la quale viene effettuato l'investimento sono superiori alla soglia di svantaggio stabilita.»

3. Nel comma 3 dell'articolo 54-*bis* della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: «e la definizione di aumento tariffario socialmente insostenibile» sono sostituite dalle parole: «, la tariffa minima e la soglia di svantaggio».

#### Art. 11.

*Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano»*

1. L'articolo 10 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è così sostituito:

«Art. 10 (Assicurazione dei beni). — 1. Anche i beni della Provincia non soggetti per legge all'assicurazione obbligatoria possono essere assicurati.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l'anno 2023, in 1.000.000,00 euro per l'anno 2024 e in 1.000.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 12.


*Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, «Ordinamento forestale»*

1. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: «10,00 euro» sono sostituite dalle parole: «20,00 euro».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Se il gestore di infrastrutture di interesse pubblico, quali elettrodotti, linee ferroviarie o strade, richiede il taglio di legname, a suo carico è posto l'obbligo dello scortecciamento o della rimozione di tronchi e ceppaie, nel caso in cui l'ispettorato forestale lo ordini.»

3. Nel comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole:



«di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e le parole: «Euro 8» sono sostituite dalle parole: «20 euro».

4. Il comma 4 dell'articolo 41 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

«4. I proprietari devono provvedere alla debita e accurata manutenzione ordinaria delle strade di allacciamento alle malghe e delle strade forestali e, in particolare, alla regimazione delle acque. In mancanza di diversi accordi tra i proprietari delle strade, le spese vengono suddivise in base alla percentuale del tracciato di pertinenza di ciascun proprietario. In caso di insufficiente manutenzione ordinaria, al proprietario inadempiente è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro. Se si verificano danni a causa della insufficiente manutenzione ordinaria, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è triplicata.»

5. Il comma 6 dell'articolo 41 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

6. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle parole: «100 per cento».

7. Dopo l'articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 48-bis (Fondo per le costruzioni in legno). —

1. Come misura attiva per la protezione del clima è istituito, presso la Ripartizione provinciale Foreste, il fondo per le costruzioni in legno, finalizzato a incentivare l'utilizzo del legno quale materiale da costruzione con capacità di catturare l'anidride carbonica, e contestualmente per sostituire i materiali edili ad alta emissione di anidride carbonica.

2. Il fondo è costituito per il periodo dal 2023 al 2030 e dotato annualmente di uno stanziamento di 1.200.000 euro. Annualmente è indetto un bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie. La selezione dei progetti e la determinazione dell'ammontare degli incentivi sono effettuate da una commissione di esperti appositamente designata. La presentazione delle domande non dà diritto ad accedere direttamente alle risorse finanziarie del fondo, in quanto si tratta di un programma di incentivazione per la protezione del clima, attuato tramite un concorso per progetti sostenibili.

3. Viene incentivata la realizzazione di edifici e manufatti a uso pubblico realizzati integralmente o prevalentemente in legno certificato proveniente da foreste gestite in modo sostenibile entro un raggio di 500 km.

4. Possono accedere al fondo gli enti pubblici territoriali, quali comuni, comunità comprensoriali, amministrazioni separate di beni di uso civico e similari. Sono esclusi la Provincia autonoma di Bolzano e i suoi enti strumentali.

5. La Giunta provinciale determina i criteri per beneficiare delle risorse finanziarie del fondo.»

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.200.000,00 euro per l'anno 2023, in 2.200.000,00 euro per l'anno 2024 e in 2.200.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 13.

*Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»*

1. L'articolo 40 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 40 (Applicazione delle sanzioni amministrative). — 1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate in osservanza della disciplina prevista dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche. Il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia effettua la comunicazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore.

2. La confisca di fauna selvatica cacciabile abbattuta o catturata illegalmente avviene ai sensi dell'articolo 11.»

#### Art. 14.

*Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»*


1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-ter e 2-quater:

«2-ter. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige è autorizzata a stipulare contratti di locazione e, su delega della Giunta provinciale, a costruire ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera n), della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, o acquistare in nome e per conto della Provincia alloggi da mettere a disposizione del personale sanitario o di medici e di altre professioni sanitarie in formazione. I contratti di locazione sono stipulati, per periodi determinati, sulla base di un modello di compartecipazione ai costi di locazione. Inoltre, l'Azienda Sanitaria è autorizzata a finanziare progetti di sostegno delle sue e dei suoi dipendenti, nonché di medici e di altre professioni sanitarie in formazione, sia nell'ambito dell'assistenza ai bambini in età prescolare sia nell'ambito dell'assistenza extrascolastica nei periodi di chiusura delle scuole.

2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter trovano applicazione anche per gli enti che gestiscono servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti e sistemi di finanziamento.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.756.000,00 euro per l'anno 2023, in 836.000,00 euro per l'anno 2024 e in 1.336.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.920.000,00 euro per l'anno 2023 e a 500.000,00 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale



«Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio;

b) quanto a 836.000,00 euro per l'anno 2023, a 836.000,00 euro per l'anno 2024 e a 836.000,00 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 15.

*Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, «Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano»*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

«4. Nei licei di cui al comma 2 lettere a), b), c) e f), può essere istituita all'interno di un'istituzione scolastica, mediante il piano di distribuzione territoriale delle scuole, una sezione, presso la quale l'insegnamento nel quinquennio si svolge secondo le indicazioni e le modalità della *International Baccalaureate Organization* (IBO) con sede a Ginevra. Il curriculum deve prevedere anche l'insegnamento delle due lingue tedesco e italiano. Le alunne e gli alunni vengono iscritti regolarmente all'istituzione scolastica che gestisce questa sezione, hanno diritto alle misure di assistenza scolastica e, al termine di questo percorso formativo, ottengono esclusivamente il diploma di baccellierato internazionale (Diploma IB), che, secondo le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli di studio stranieri, può essere dichiarato equipollente a un diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Se l'istituzione scolastica è iscritta nel registro di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, le alunne e gli alunni che completano con successo questo percorso formativo, ottengono esclusivamente il diploma di baccellierato internazionale che è equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni statali, a un diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. L'insegnamento in queste sezioni è impartito prevalentemente in lingua inglese da docenti delle scuole a carattere statale, a condizione che siano in possesso delle competenze linguistiche necessarie; in caso di necessità, si può ricorrere a docenti esterni di madrelingua inglese.

5. L'insegnamento nelle sezioni di cui al comma 4 è gratuito per le alunne e gli alunni. Le istituzioni scolastiche e la Direzione Istruzione e Formazione competente sostengono i costi per la gestione del percorso formativo ai sensi del comma 4, compresi quelli dovuti alla *International Baccalaureate Organization*.

6. La Giunta provinciale fissa le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 13.900,00 euro per l'anno 2023, in 48.600,00 euro per l'anno 2024 e in 47.450,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 16.

*Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, «Edilizia residenziale pubblica e sociale e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»*

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, le parole: «Ripartizione provinciale Enti locali e sport» sono sostituite dalle parole: «Ripartizione provinciale competente in materia di finanze».

#### Art. 17.

*Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo»*

1. Nel comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono soppresse le parole: «, operanti nel settore informatico.».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«6. Gli affidamenti di cui al comma 5 possono essere effettuati anche per il supporto amministrativo e contabile in sede di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le modalità di supporto sono stabilite nel contratto di servizio.»

3. Nel comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «di ripartizione».

4. Nel comma 9 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «di ripartizione».

5. Il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: «Al rogito dei contratti e degli atti predetti e all'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo provvede Il Segretario generale/la segretaria generale, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera d), della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.»

6. Il comma 12 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500.000,00 euro per l'anno 2023, in 500.000,00 euro per l'anno 2024 e in 500.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del



programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 18.

##### *Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale della Provincia»*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. L'Agenzia è altresì autorizzata alla contrattazione collettiva per i comuni e per le residenze per anziani, qualora tali enti intendano avvalersene. In tal caso, l'Agenzia può essere integrata con un membro nominato dai comuni e un membro nominato dalle residenze per anziani in rappresentanza degli enti cui si riferisce la contrattazione.»

2. Nel comma 9 dell'articolo 4-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole: «due unità» sono sostituite dalle parole: «fino a cinque unità».

3. Nel comma 1 dell'articolo 44-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: «nella misura di 18.888 posti» sono inserite le parole: «e al 1° gennaio 2023 nella misura di 18.918 posti».

4. Nel comma 4 dell'articolo 44-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 agosto 2026».

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.650.000,00 euro per l'anno 2023, in 21.010.000,00 euro per l'anno 2024 e in 21.010.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto agli oneri obbligatori, quantificati in 19.360.000,00 euro per l'anno 2024, a 19.360.000,00 euro per l'anno 2025 e a 12.906.666,67 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025;

b) quanto agli oneri obbligatori, quantificati in 1.650.000,00 euro all'anno a regime a partire dall'esercizio 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

#### Art. 19.

##### *Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, «Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo»*

1. Nel comma 1 dell'articolo 14-*bis* della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: «del Presidente della giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «del direttore della struttura competente in materia di demanio idrico dell'Agenzia per la protezione civile».

2. Nel comma 2 dell'articolo 14-*bis* della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è soppressa la parola: «presidenziale».

3. Nel comma 4 dell'articolo 14-*bis* della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: «alla Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «all'Agenzia per la protezione civile».

4. Nel comma 5 dell'articolo 14-*bis* della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono soppresses le parole: «per notizia».

5. Nel comma 5 dell'articolo 14-*bis* della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: «alla Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «all'Agenzia per la protezione civile».

6. Nel comma 6 dell'articolo 14-*bis* della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: «La Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «L'Agenzia per la protezione civile».

7. Nel comma 7 dell'articolo 14-*bis* della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: «la Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «l'Agenzia per la protezione civile» e le parole: «legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15,» sono sostituite dalle parole: «legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10,».

8. Nel comma 11 dell'articolo 14-*bis* della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: «della parte II della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.» sono sostituite dalle parole: «della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.»

#### Art. 20.

##### *Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano»*


1. Il comma 3 dell'articolo 65-*quater* della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

«3. L'incarico di revisore non è compatibile con l'incarico di revisore presso la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché con gli incarichi di revisione e controllo presso enti strumentali e società a partecipazione di maggioranza della Provincia.»

#### Art. 21.

##### *Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, «Finanziamento in materia di turismo»*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Con regolamento di esecuzione può essere altresì previsto che una parte del gettito dell'imposta possa essere utilizzata da parte dei Comuni per finanziare servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo e a copertura delle spese relative agli oneri amministrativi connessi all'imposta.»



## Art. 22.

*Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, «Ordinamento dell'artigianato»*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 42-bis della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

«2. In prima applicazione del comma 1, al fine di consentire un'adeguata pianificazione dei percorsi abilitanti, non è tenuto a integrare le conoscenze acquisite con l'anno di praticantato chi ha concluso entro il 31 dicembre 2022 un corso ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 12 luglio 2018.»

## Art. 23.

*Disposizione finanziaria*

1. Salvo quanto previsto agli articoli 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17 e 18, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

## Art. 24.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 9 gennaio 2023

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

*(Omissis).*

**24R00044**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 agosto 2023, n. 28.

**Secondo regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, «Edilizia residenziale pubblica e sociale», concernente la gestione dei rapporti di locazione delle abitazioni pubbliche e sociali.**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 31 agosto 2023, n. 24 - Sez. Gen.)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 agosto 2023, n. 671;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

*Capo I*

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI  
E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Ambito di applicazione e disposizioni generali*

1. Il presente regolamento di esecuzione disciplina, ai sensi della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, e successive modifiche, di seguito denominata «legge», i rapporti di locazione dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), fermo restando quanto previsto dalle normative particolari che interessano l'immobile oggetto di locazione.

2. Non sono soggette al presente regolamento di esecuzione, salvo espressa diversa disposizione, le abitazioni individuate con deliberazione della Giunta provinciale nonché le case albergo di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge.

3. Laddove compatibili si applicano le disposizioni del primo regolamento di esecuzione della legge, di seguito denominato «primo regolamento di esecuzione».

4. Per le domande previste dal presente regolamento di esecuzione il silenzio dell'amministrazione non equivale a provvedimento di accoglimento.

Art. 2.

*Gestione delle abitazioni comunali in locazione*

1. Alla gestione delle abitazioni di proprietà comunale in locazione, destinate all'edilizia residenziale pubblica e sociale, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del titolo II e III del presente regolamento di esecuzione. Al posto della/del Presidente dell'IPES subentra la sindaca/il sindaco e al posto della Commissione inquilinato la Giunta comunale.

Art. 3.


*Definizioni*

1. In aggiunta alle definizioni di cui all'art. 3 della legge e all'art. 1, comma 3 del primo regolamento di esecuzione, ai fini e per gli effetti del presente regolamento di esecuzione valgono le seguenti definizioni:

a) parte conduttrice: le persone fisiche o giuridiche che hanno in essere un rapporto di locazione ai sensi del presente regolamento di esecuzione;

b) abitazione in locazione: l'abitazione assegnata e le sue superfici di pertinenza;

c) nuovi rapporti di locazione: i rapporti di locazione sorti a seguito di



1) assegnazione in base alla graduatoria pubblica-  
ta il 1° dicembre 2023 o a graduatorie successive;

2) cambio di abitazione per il quale la domanda è  
stata presentata o il procedimento è stato avviato d'uffi-  
cio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di  
esecuzione;

3) successione contrattuale, se la fattispecie di cui  
all'art. 19, comma 1, si è verificata dopo l'entrata in vigo-  
re del presente regolamento di esecuzione;

d) rapporti di locazione in essere: i rapporti di loca-  
zione basati su contratti già in essere, i rapporti di loca-  
zione sorti a seguito di assegnazioni non rientranti nella  
lettera c) o a seguito di modifica dell'assegnazione a fa-  
vore della/del partner nei casi previsti dall'art. 18;

e) nucleo familiare: quello di cui all'art. 6, comma 1;

f) canone provinciale: il canone provinciale di loca-  
zione, determinato ai sensi dell'art. 26, che può essere  
aumentato o diminuito in determinate circostanze.

## TITOLO II

### ABITAZIONI IN LOCAZIONE A CANONE SOCIALE O SOSTENIBILE

#### Capo I

##### OCCUPAZIONE DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE

#### Art. 4.

##### *Occupazione e destinazione d'uso dell'abitazione in locazione*

1. Entro sessanta giorni dalla firma del contratto l'abi-  
tazione in locazione deve essere occupata e stabilmente  
abitata da tutti i componenti del nucleo familiare di cui  
all'art. 6, comma 1. Su richiesta motivata, può essere con-  
cessa una proroga.

2. I componenti del nucleo familiare che al momento  
dell'assegnazione non si trovano nel territorio della pro-  
vincia devono occupare l'abitazione entro sei mesi dalla  
consegna ed eleggervi la residenza anagrafica.

3. Se la composizione del nucleo familiare è stata  
determinante nell'assegnazione dell'abitazione e non  
viene ottemperato a quanto disposto al comma 2, l'as-  
segnazione è annullata ai sensi dell'art. 16, comma 4,  
della legge. Se la composizione del nucleo familiare è  
stata determinante per le dimensioni dell'abitazione as-  
segnata, viene disposto un cambio di abitazione ai sensi  
dell'art. 22. Fino all'esecuzione del cambio di abitazione  
si applica l'art. 22, comma 5.

4. Le abitazioni in locazione sono destinate esclusiva-  
mente ad uso abitativo. L'esercizio di un'attività impre-  
nditoriale all'interno dell'abitazione e delle sue superfici di  
pertinenza nonché l'elezione della sede legale aziendale  
all'indirizzo di residenza anagrafica devono essere pre-  
ventivamente autorizzate dall'ente locatore.

5. L'ente locatore predisponde un regolamento delle af-  
fittanze che regola i diritti e doveri delle persone residenti.

#### Art. 5.

##### *Durata del rapporto di locazione*

1. Il rapporto di locazione ha la durata di quattro anni e  
a ogni scadenza viene tacitamente prorogato per ulteriori  
quattro anni, salvo diversa disposizione.

2. Il rapporto di locazione non può essere prorogato  
quando sussistono le fattispecie che comportano la revoca  
o l'annullamento dell'assegnazione di cui agli articoli 15  
e 16 della legge.

#### Capo II

##### ELENCO DELLE PERSONE RESIDENTI E ACCOGLIMENTO DI PERSONE

#### Art. 6.

##### *Nucleo familiare ed elenco delle persone residenti*

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento di  
esecuzione si considerano componenti del nucleo fami-  
liare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge,  
l'assegnataria/assegnatario, la/il coniuge non separata/  
separato, le persone di cui all'art. 3, comma 4, del pri-  
mo regolamento di esecuzione conviventi nell'abitazione  
assegnata in locazione, e le persone per le quali è stato  
autorizzato l'accoglimento ai sensi delle disposizioni di  
questo capo, indipendentemente dal grado di parentela,  
esclusi il personale assistente di cui all'art. 9, le persone  
in visita ai sensi dell'art. 10 e la sublocataria/il sublocata-  
rio ai sensi dell'art. 11.

2. L'ente locatore predisponde un elenco delle persone  
residenti nel quale vengono inseriti tutti i componenti  
del nucleo familiare. Persone che sono assenti per più di  
sei mesi dall'abitazione in locazione sono tolte d'ufficio  
dall'elenco delle persone residenti.

3. È onere della parte conduttrice assicurare che la re-  
sidenza anagrafica e lo stato di famiglia del comune coin-  
cidano con l'elenco delle persone residenti. Tutti i com-  
ponenti del nucleo familiare devono risultare nello stesso  
stato di famiglia.


#### Art. 7.

##### *Aggiornamento dell'elenco delle persone residenti*

1. L'aggiornamento dell'elenco delle persone residenti  
a seguito di accoglimento, uscita o decesso di componen-  
ti del nucleo familiare è effettuato su istanza della parte  
conduttrice o d'ufficio.

2. La parte conduttrice è obbligata a comunicare entro  
trenta giorni l'uscita o il decesso di componenti del nu-  
cleo familiare e a chiedere l'attualizzazione dell'elenco  
delle persone residenti. Allo stesso modo è tenuta a far  
cancellare la residenza anagrafica della persona uscita o  
deceduta. In caso di separazione devono sussistere i pre-  
supposti di cui all'art. 7, comma 1, del primo regolamento  
di esecuzione.

3. Per l'accoglimento di ulteriori persone devono esse-  
re rispettati gli articoli di questo capo.



## Art. 8.

*Accoglimento di persone*

1. Per le domande di accoglimento e la comunicazione dei redditi e dei diritti reali della persona da accogliere si devono utilizzare i moduli messi a disposizione dall'ente locatore.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di quarantacinque giorni.

3. Per l'accoglimento di cittadine e cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di apolidi devono essere rispettate le norme sull'immigrazione. Per le cittadine e i cittadini di Paesi che hanno aderito dell'accordo Schengen valgono le rispettive norme sul soggiorno.

4. La persona da accogliere non deve avere posizioni debitorie nei confronti dell'ente locatore né essere stata oggetto, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti di annullamento o revoca dell'assegnazione né aver occupato abusivamente edifici pubblici.

5. Come stabilito dall'art. 6 del primo regolamento di esecuzione, la persona da accogliere non deve essere titolare di diritti reali su abitazioni, né aver ceduto un tale diritto. Se la persona da accogliere ha un'abitazione di proprietà si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, commi 5 e 6, o all'art. 33, commi 5 e 6, o, se del caso, all'art. 12 del presente regolamento di esecuzione.

6. In applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e previa autorizzazione da parte dell'ente locatore possono essere accolte nell'abitazione in locazione le seguenti persone:

a) la/il partner della parte conduttrice;

b) le persone che in passato convivevano con la parte conduttrice nell'abitazione in locazione e che si erano trasferite;

c) persone maggiorenti con grado di parentela o affinità fino al secondo grado nei confronti della parte conduttrice o della/del partner;

d) nipoti (figli/figlie di figli/figlie) minorenni della parte conduttrice o della/del partner.

7. Se una parte conduttrice appartenente a particolari categorie sociali vuole accogliere nell'abitazione in locazione un'altra persona appartenente anch'essa a tali categorie l'accoglimento può essere concesso a condizione che vi sia per entrambe un parere favorevole da parte delle strutture di assistenza e che siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 9.

8. L'accoglimento della/del partner che non era stata indicata/stato indicato nella domanda di assegnazione può essere concesso solamente decorsi due anni dalla consegna dell'abitazione in locazione. Il termine di due anni non vale per abitazioni in locazione a canone provinciale e in caso di accoglimento successivo a una successione nell'assegnazione.

9. L'accoglimento delle persone di cui al comma 6, lettere b) e c), può essere concesso a condizione che ciò non comporti un sovraffollamento dell'abitazione in locazione. Una domanda di accoglimento può essere accolta in deroga a quanto previsto dal presente comma se motivata da necessità di cura e assistenza.

10. Salvo quanto disposto ai commi seguenti, l'autorizzazione di cui al comma 6 non è necessaria

a) per la/il partner della parte conduttrice in caso di matrimonio o unione civile;

b) per i figli e le figlie minorenni della parte conduttrice o della/del partner;

c) per i minori affidati con provvedimento dell'autorità giudiziale a tempo pieno a una/un componente del nucleo familiare;

d) in caso di nascita di figli/figlie di figli/figlie conviventi della parte conduttrice o della/del partner.

11. In caso di matrimonio o di costituzione di unione civile fra persone che sono entrambe assegnatarie di un'abitazione in locazione dell'ente locatore, una delle due abitazioni deve essere restituita entro trenta giorni.

12. I figli e le figlie minorenni di genitori separati sono annoverati nel nucleo familiare del genitore a cui sono stati affidati. In caso di affidamento congiunto sono annoverati nel nucleo familiare del genitore presso il quale hanno la residenza anagrafica e sul cui stato di famiglia risultano.

13. Se a convivere nell'abitazione in locazione è uno solo dei genitori di nipoti (figli/figlie di figli/figlie) della parte conduttrice o della/del partner, nella domanda di accoglimento deve essere dichiarato il luogo di dimora abituale dell'altro genitore.

14. Se a seguito dell'accoglimento l'abitazione in locazione risulta sovraffollata, la parte conduttrice deve trovare una soluzione abitativa alternativa.

## Art. 9.

*Necessità di cura e di assistenza*

1. Qualora la parte conduttrice o un/una componente del nucleo familiare necessiti di cura e assistenza ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, si può autorizzare l'accoglimento di personale assistente. La necessità di cura e assistenza deve essere comprovata da corrispondente documentazione medica specialistica e l'assistenza deve essere prestata sulla base di un rapporto di lavoro continuativo. In ogni caso devono essere rispettate le norme in materia di immigrazione.

2. La persona che presta assistenza può eleggere la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione, ma non viene inserita nell'elenco delle persone residenti, il suo reddito non viene considerato ai fini della determinazione del canone di locazione e non acquisisce alcun diritto di successione nell'assegnazione.

3. Se l'accoglimento della persona che presta assistenza comporta il sovraffollamento dell'abitazione in locazione, la parte conduttrice deve attivarsi per trovare una soluzione abitativa alternativa.

4. Cessato il rapporto di lavoro la persona che presta assistenza decade dal diritto di abitare nell'abitazione in locazione e di avervi la residenza anagrafica.



## Art. 10.

*Visite e permanenza a titolo temporaneo*

1. Visite della durata di un mese o più devono essere comunicate. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda questa non viene respinta. Le persone in visita devono essere regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia.

2. Su richiesta motivata della parte conduttrice l'ente locatore può autorizzare la stessa a ospitare parenti o affini di un/una componente del nucleo familiare per un periodo determinato fino a tre mesi.

3. Se la richiesta è motivata da ragioni familiari, di salute o di studio, la permanenza può essere prolungata oltre i tre mesi, fino a nove mesi complessivi. In caso sussistano motivi umanitari ai sensi della normativa statale, l'autorizzazione può essere concessa per tutta la durata dello stato di emergenza umanitaria. In caso di interventi di recupero sull'abitazione di proprietà o in locazione della persona da accogliere, l'autorizzazione alla permanenza può essere concessa a titolo temporaneo fino all'ultimazione dell'intervento di recupero.

4. Per cittadine e cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e per apolidi la durata dell'autorizzazione non può, in nessun caso, essere superiore al periodo previsto dalla legge per la durata del soggiorno ovvero alla validità del permesso di soggiorno o del visto d'ingresso. Per cittadini e cittadine di Paesi che hanno aderito all'accordo di Schengen valgono le rispettive norme sul soggiorno.

5. La persona ospitata non può eleggere la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione, non viene inserita nell'elenco delle persone residenti, il suo reddito non viene considerato ai fini della determinazione del valore della situazione economica e non acquisisce alcun diritto alla successione nell'assegnazione.

## Art. 11.

*Sublocazione di singole camere*

1. Nell'ambito dell'accoglimento di ulteriori persone di cui all'art. 14, comma 2, della legge l'ente locatore può autorizzare la sublocazione di singole camere a studentesse e studenti universitari purché questi frequentino un'università nel comune di ubicazione dell'abitazione.

2. L'autorizzazione può essere concessa per un massimo di due stanze e due sublocatari/sublocatarie, a condizione che la parte non sublocata dell'abitazione rimanga adeguata al fabbisogno del nucleo familiare.

3. Per la determinazione del canone di locazione dovuto dalla parte conduttrice all'ente locatore i sublocatari/le sublocatarie non sono considerati componenti del nucleo familiare.

4. Il canone mensile per la sublocazione è pari a euro 240,00 per la stanza singola e a euro 180,00 per un posto letto in una stanza doppia. La quota parte dei costi accessori dell'abitazione relativi alla camera è compresa nel canone d'affitto. La Giunta provinciale può se necessario adeguare il canone d'affitto.

5. La quota del canone mensile per la sublocazione la quale, rapportata alla superficie abitabile, supera l'importo mensile dovuto dalla parte conduttrice all'ente locatore a titolo di canone e spese accessorie, deve essere rimessa all'ente locatore.

6. Le camere con superficie abitabile inferiore a 12 metri quadrati possono essere occupate solo da una persona.

7. Le camere date in sublocazione devono essere completamente ammobiliate e il sublocatario/la sublocataria deve avere a disposizione servizi igienici propri (doccia e WC) o gli/le deve essere garantito l'uso congiunto dei servizi igienici dell'abitazione.

8. La domanda per l'autorizzazione alla sublocazione di camere va presentata all'ente locatore utilizzando l'apposito modulo predisposto da questo quest'ultimo e deve contenere, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i seguenti dati:

a) il numero e la superficie abitabile delle camere che si intendono dare in sublocazione;

b) l'eventuale uso congiunto di locali comuni (cucina, servizi igienici eccetera);

c) la durata per la quale si chiede l'autorizzazione, che non può superare i 4 anni.

9. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda questa non viene respinta. Se non viene revocata dall'ente locatore entro trenta giorni dalla scadenza della durata di cui al comma 8, lettera c), l'autorizzazione si intende prorogata tacitamente per la stessa durata.

10. Entro trenta giorni dalla data di occupazione della stanza la parte conduttrice deve comunicare all'ente locatore il nome del sublocatario/della sublocataria, inviando una copia del contratto di locazione registrato.

*Capo III*

## REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'IMMOBILE


## Art. 12.

*Proprietà o diritto di usufrutto, uso e abitazione e procedimento di revoca*

1. La/Il Presidente dell'IPES avvia il procedimento per la revoca dell'assegnazione nei casi di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), della legge quando viene a mancare il requisito di cui all'art. 6 del primo regolamento di esecuzione. Alla parte conduttrice viene concesso un termine di almeno quindici giorni per presentare controdeduzioni scritte e documenti.

2. La/Il Presidente dell'IPES dispone la revoca dell'assegnazione nonché l'applicazione del canone provinciale e fissa il termine per il rilascio dell'abitazione entro massimo novanta giorni dalla revoca dell'assegnazione. Il canone provinciale è dovuto dalla data di acquisizione del diritto reale o dal momento in cui l'abitazione di proprietà è divenuta adeguata.

3. L'assegnataria/assegnatario di un'abitazione a canone sociale può chiedere di continuare a occupare l'abitazione in locazione a canone sostenibile purché l'abita-



zione adeguata si trovi fuori provincia e almeno a 40 km dal confine provinciale. La domanda deve pervenire entro trenta giorni dall'avvio del procedimento di revoca. In caso di sussistenza dei requisiti l'abitazione abitata viene assegnata a canone sostenibile.

4. Se un'abitazione di proprietà originariamente non adeguata è stata presa in locazione dall'ente locatore ai sensi dell'art. 6, comma 5, del primo regolamento di esecuzione, questo provvede tempestivamente al trasferimento della parte conduttrice. Fino alla liberazione dell'abitazione divenuta adeguata, l'assegnataria/assegnatario può continuare ad abitare nell'abitazione in locazione e non si applicherà il canone provinciale. La procedura di cui al presente articolo ha inizio con la liberazione dell'abitazione di proprietà presa in locazione dall'ente locatore.

5. Se un'abitazione di proprietà originariamente non adeguata è stata data in locazione o in caso venga ereditata un'abitazione locata adeguata al nucleo familiare, vi è l'obbligo di disdire il contratto di locazione dell'abitazione di proprietà alla scadenza successiva; il canone di locazione provinciale e il termine di cui al comma 2 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del contratto di locazione.

6. Se titolare del diritto reale è una/un componente del nucleo familiare diversa/diverso dall'assegnataria/assegnatario, l'assegnataria/assegnatario può continuare a occupare l'abitazione in locazione se la/il titolare del diritto si trasferisce entro novanta giorni dall'avvio del procedimento. La relativa dichiarazione di impegno è da presentare entro trenta giorni dall'avvio del procedimento di revoca. In questo caso il canone provinciale non viene applicato.

7. Trascorso inutilmente il termine fissato per il rilascio o il trasferimento, viene eseguito il rilascio ai sensi dell'art. 16, commi 4 e seguenti.

#### Art. 13.

##### *Revoca e subentro ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge*

1. Accertata la fattispecie di cui all'art. 15, comma 3, della legge la/il Presidente dell'IPES avvia il procedimento di revoca dell'assegnazione nei confronti dell'assegnataria/assegnatario che ha commesso il delitto di violenza domestica e provvede alla modifica dell'assegnazione in favore di una delle persone conviventi.

#### Art. 14.

##### *Procedura di revoca dell'assegnazione*

1. Qualora sussista una delle fattispecie di cui all'art. 15, comma 4, della legge, la/il Presidente dell'IPES avvia il procedimento di revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge. Alla parte conduttrice viene concesso un termine di almeno quindici giorni per presentare controdeduzioni scritte e documenti.

2. Se le controdeduzioni e i documenti presentati non dimostrano la non sussistenza o la cessazione della violazione, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1

la/il Presidente dell'IPES dispone, una volta verificati i presupposti ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge l'applicazione del canone provinciale e diffida l'assegnataria/assegnatario a far cessare il motivo della revoca di cui all'art. 15, comma 4, della legge o restituire l'abitazione entro un termine di massimo novanta giorni. In caso di pericolo per le persone o l'edificio il termine non può superare i trenta giorni. Decorsi i termini stabiliti nella diffida e accertato il persistere della violazione, sul procedimento di revoca viene acquisito il parere della Commissione inquilinato di cui all'art. 8, comma 4, della legge. In conformità al parere la/il Presidente dell'IPES dispone se del caso la revoca dell'assegnazione e fissa il termine per la riconsegna dell'abitazione.

#### Art. 15.

##### *Procedura di annullamento dell'assegnazione*

1. Qualora sussistano le fattispecie di cui all'art. 16, comma 4, della legge, la/il Presidente dell'IPES avvia il procedimento di annullamento dell'assegnazione. Alla parte conduttrice viene concesso un termine di almeno quindici giorni per presentare controdeduzioni scritte e documenti.

2. Entro centottanta giorni dalla presentazione delle controdeduzioni scritte e dei documenti viene acquisito il parere della Commissione inquilinato di cui all'art. 8, comma 4, della legge che si pronuncia sul procedimento avviato e in riferimento alle controdeduzioni scritte e ai documenti presentati.

3. Qualora la parte conduttrice non possa provare l'insussistenza delle fattispecie di cui all'art. 16, comma 4, la/il Presidente dell'IPES dispone l'annullamento dell'assegnazione e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 16, comma 4, della legge e fissa un termine di massimo novanta giorni entro il quale l'assegnatario/assegnataria deve riconsegnare l'abitazione.


4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, viene eseguito il rilascio ai sensi dell'art. 16, comma 4 e seguenti.

#### Art. 16.

##### *Occupazione senza titolo e rilascio*

1. Qualora venga constatata la totale o parziale occupazione senza titolo di un'abitazione o di un altro immobile ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge, la/il Presidente dell'IPES diffida la persona l'occupante senza titolo al rilascio dell'immobile entro quindici giorni e fissa un uguale termine per presentare controdeduzioni scritte e documenti. Per l'occupazione senza titolo di un immobile si applica un'indennità di occupazione pari al doppio del canone provinciale.

2. Qualora sussista l'uso per scopi illeciti di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), della legge accertato da parte delle forze dell'ordine, dal pubblico ministero o nel corso di un procedimento penale oppure l'abuso di cui alla suddetta lettera b), la/il Presidente dell'IPES diffida la parte conduttrice al rilascio dell'immobile locato, delle superfici di pertinenza e degli spazi comuni entro quindici giorni e fissa un uguale termine per presentare



controdeduzioni scritte e documenti. Per l'immobile in locazione si applica un'indennità di occupazione pari al canone provinciale.

3. Qualora sussista la fattispecie di cui all'art. 15, comma 2, lettera c), della legge la/il Presidente dell'IPES diffida la parte conduttrice al rilascio dell'immobile entro quindici giorni e le assegna un uguale termine per presentare controdeduzioni scritte e documenti. Per l'occupazione dell'immobile in locazione dopo la scadenza si applica, come indennità di occupazione, il canone provinciale.

4. Se le controdeduzioni e i documenti presentati non dimostrano la non sussistenza o la cessazione della violazione, entro sessanta giorni dai termini di cui ai commi 1, 2 e 3, la/il Presidente dell'IPES dispone la revoca dell'assegnazione e fissa il termine per il rilascio dell'immobile occupato senza titolo ovvero per la riconsegna dell'abitazione.

5. Il termine per il rilascio dell'immobile occupato senza titolo ovvero per la riconsegna dell'abitazione non può essere superiore a trenta giorni. L'ente locatore procede all'esecuzione del rilascio con personale proprio autorizzato.

6. Eventuali oggetti rimasti nell'immobile dopo il rilascio sono da considerarsi abbandonati e vengono smaltiti con addebito dei relativi costi.

#### Art. 17.

##### *Decesso di parte locatrice unica occupante*

1. In caso di decesso della parte locatrice che viveva da sola, l'abitazione in locazione deve essere riconsegnata entro sessanta giorni dal decesso, libera da persone e cose. Il canone di locazione è dovuto fino all'effettivo rilascio dell'abitazione in locazione.

2. La mancata riconsegna dell'abitazione in locazione è da considerarsi occupazione senza titolo ai sensi dell'art. 16, comma 1, e l'ente locatore intraprende ogni azione utile alla liberazione dell'abitazione in locazione. In deroga al comma 1 dell'art. 16, dal sessantunesimo giorno dopo il decesso si applica, come indennità di occupazione, il canone provinciale.

#### Capo IV

##### SUCCESSIONE NELL'ASSEGNAZIONE

#### Art. 18.

##### *Modifica dell'assegnazione*

1. Qualora sussista un rapporto di locazione con più parti conduttrici, in caso di decesso di una parte conduttrice l'ente locatore modifica l'assegnazione a favore delle altre parti conduttrici.

2. Qualora sussista un rapporto di locazione con più parti conduttrici, in caso di trasferimento la parte conduttrice uscente decade dall'assegnazione e l'ente locatore modifica l'assegnazione a favore delle parti conduttrici che continuano ad abitare nell'abitazione in locazione.

3. In caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione

civile, per l'assegnazione dell'abitazione l'ente locatore si uniforma alla decisione del giudice. In mancanza di pronuncia giudiziale in merito all'assegnazione dell'abitazione, l'assegnazione dell'abitazione in locazione avviene con precedenza al genitore cui è stata affidata la prole, a condizione che questa abiti stabilmente nell'abitazione in locazione.

4. In caso di coppie non sposate con figli minorenni comuni, l'assegnazione dell'abitazione è disposta uniformandosi alla pronuncia giudiziale e, in mancanza di questa, sulla base dell'accordo, scritto e omologato, fra i genitori. In mancanza di pronuncia giudiziale o di accordo in merito all'assegnazione dell'abitazione, l'assegnazione dell'abitazione in locazione avviene con precedenza al genitore cui è stata affidata la prole, a condizione che questa abiti stabilmente nell'abitazione in locazione.

5. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, in caso di decesso dell'assegnataria/assegnatario o di suo ricovero definitivo in una residenza per anziani come definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, e successive modifiche, o di suo trasferimento in una struttura di assistenza abitativa o assistenza abitativa plus ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c), dalla deliberazione n. 888 della Giunta provinciale del 29 novembre 2022, la/il partner succede nel diritto all'assegnazione purché al momento del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento risulti nell'elenco delle persone residenti e abbia la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione. In caso di convivenza di fatto la/il partner deve aver convissuto da almeno due anni con l'assegnataria/assegnatario.

6. Al momento della successione nell'assegnazione l'ente locatore verifica che la persona nei cui confronti avviene la modifica dell'assegnazione sia inserita nell'elenco delle persone residenti e che non sussista nessuno dei motivi di revoca dell'assegnazione di cui all'art. 15 della legge. Per i debiti pregressi vi è l'obbligo di assunzione della responsabilità solidale.


7. L'ente locatore procede su richiesta o d'ufficio alla modifica dell'assegnazione. Qualora le persone aventi diritto non si presentino alla firma del contratto senza giustificato motivo, viene avviata la procedura di revoca dell'assegnazione dell'abitazione. Se la persona che rimane ad abitare nell'abitazione non è parte conduttrice, l'occupazione risulta essere senza titolo ai sensi dell'art. 16, comma 1, dal giorno dopo il decesso o dopo l'uscita dell'assegnatario/assegnataria.

8. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni.

#### Art. 19.

##### *Successione nell'assegnazione*

1. Salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 5, in caso di decesso dell'assegnataria/assegnatario o di suo ricovero definitivo in una residenza per anziani come definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, e successive modifiche, o di suo trasferimento in una struttura di assistenza abitativa o assistenza abitativa plus ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c), dalla deliberazione n. 888 della Giunta provincia-



le del 29 novembre 2022, le sottoelencate persone succedono nel diritto all'assegnazione, nel seguente ordine:

- a) i figli e le figlie;
- b) i figli/le figlie dei figli/delle figlie;
- c) i genitori;
- d) la/il partner convivente da meno di due anni;
- e) i fratelli e le sorelle;
- f) i generi e le nuore.

2. Figli, figlie e genitori devono sia essere iscritti nell'elenco delle persone residenti sia avere la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione nei due anni precedenti il decesso, ricovero definitivo o trasferimento. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli e le figlie che al momento del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita.

3. Figli/Figlie dei figli/delle figlie, fratelli, sorelle, generi e nuore devono sia essere iscritti nell'elenco delle persone residenti sia avere la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione nei dieci anni precedenti il decesso, ricovero definitivo o trasferimento. La durata decennale della convivenza non è richiesta per i figli/le figlie dei figli/delle figlie che al momento del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento non hanno ancora compiuto il decimo anno di vita.

4. La domanda di successione nell'assegnazione dell'abitazione va presentata di norma entro sessanta giorni dalla data del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento dell'assegnataria/assegnatario.

5. A seguito della successione nell'assegnazione l'ente locatore verifica che non sussista nessuna delle cause di revoca di cui all'art. 15 della legge. Per i debiti pregressi vi è l'obbligo di assunzione della responsabilità solidale.

6. L'assegnazione alle persone indicate al comma 1 in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e 3 avviene fino alla successiva scadenza del contratto di locazione originario e, in ogni caso, per un periodo minimo di diciotto mesi a decorrere dalla data del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento dell'assegnataria originaria/assegnatario originario.

7. Qualora la/il componente del nucleo familiare di cui al comma 6 sia in possesso dei requisiti per l'assegnazione di un'abitazione in locazione della corrispondente tipologia di locazione, le/gli viene assegnata l'abitazione occupata. Qualora l'abitazione occupata sia sottoutilizzata e sia disponibile un'abitazione adeguata, si dispone il cambio alloggio.

8. Se al verificarsi della fattispecie di cui al comma 1 nessuna/nessuno dei componenti del nucleo familiare è in possesso dei requisiti per la successione nell'assegnazione ai sensi del presente articolo, su richiesta può essere stipulato un contratto transitorio di diciotto mesi a canone provinciale.

9. Salvo quanto previsto dal comma 7, alla scadenza di cui ai commi 6 e 8 l'abitazione in locazione deve essere restituita libera da persone e cose. Dopo tale termine viene disposto il rilascio dell'abitazione secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 3.

10. Accertata la fattispecie di cui al comma 1 e decorso il termine di cui al comma 4 senza che sia stata presentata alcuna domanda di successione nell'assegnazione dell'abitazione, l'ente locatore sollecita la presentazione della domanda di successione o il rilascio dell'abitazione entro quindici giorni. Se ciò non avviene, l'abitazione è considerata occupata senza titolo, ai sensi dell'art. 16, comma 1, dalla data del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento.

11. Qualora le persone aventi diritto non si presentino senza giustificato motivo alla firma del contratto, l'occupazione risulta essere senza titolo, ai sensi dell'art. 16, comma 1, dal decesso, dal ricovero definitivo o dal trasferimento dell'assegnataria/assegnatario.

12. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni.

### Capo V

#### CAMBIO ABITAZIONE

#### Art. 20.

##### *Scambio di abitazione*

1. Due assegnatari/assegnatarie, anche di comuni diversi, possono concordare uno scambio di abitazione. Tale scambio deve essere approvato dall'ente locatore che tiene conto delle esigenze di entrambi i nuclei familiari e delle disposizioni dell'art. 33, comma 3, del primo regolamento di esecuzione. Qualsiasi onere di manutenzione dell'abitazione e delle sue superfici di pertinenza nonché le spese contrattuali sono a carico delle parti conduttrici. I debiti pregressi devono essere saldati. Le parti conduttrici devono anche adoperarsi affinché siano disponibili tutti i documenti e le certificazioni necessarie per il cambio abitazione.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

#### Art. 21.

##### *Domanda di cambio abitazione*


1. L'assegnataria/assegnatario può presentare domanda di cambio abitazione se l'abitazione in locazione è sovraffollata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge o se, per motivi di salute di una/un componente del nucleo familiare, non è più idoneo. I motivi di salute sono da documentare con relativa certificazione specialistica. I debiti pregressi devono essere saldati.

2. Il cambio abitazione non può essere concesso nei primi cinque anni dall'inizio del rapporto di locazione, salvo nel caso in cui sopraggiunti motivi di salute impediscano l'accesso all'abitazione in locazione.

3. L'ente locatore comunica all'assegnataria/assegnatario, entro novanta giorni,

a) che in base ai presupposti di cui sopra è concesso il cambio di abitazione e che un'abitazione idonea è disponibile o

b) che in base ai presupposti di cui sopra è concesso il cambio di abitazione, che un'abitazione idonea non è



disponibile e che la domanda di cambio abitazione viene tenuta in evidenza per ventiquattro mesi o

c) che in base ai presupposti di cui sopra non può essere concesso il cambio di abitazione.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'assegnatario/assegnataria può presentare osservazioni. Unitamente alle osservazioni possono essere presentati ulteriori documenti a supporto dei motivi addotti. Le osservazioni vengono valutate dall'ente locatore entro sessanta giorni. Un rigetto, anche parziale, avviene con decreto 5. Le assegnazioni in cambio avvengono in via prioritaria alle parti conduttrici il cui cambio di abitazione è dovuto a motivi di salute e successivamente alle altre parti conduttrici in ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. Se l'abitazione offerta viene rifiutata senza giustificato motivo, una nuova domanda può essere presentata solo trascorsi tre anni. Un rifiuto è giustificato nei casi elencati all'art. 33, comma 10, del primo regolamento di esecuzione.

#### Art. 22.

##### *Abitazioni sottoutilizzate*

1. Per un utilizzo ottimale del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, l'ente locatore contrasta le situazioni di sottoutilizzazione delle abitazioni proponendo alle parti conduttrici di abitazioni sottoutilizzate il cambio con un'abitazione in locazione adeguata; questo avviene se ai/alle richiedenti ammessi/ammesse alle graduatorie non può essere assegnata abitazione adeguata.

2. Delle abitazioni in locazione sottoutilizzate di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), della legge viene redatta un elenco.

3. Assegnatarie e assegnatari che hanno già compiuto 65 anni nonché quelli che hanno gravi problemi di salute comprovati da documentazione medico-specialistica e per cui sono stati effettuati i rispettivi lavori di adeguamento nell'abitazione assegnata, non vengono considerati per il cambio di abitazione ai sensi di questo articolo.

4. La parte conduttrice di un'abitazione sottoutilizzata può comunicare la propria disponibilità al cambio di abitazione; queste domande vengono considerate prioritariamente purché vi sia bisogno dell'abitazione in locazione occupata.

5. La parte conduttrice che non accetta un cambio di abitazione da un'abitazione in locazione a canone sociale o a canone sostenibile sottoutilizzata deve corrispondere, per la superficie utile abitabile che eccede la misura di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), della legge, il canone provinciale pieno. La parte conduttrice può comunicare successivamente, in ogni momento, la propria disponibilità al cambio di abitazione. L'offerta di cambio è a discrezionalità dell'ente locatore a norma di questo articolo. La maggiorazione del canone di locazione non viene più applicata a partire dalla data di accettazione dell'abitazione offerta in cambio. Se il cambio di abitazione non si perfeziona per motivi imputabili alla parte conduttrice la maggiorazione del canone di locazione viene applicata retroattivamente dalla data di accettazione.

#### Art. 23.

##### *Cambi di abitazione disposti d'ufficio*

1. Per effettuare i cambi di abitazione motivati da necessità comprovate la/il Presidente dell'IPES revoca l'abitazione in locazione occupata e contestualmente assegna un'abitazione adeguata nel Comune di residenza. In mancanza di un'abitazione adeguata nel Comune di residenza può essere assegnata un'abitazione nel territorio della Comunità comprensoriale del comune di residenza o del posto di lavoro.

2. Il rifiuto non giustificato del trasferimento nell'abitazione offerta in cambio è motivo di revoca ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera i), della legge. Il rifiuto è giustificato nei casi elencati all'art. 33, comma 10, del primo regolamento di esecuzione.

3. Se il cambio di abitazione è stato disposto per effettuare lavori di risanamento, al termine degli stessi è possibile richiedere il rientro nell'abitazione precedentemente occupata e risanata.

4. Se l'abitazione assegnata è stata adattata alle particolari esigenze di persone con disabilità e al momento del loro decesso o trasferimento le altre persone conviventi nell'abitazione hanno diritto alla permanenza nell'abitazione assegnata, alle persone conviventi è assegnata, se disponibile, un'altra abitazione in locazione. L'abitazione adattata deve essere liberata entro il termine fissato.

#### Art. 24.

##### *Occupazione dell'abitazione offerta in cambio e riconsegna dell'abitazione fin lì occupata*


1. Con l'offerta dell'abitazione è imposto alla parte conduttrice un termine perentorio di massimo trenta giorni entro il quale deve dichiarare se accetta l'abitazione offerta.

2. La/Il Presidente dell'IPES assegna all'assegnatario/assegnataria l'abitazione accettata e dispone la riconsegna dell'abitazione in locazione fin lì occupata entro trenta giorni dalla consegna dell'abitazione assegnata in cambio.

3. Se l'abitazione in locazione fin lì occupata viene riconsegnata libera da persone e oggetti entro il termine di cui al comma 2 il relativo canone di locazione viene riaccredito a decorrere dalla data di consegna dell'abitazione assegnata in cambio. Se la riconsegna dell'abitazione in locazione fin lì occupata non avviene entro il termine di cui al comma 2, per essa si applica, dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, il canone provinciale e si dispone la revoca come previsto dall'art. 15 della legge.

4. Se viene accettato il cambio di abitazione ai sensi dell'art. 22 o 23, alle parti conduttrici non è applicato alcun costo per le spese di ripristino dell'abitazione in locazione liberata, salvo se queste sono dovute a danneggiamento colposo, uso improprio o per l'asporto di oggetti abbandonati nell'abitazione.

5. Se l'assegnatario/assegnataria non si presenta senza giustificato motivo alla firma del contratto, ciò è equiparato alla non accettazione e comporta l'applicazione dell'art. 21, comma 6, dell'art. 22, comma 5, o dell'art. 23, comma 2, retroattivamente dalla data di accettazione.



## TITOLO III

CANONE DI LOCAZIONE E ALTRE SPESE  
A CARICO DELLA PARTE CONDUTTRICE

## Capo I

## NUOVI RAPPORTI DI LOCAZIONE

## Art. 25.

## Canone di locazione

1. Il canone di locazione è determinato annualmente sulla base:

a) del canone provinciale di locazione, che viene aumentato o diminuito in determinate circostanze;

b) delle persone inserite nell'elenco delle persone residenti;

c) del valore della situazione economica (di seguito denominato «VSE»), determinato ai sensi dell'art. 27.

2. Nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento di esecuzione le parti conduttrici perdono il diritto all'applicazione del canone sociale e del canone sostenibile e viene applicato il canone provinciale.

3. Nel caso di concessione in locazione di abitazioni ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge, il canone provinciale è ridotto della metà.

4. Il canone di locazione annuo viene aumentato in relazione alla classe CasaClima come segue:

a) la superficie utile abitabile di cui all'art. 26, moltiplicata per 2,00 euro in caso di classe CasaClima A o superiore;

b) la superficie utile abitabile di cui all'art. 26, moltiplicata per 1,00 euro in caso di classe CasaClima B.

5. Se l'ente locatore prende in locazione un'abitazione di proprietà non adeguata, ubicata in un comune della Provincia, il canone dovuto alla parte conduttrice viene compensato con quello dovuto dalla parte conduttrice per l'abitazione in locazione. Il canone dovuto alla parte conduttrice corrisponde al 75 per cento del canone provinciale dell'abitazione di proprietà, ma non può essere comunque superiore al canone sociale dovuto dalla parte conduttrice.

6. Se l'ente locatore rinuncia a locare l'abitazione di proprietà non adeguata, ubicata in un comune della Provincia, il canone di locazione dovuto per l'abitazione in locazione corrisponde al canone sociale determinato ai sensi dell'art. 28; tale canone non può però essere assolutamente inferiore al 75 per cento del canone provinciale dell'abitazione non locata.

7. In caso di cessione dell'abitazione non adeguata, il comma 5 o 6 si applica per cinque anni a decorrere dalla data di cessione.

8. In aggiunta al canone di locazione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'art. 31.

## Art. 26.

Superficie convenzionale, valore convenzionale  
e canone provinciale di locazione

1. La superficie convenzionale, il valore convenzionale e il canone provinciale di locazione vengono determinati in base all'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e applicando i criteri e coefficienti correttivi di cui ai seguenti commi.

2. Per la determinazione del canone provinciale di locazione il valore convenzionale dell'abitazione risulta dal costo di costruzione per metro quadrato, come definito ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, moltiplicato per la superficie convenzionale. L'importo così determinato è aumentato degli importi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

3. Se l'abitazione è completamente arredata, il canone provinciale determinato ai sensi dei commi 1 e 2 è maggiorato del 30 per cento.

4. Per la vetustà dell'abitazione si applica il seguente coefficiente correttivo:

a) dal primo anno e incluso il quinto anno dall'ultimazione dell'abitazione: coefficiente 1;

b) dal sesto anno fino al ventesimo anno dall'ultimazione: detrazione di 0,01 punti per ogni anno;

c) dal 21° anno fino al 50° anno dall'ultimazione: detrazione di 0,005 punti per ogni anno.

5. Se nell'abitazione vengono eseguiti lavori di recupero che abbiano per oggetto il risanamento completo, il restauro o la completa trasformazione ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere c) e d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, come anno di ultimazione vale quello nel quale i lavori citati sono terminati.

6. Per lo stato di conservazione e manutenzione dell'abitazione si applica il seguente coefficiente correttivo:

a) 1,00 se lo stato è normale;

b) 0,80 se lo stato è mediocre;

c) 0,60 se lo stato è scadente.

7. Per stabilire lo stato di conservazione e di manutenzione si considerano le seguenti parti dell'abitazione:

a) pavimenti;

b) pareti e soffitti;

c) serramenti e infissi;

d) impianti elettrici;

e) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;

f) impianto di riscaldamento;

nonché le seguenti parti comuni dell'edificio:

g) accessi, scale e ascensore;

h) facciate, coperture e parti comuni in generale.

8. Lo stato dell'abitazione si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre delle parti indicate al comma 7, delle quali due devono essere proprie dell'abitazione.



9. Lo stato dell'abitazione si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro delle parti indicate al comma 7, delle quali tre devono essere proprie dell'abitazione. In ogni caso lo stato dell'abitazione si considera scadente se l'abitazione non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente in cucina e nei servizi igienico-sanitari o se i servizi igienico-sanitari sono comuni a più abitazioni.

#### Art. 27.

##### *Valore della situazione economica*

1. In attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli interventi dell'edilizia residenziale pubblica e sociale sono considerati prestazioni di primo livello. In deroga all'art. 3/bis, comma 1, e successive modifiche, del succitato decreto per la determinazione del canone di locazione si considera la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP) del penultimo anno.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, per la determinazione del valore della situazione economica (VSE) ai fini del calcolo del canone di locazione sono considerati componenti del nucleo familiare tutte le persone inserite nell'elenco delle persone residenti, indipendentemente dal grado di parentela, salve le eccezioni previste dal presente regolamento di esecuzione.

3. In caso di ricovero definitivo della/del partner in una residenza per anziani, così come definito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, e successive modifiche, questa persona non viene considerata componente del nucleo familiare e il suo reddito non viene considerato per la determinazione del VSE.

4. In deroga all'art. 19, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il canone di locazione non è considerato tra gli elementi di riduzione del reddito.

5. Se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore a cui i minori sono stati affidati in via preliminare dichiara di non ricevere alcun importo a titolo di alimenti dall'altro genitore, pur essendovi quest'ultimo obbligato in forza di un titolo esecutivo, nel reddito non viene considerato alcun importo a titolo di alimenti, a condizione che l'interessata/l'interessato dimostri di essersi attivata/attivato inutilmente per ottenere quanto spettante. Se ciò non può essere dimostrato, si deve conteggiare quale entrata reddituale l'importo stabilito nel provvedimento dell'autorità giudiziaria a favore di ciascun figlio/ciascuna figlia.

6. Se l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio/la figlia o in mancanza di accordo sugli alimenti con l'altro genitore, si considera un importo mensile aggiuntivo di 250,00 euro a figlio/figlia fino al compimento del diciottesimo anno d'età. La suddetta disposizione non si applica in situazioni particolari e gravi, da comprovare adeguatamente.

7. Il patrimonio del nucleo familiare è costituito da:

a) il patrimonio immobiliare risultante dalla DURP di ciascuna/ciascun componente del nucleo familiare di cui al comma 2. Si considerano anche gli immobili di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. Il patrimonio immobiliare individuale così determinato è valutato nella misura del 20 per cento;

b) il patrimonio mobiliare risultante dalla DURP dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 2. I primi 20.000,00 euro di patrimonio mobiliare individuale sono esenti. Il patrimonio mobiliare individuale così determinato è valutato nella misura del 20 per cento.

8. Il VSE si calcola con un arrotondamento a due cifre decimali. L'arrotondamento si effettua ai sensi dell'art. 18 della legge.

9. Per la determinazione del VSE viene predisposto un questionario che viene trasmesso alle parti conduttrici e in cui queste devono dichiarare, per sé e per tutte le persone iscritte nell'elenco delle persone residenti, quanto segue:

a) cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, grado di parentela, stato civile;

b) eventuale titolarità di diritti reali su abitazioni;

c) che la DURP rilevante ai fini della determinazione del canone di locazione è stata presentata.

10. Il questionario di cui al comma 9 deve essere restituito, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, entro il termine prescritto. Le dichiarazioni sono fornite ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

11. In caso di accoglimento di persone nell'abitazione, i dati di cui al comma 9 devono essere comunicati nella domanda di accoglimento.

12. In caso di mancata presentazione del questionario di cui al comma 9, il canone di locazione per il rispettivo anno corrisponde al canone provinciale.

13. Entro il 28 febbraio successivo alla determinazione del canone di locazione, la parte conduttrice può presentare le sue osservazioni. Tali osservazioni vengono prese in esame entro sessanta giorni. In caso di accoglimento delle osservazioni, il canone viene rideterminato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso. Il rigetto, anche parziale, avviene con decreto della/del Presidente dell'IPES.

14. Se la documentazione per la determinazione del VSE del nucleo familiare viene presentata regolarmente solo nel corso dell'anno di applicazione del canone di locazione, il canone di locazione può essere rideterminato in misura pari a quella del canone sociale a decorrere dal mese successivo e per la rimanente parte dell'anno.

15. La parte conduttrice è obbligata a comunicare le variazioni avvenute nella proprietà o nel diritto d'usufrutto, d'uso e di abitazione su abitazioni entro trenta giorni.



## Art. 28.

*Canone sociale*

1. Per la determinazione del canone sociale si applica la seguente formula:

$$f = VSE / 3,73$$

2. In tale formula 3,73 corrisponde al VSE a partire dal quale il canone di locazione dovuto corrisponde al canone provinciale di locazione. La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE.

3. Il valore «f» si calcola con un arrotondamento a due cifre decimali. L'arrotondamento si effettua ai sensi dell'art. 18 della legge.

4. Per ogni figlia/figlio di età inferiore a 26 anni, purché convivente, il valore «f», determinato ai sensi del comma 1, viene ridotto di 0,1.

5. Il canone sociale risulta dal prodotto tra il canone provinciale di locazione e il valore «f», determinato in base ai commi precedenti. Nel caso in cui «f» sia pari o superiore a 1, il canone di locazione dovuto corrisponde al canone provinciale di locazione.

6. Il canone di locazione minimo è pari al 35 per cento del canone provinciale. Viene applicato ai nuclei familiari il cui canone sociale risulta inferiore a questa soglia.

7. In deroga al comma 6, nei casi previsti dall'art. 14, comma 1, della legge e dal presente regolamento di esecuzione, il canone di locazione minimo è pari al 15 per cento del canone provinciale e in ogni caso ammonta ad almeno 50,00 euro mensili.

8. Se la persona che si trasferisce nell'abitazione o la lascia dispone di un reddito o patrimonio rilevante ai fini del calcolo del canone di locazione, su richiesta della parte conduttrice o d'ufficio si procede alla rideterminazione del canone, anche durante il suo periodo di validità annuale.

9. Ai fini dell'applicazione del comma 4 del presente articolo e dell'art. 14, comma 1, della legge, per la determinazione del canone di locazione e nei casi di rideterminazione dello stesso si considera l'età delle persone interessate al 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce il canone.

10. La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE.

11. In caso di separazione e conseguente cancellazione dell'*ex partner* dall'elenco delle persone residenti, si considerano con decorrenza immediata gli alimenti di cui all'art. 27, commi 5 e 6.

## Art. 29.

*Riduzione del canone sociale*

1. In casi eccezionali di prolungata, involontaria, imprevedibile e consistente riduzione del VSE del nucleo familiare, può essere effettuata, su richiesta della parte conduttrice di un'abitazione a canone sociale, una riduzione del canone di locazione.

2. Per la determinazione della riduzione si considerano i redditi e le entrate risultanti ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio

2011, n. 2, e successive modifiche, nei tre mesi antecedenti alla presentazione della domanda, che devono essere in ogni caso successivi all'evento eccezionale.

3. Dai redditi e dalle entrate determinati ai sensi del comma 2 viene detratto un quarto delle detrazioni riportate nella DURP considerata per il calcolo del canone di locazione dell'anno solare.

4. Il patrimonio è valutato ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) il patrimonio immobiliare di ciascuna/ciascun componente del nucleo familiare rilevato con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda, come stabilito ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e considerando anche gli immobili di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto. Il patrimonio immobiliare individuale così determinato è valutato nella misura del 20 per cento;

b) il patrimonio mobiliare è valutato con riferimento alla giacenza media dei tre mesi considerati. Il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero. Dal patrimonio mobiliare è detratta una franchigia individuale pari a 5.000,00 euro. Il patrimonio mobiliare individuale così determinato è valutato nella misura del 20 per cento.

5. Per la determinazione del VSE, il reddito e il patrimonio rilevati ai sensi dei commi precedenti sono calcolati su dodici mesi.

6. Per la concessione della riduzione del canone di locazione, la riduzione deve ammontare a un importo minimo di 100,00 euro mensili. Il canone di locazione minimo dovuto corrisponde in ogni caso almeno al 15 per cento del canone provinciale e ammonta ad almeno 50,00 euro mensili.

7. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni. Il rigetto, anche parziale, avviene con decreto della/del Presidente dell'IPES.

8. Se nel frattempo si verifica un miglioramento della situazione reddituale del nucleo familiare, è necessario comunicarlo entro trenta giorni; ciò comporta l'applicazione del precedente canone di locazione a decorrere dal mese successivo al miglioramento.

## Art. 30.


*Canone sostenibile*

1. Il canone di locazione per abitazioni in locazione a canone sostenibile corrisponde al canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 28, commi da 1 a 5.

2. Nel caso in cui il VSE sia inferiore a 2,37, il canone di locazione dovuto corrisponde in ogni caso al canone di locazione calcolato ai sensi dell'art. 28 per un VSE di 2,37. Se il VSE è pari a 3,73, il canone di locazione dovuto corrisponde al canone provinciale.

3. Il canone sostenibile ha validità per tutto l'anno solare e non subisce alcuna modifica nel corso dell'anno, salvo le disposizioni di cui all'art. 15, comma 5, e all'art. 16, comma 4, della legge.

4. La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE.



## Art. 31.

*Oneri accessori a carico della parte conduttrice*

1. In aggiunta al canone di locazione, sono a carico della parte conduttrice gli oneri accessori relativi alla manutenzione ordinaria e alle riparazioni, ai servizi di custodia, di pulizia delle parti comuni, alla manutenzione degli spazi verdi e degli impianti tecnici, nonché le spese per consumi di riscaldamento, ascensore, energia elettrica, acqua, le tasse per le acque di scarico e per l'asporto dei rifiuti, il costo dell'assicurazione per la responsabilità civile e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali. Tali oneri accessori sono suddivisi e addebitati alle parti conduttrici in relazione alle leggi vigenti e agli usi.

2. Eventuali danneggiamenti all'immobile locato e a parti comuni, di cui non si riesca a individuare l'autore, sono a carico delle parti conduttrici.

*Capo II*

## RAPPORTI DI LOCAZIONE IN ESSERE

## Art. 32.

*Disciplina del canone per rapporti di locazione in essere*

1. Per quanto concerne i rapporti di locazione in essere e i nuovi rapporti di locazione instaurati a seguito della modifica dell'assegnazione a favore della/del partner nei casi previsti dall'art. 18, dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione si applicano le disposizioni dei titoli I e II dello stesso. Il canone di locazione è determinato in base alle disposizioni del presente capo.

2. Per gli effetti dell'art. 19, comma 6, l'assegnazione ha una durata di diciotto mesi a decorrere dalla data del decesso o del ricovero dell'assegnataria/assegnatario.

## Art. 33.

*Canone di locazione per rapporti di locazione in essere*

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto, per i rapporti di locazione in essere il canone per le abitazioni locate ai sensi del presente regolamento corrisponde al canone provinciale di cui all'art. 26.

2. Il canone di locazione per i rapporti di locazione in essere viene aumentato in relazione alla classe CasaClima, come previsto dall'art. 25, comma 4. Per le abitazioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già classificate nella classe CasaClima di cui all'art. 25, comma 4, si applica un aumento del rispettivo canone nella misura del 30 per cento per il 2024, del 50 per cento per il 2025, dell'80 per cento per il 2026 e del 100 per cento a partire dal 2027. Nel caso in cui la classificazione avvenga dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione, l'aumento si applica dal mese successivo.

3. Il canone di locazione dovuto dalla parte conduttrice di un'abitazione dell'edilizia sociale deve essere determinato entro un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento della capacità economica del nucleo familiare e non

deve comunque superare il canone provinciale. Il rispettivo canone di locazione, denominato di seguito canone sociale, viene determinato in base agli articoli 34, 35 e 36.

4. I nuclei familiari che occupano un'abitazione sottoutilizzata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge, e che non acconsentono ad un cambio di alloggio, devono pagare il canone provinciale per la superficie utile abitabile che eccede la misura indicata nella medesima disposizione della legge.

5. Se l'ente locatore prende in locazione un'abitazione di proprietà non adeguata, ubicata in un comune della provincia, il canone di locazione dovuto per l'abitazione in locazione viene compensato con il canone dovuto alla parte conduttrice. Il canone dovuto alla parte conduttrice corrisponde al 75 per cento del canone provinciale dell'abitazione di proprietà e non può essere comunque superiore al canone sociale dovuto dalla parte conduttrice.

6. Se l'ente locatore rinuncia a locare l'abitazione di proprietà non adeguata, ubicata in un comune della provincia, il canone di locazione dovuto per l'abitazione in locazione corrisponde al canone sociale determinato ai sensi dell'art. 28; tuttavia tale canone non può essere in nessun caso inferiore al 75 per cento del canone provinciale dell'abitazione non locata.

7. In caso di cessione dell'abitazione non adeguata, i commi 5 e 6 si applicano per cinque anni dalla data di cessione.

8. In aggiunta al canone di locazione sono dovuti dalla parte conduttrice gli oneri accessori di cui all'art. 31.

## Art. 34.


*Capacità economica*

1. Ai fini del calcolo del canone di locazione, nel valutare la capacità economica si considerano le seguenti entrate della parte conduttrice e delle persone con essa conviventi nell'abitazione:

- a) tutti i redditi soggetti all'imposta sul reddito;
- b) tutti i redditi non soggetti all'imposta sul reddito che sono a disposizione del nucleo familiare in modo continuativo, ad eccezione dei redditi di cui al comma 2.

2. Nella determinazione della capacità economica non si considerano:

- a) le indennità di cui all'art. 3, comma 1, numeri da 6 a 11, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
- b) l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;
- c) le borse di studio per studentesse e studenti, destinate a finanziarne il sostentamento al di fuori del nucleo familiare;
- d) le pensioni di guerra;
- e) le rendite INAIL;
- f) l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modifiche, a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;



g) i redditi esenti delle sportive e degli sportivi dilettanti;

h) il contributo al canone di locazione ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

3. I redditi dei discendenti conviventi con la parte conduttrice che non sono fiscalmente a carico di quest'ultima vengono calcolati al 60 per cento.

4. Per i componenti del nucleo familiare che dispongono esclusivamente di redditi da lavoro autonomo si considera comunque un reddito pari alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato/di una lavoratrice dipendente qualificata del settore di riferimento, fissata con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. Il reddito dei collaboratori delle imprese familiari è considerato come minimo nella misura risultante dall'applicazione del 75 per cento del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. Per i piccoli imprenditori agricoli il reddito è considerato nella misura risultante dall'applicazione del contratto collettivo per i salariati fissi del settore.

5. Se non è già considerato reddito da piccola impresa agricola, il reddito da proprietà fondiaria è considerato nella misura del 2,5 per cento del valore calcolato in applicazione degli importi stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 gennaio 2011, n. 2. Per i terreni affittati si calcola un reddito corrispondente al canone equo d'affitto stabilito dalla Commissione tecnica provinciale per la fissazione del canone equo d'affitto per fondi agrari ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modifiche.

6. Il reddito dei fabbricati corrisponde alla rendita catastale moltiplicata per sei. Nel caso di un edificio che il comune ha certificato come inabitabile, il valore così calcolato deve essere ridotto della metà. I fabbricati su cui grava un diritto reale non vengono considerati.

7. Nel caso di abitazioni che non sono disponibili a seguito di separazione o altro provvedimento giudiziario nell'ambito del diritto di famiglia non disposto per delitti di violenza domestica, il reddito dei fabbricati è valutato in base alla loro rendita catastale.

8. Se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore a cui i minori sono stati affidati in via preliminare dichiara di non ricevere alcun importo a titolo di alimenti dall'altro genitore, pur essendovi quest'ultimo obbligato in forza di un titolo esecutivo, nel reddito non viene considerato alcun importo a titolo di alimenti, a condizione che l'interessata/l'interessato dimostri di essersi attivata/attivato inutilmente per ottenere quanto spettante. Se ciò non può essere dimostrato, si deve conteggiare quale entrata reddituale l'importo stabilito nel provvedimento dell'autorità giudiziaria a favore di ciascun figlio/ciascuna figlia.

9. Se l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio/la figlia o in mancanza di accordo con l'altro genitore sugli alimenti, si considera un importo mensile aggiuntivo di 250,00 euro a figlio/figlia fino al compimento del diciottesimo anno d'età. La suddetta disposizione non si applica in situazioni particolari e gravi, da comprovare adeguatamente.

10. Le somme versate a titolo di alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, in esecuzione della sentenza o di un accordo, sono detratte dal reddito, a condizione che i relativi versamenti siano documentati. Le somme percepite a titolo di alimenti si sommano al reddito.

11. Se alla parte conduttrice o a un'altra/un altro componente del nucleo familiare sono affidati minorenni, ai fini della valutazione della capacità economica i compensi per l'affidamento concessi ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, sono considerati nella misura del 20 per cento.

12. Dal reddito complessivo della parte conduttrice e delle persone con essa conviventi, determinato ai sensi dei commi precedenti, sono detratte le seguenti quote di detrazione, commisurate alla quota base determinata dalla Giunta provinciale in attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche:

a) il 60 per cento della quota base:

- 1) per la parte conduttrice stessa;
- 2) per la/il partner;

b) il 120 per cento della quota base:

- 1) per ogni discendente fiscalmente a carico;
- 2) per ogni figlio studente/figlia studentessa fiscalmente non a loro carico, il cui reddito proviene esclusivamente da lavoro durante le ferie;

c) 100 per cento della quota base:

1) per ogni figlia invalida/figlio invalido, anche se fiscalmente non a loro carico, per la/il quale la diminuzione della capacità lavorativa è di almeno il 74 per cento;

2) per gli ascendenti invalidi della parte conduttrice, anche se fiscalmente non a loro carico, per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è di almeno il 74 per cento;

3) per gli ascendenti invalidi della/del partner, anche se fiscalmente non a loro carico, per i quali la diminuzione della capacità lavorativa è di almeno il 74 per cento;

4) per gli ascendenti ultrasessantacinquenni della parte conduttrice e della/del partner;


d) il 36 per cento della quota base per ogni ulteriore persona convivente con la parte conduttrice, esclusi i discendenti di cui al comma 3.

13. Se alla formazione dei redditi predetti concorrono redditi da lavoro dipendente, una volta effettuata la detrazione delle quote di cui al comma 12, questi vengono considerati nella misura del 75 per cento. Lo stesso vale per i redditi da pensione per invalidi civili e i redditi da collaborazione coordinata e continuativa.

14. Ai fini della determinazione della capacità economica viene predisposto un questionario in cui le parti conduttrici devono fornire, per sé e per tutte le persone indicate nell'elenco delle persone residenti, i seguenti dati:

a) cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, grado di parentela e stato civile;

b) diritti di proprietà o reali su una qualsiasi abitazione, su altri beni immobili iscritti in pubblici registri, con la loro descrizione;



c) reddito percepito nell'anno precedente. 15. In caso di accoglimento di persone nell'abitazione, i dati di cui al comma 14 devono essere comunicati nella domanda di accoglimento.

16. Le indicazioni contenute nel questionario devono essere fornite ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

17. Per le parti conduttrici che omettono di presentare la documentazione richiesta concernente il reddito familiare complessivo, il canone di locazione è determinato per la durata di un anno nella misura del canone provinciale. Se la documentazione per la valutazione della capacità economica del nucleo familiare viene regolarmente presentata successivamente all'imposizione del canone, il canone di locazione può essere rideterminato nella misura del canone sociale a decorrere dal mese successivo alla presentazione della documentazione e per la rimanente parte dell'anno, tenuto conto dell'effettiva capacità economica del nucleo familiare.

18. In caso di ricovero definitivo della/del partner in una residenza per anziani, come definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, e successive modifiche, il suo reddito e le rispettive detrazioni non vengono considerati ai fini della determinazione della capacità economica.

19. La parte conduttrice è obbligata a comunicare le variazioni avvenute nella proprietà o nel diritto d'usufrutto, d'uso o di abitazione su abitazioni entro trenta giorni.

#### Art. 35.

##### *Disciplina del canone sociale per rapporti di locazione in essere*

1. Il canone sociale per i rapporti di locazione in essere è calcolato in base alle dichiarazioni rese annualmente dalla parte conduttrice nel questionario di cui all'art. 34, comma 14. Il canone così determinato è denominato «canone sociale».

2. Il canone determinato ha validità per l'anno solare, salva la sua rideterminazione nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento di esecuzione.

3. Per la determinazione del canone sociale si applica la seguente formula:

$$x = \frac{15 \times d}{D} + 10$$

dove:

x = la percentuale della capacità economica

d = la capacità economica accertata ai sensi dell'art. 34; se a causa delle quote di detrazione la capacità economica è negativa, si assume un valore pari a zero

15 = la differenza tra la percentuale minima e massima

D = la fascia di reddito determinata ai sensi dell'art. 36

10 = la percentuale minima

4. Il canone sociale risulta dal prodotto tra la capacità economica accertata ai sensi dell'art. 34 e la percentuale della capacità economica determinata ai sensi del comma 3.

5. Se, a causa del concorso dei redditi dei discendenti conviventi, la capacità economica è superiore all'importo fissato per la fascia di reddito determinata ai sensi dell'art. 36, il canone dovuto corrisponde al 25 per cento della capacità economica, ma non può essere comunque superiore al canone provinciale.

6. Il canone minimo ammonta a 50,00 euro mensili. Ai nuclei familiari il cui canone sociale risulta inferiore al canone minimo si applica il canone minimo. Questo comma si applica esclusivamente alle abitazioni di proprietà dell'IPES o da questo assunte in gestione, nonché alle abitazioni di proprietà di enti pubblici.

7. Su richiesta della parte conduttrice o d'ufficio, si procede anche durante l'anno alla rideterminazione del canone sociale, se cambia il numero delle persone iscritte nell'elenco delle persone residenti che dispongono di un reddito.

8. In caso di separazione e conseguente cancellazione dell'*ex partner* dall'elenco delle persone residenti, si considerano da subito gli alimenti di cui all'art. 34, commi 8 e 9.

9. La rideterminazione del canone sociale può essere effettuata anche in casi eccezionali di consistente riduzione di almeno il 35 per cento della capacità economica del nucleo familiare. Per la determinazione della riduzione vengono considerati i redditi e le entrate spettanti nei tre mesi antecedenti alla presentazione della domanda, che però devono essere in ogni caso successivi all'evento eccezionale. Per la concessione della riduzione del canone di locazione, la riduzione deve ammontare a un importo minimo di 100,00 euro mensili. Il canone di locazione minimo dovuto corrisponde al 15 per cento del canone provinciale e ammonta ad almeno 50,00 euro mensili.

10. Per la rideterminazione del canone di locazione di cui al comma 9, il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni. Il rigetto, anche parziale, avviene con decreto della/del Presidente dell'IPES.

11. Se è stata effettuata una rideterminazione del canone di locazione ai sensi del comma 9 e nel frattempo si verifica un miglioramento della situazione reddituale del nucleo familiare, è necessario comunicarlo entro trenta giorni; ciò comporta l'applicazione del precedente canone di locazione a decorrere dal mese successivo al miglioramento.

#### Art. 36.


##### *Valutazione delle fasce di reddito*

1. Per gli effetti del presente capo la fascia di reddito per i redditi dell'anno 2021 è fissata a 33.300,00 euro. Al fine della valutazione della fascia di reddito sono considerati i redditi come calcolati ai sensi dell'art. 34, commi da 1 a 11, delle seguenti persone:

a) della parte conduttrice;

b) della/del partner, salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 16;

c) dei figli/delle figlie maggiorenni delle persone di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di età, purché figuranti nell'elenco delle persone residenti e fiscalmente a loro carico;



d) delle/dei minorenni in affidamento giudiziale a tempo pieno presso una delle persone di cui alle lettere a) e b);

e) dei figli/delle figlie di una delle persone di cui alle lettere a) e b), purché figuranti nell'elenco delle persone residenti, con invalidità civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, con cecità civile o sordità, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) dei genitori di una delle persone di cui alle lettere a) e b), purché inseriti da almeno due anni nell'elenco delle persone residenti;

g) dei fratelli e delle sorelle di una delle persone di cui alle lettere a) e b), purché inseriti da almeno due anni nell'elenco delle persone residenti e con invalidità civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, con cecità civile o sordità, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Ai fini dell'inquadramento nelle fasce di reddito, il reddito complessivo lordo del nucleo familiare per l'anno 2021 è diminuito di 13.600,00 euro per la/il partner, di 5.000,00 euro per la prima figlia/il primo figlio a carico, di 5.500,00 euro per la seconda figlia/il secondo figlio a carico e di 6.500,00 euro per ogni ulteriore figlio/figlia a carico. Per i nuclei monoparentali con figlie/figli a carico, il reddito lordo è diminuito di 9.300,00 euro per la prima figlia/il primo figlio a carico.

3. Se alla formazione dei redditi predetti concorrono redditi da lavoro dipendente, questi vengono considerati nella misura del 75 per cento. Lo stesso vale per i redditi da pensione per invalidi civili e i redditi da collaborazione coordinata e continuativa.

4. La Giunta provinciale provvede annualmente ad adeguare i limiti di reddito, anche ai sensi dell'art. 39, e le relative quote di detrazione, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del Comune di Bolzano rilevate dall'ASTAT tra il mese di settembre dell'anno precedente e il mese di settembre dell'anno in corso.

#### Art. 37.

##### *Rapporti di locazione in essere al canone provinciale*

1. Il canone provinciale dovuto è determinato in base all'art. 26 del presente regolamento di esecuzione e viene aumentato in relazione alla classe CasaClima, come previsto dall'art. 33, comma 2. In aggiunta al canone di locazione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'art. 31.

#### Art. 38.

##### *Rapporti di locazione in essere ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13*

1. Per i rapporti di locazione in essere ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, il canone di locazione di cui all'art. 26 è ridotto della metà. Se del caso viene applicata la maggiorazione per la classe CasaClima, come previsto dall'art. 33, comma 2. In aggiunta al canone di locazione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'art. 31.

#### Art. 39.

##### *Rapporti di locazione in essere per il «ceto medio»*

1. Per i rapporti di locazione in essere ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 20 settembre 2010, il canone provinciale viene determinato ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento di esecuzione. Se del caso viene applicata la maggiorazione per la classe CasaClima, come previsto dall'art. 33, comma 2. In aggiunta al canone di locazione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'art. 31.

2. Ai fini del calcolo del canone mensile ai sensi del punto 3, lettera b), della deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 20 settembre 2010, le fasce di reddito, determinate ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento, per i redditi dell'anno 2021 sono così fissate:

- a) prima fascia di reddito fino a 24.500,00 euro;
- b) seconda fascia di reddito fino a 33.300,00 euro;
- c) terza fascia di reddito fino a 39.800,00 euro;
- d) quarta fascia di reddito fino a 47.800,00 euro;
- e) quinta fascia di reddito fino a 61.500,00 euro.

3. Le parti conduttrici possono richiedere che, alla scadenza, il loro rapporto di locazione venga trasformato in un rapporto di locazione a canone sostenibile ai sensi del presente regolamento di esecuzione.

#### TITOLO IV NORME FINALI

##### *Capo I*

##### NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE


#### Art. 40.

##### *Norme transitorie*

1. In caso di decesso, ricovero definitivo in una residenza per anziani o trasferimento fuori provincia della parte conduttrice prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione, la successione avviene ai sensi dell'art. 107 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

2. In attuazione dell'art. 21, comma 5, della legge, le persone assegnatarie che al momento dell'entrata in vigore della legge sono titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno del proprio nucleo familiare fuori provincia, possono richiedere di continuare ad occupare l'abitazione in locazione a canone sociale fino al 31 dicembre 2024. Se sono in possesso dei requisiti per l'assegnazione di un alloggio a canone sostenibile, l'IPES può instaurare con questi un rapporto di locazione a canone sostenibile a partire dal 1° gennaio 2025. La/il Presidente dell'IPES emana i relativi provvedimenti.

3. I canoni di locazione applicati per l'anno solare alla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione rimangono invariati per la rimanente parte dell'anno solare, salva la rideterminazione prevista dalla legge o dal presente regolamento di esecuzione.



## Art. 41.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 agosto 2023

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

23R00483

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 agosto 2023, n. 29.

**Terzo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5 - edilizia residenziale pubblica e sociale: Case albergo per determinati gruppi di persone.**

*(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 31 agosto 2023 - Sez. Gen.)*

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 8 agosto 2023, n. 671;

EMANA  
il seguente regolamento:

*Capo I*

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Ambito di applicazione e disposizioni generali*

1. Il presente regolamento d'esecuzione disciplina, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, e successive modifiche, di seguito denominata «legge», l'ammissione e la permanenza di determinati gruppi di persone nelle case albergo dell'IPES di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge, nonché la gestione dei relativi rapporti di locazione.

2. Per le domande previste dal presente regolamento di esecuzione il silenzio dell'amministrazione non equivale a provvedimento di accoglimento.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) e g), della legge, ai fini e per gli effetti del

presente regolamento di esecuzione valgono le seguenti definizioni:

a) case albergo: le strutture alloggiative con le caratteristiche di cui all'art. 3 destinate a dare temporaneamente alloggio ai gruppi di persone individuati dal presente regolamento;

b) elenchi cronologici: elenchi progressivi delle domande presentate che soddisfano i requisiti di ammissione di cui al presente regolamento, suddivisi per comune e gruppo di persone;

c) abitazione facilmente raggiungibile alloggio che non disti più di 40 chilometri dal posto di lavoro. Se l'alloggio o il posto di lavoro si trovano a più di 1000 metri di altitudine, la suddetta distanza è ridotta a 30 chilometri.

d) primo regolamento di esecuzione: il regolamento di esecuzione alla legge relativo all'assegnazione in locazione di abitazioni pubbliche e sociali;

e) secondo regolamento di esecuzione: il regolamento di esecuzione alla legge relativo alla gestione del rapporto di locazione delle abitazioni pubbliche e sociali.

## Art. 3.

*Caratteristiche delle strutture alloggiative*

1. Possono essere destinati a casa albergo un intero edificio o singoli alloggi.

2. Le strutture alloggiative offrono una sistemazione dignitosa e a pagamento.

3. Le strutture alloggiative consistono in posti letto o miniappartamenti, sono ammobiliate e offrono servizi collettivi in grado di soddisfare le esigenze alloggiative dei locatari/delle locatarie nonché appositi servizi sanitari e angoli cottura, anche in comune.

4. Nelle singole strutture alloggiative un posto letto/miniappartamento può essere destinato alla realizzazione di un servizio di portineria.

*Capo II*

CASE ALBERGO PER LAVORATORI E LAVORATRICI


## Art. 4.

*Requisiti di ammissione*

1. Alle case albergo per lavoratori e lavoratrici possono essere ammessi lavoratori e lavoratrici come definiti al comma 2.

2. Sono considerati lavoratori/lavoratrici le persone che, in Alto Adige, sono titolari di un regolare contratto di lavoro o contratto di tirocinio retribuito o svolgono una regolare attività professionale di tipo autonomo o seguono un progetto di inserimento lavorativo o sono iscritte nelle liste di collocamento da non più di otto mesi, purché al momento dell'iscrizione abbiano avuto per un anno un regolare rapporto di lavoro in Provincia di Bolzano.

3. La Giunta provinciale può destinare un determinato numero di posti all'interno delle case albergo alla sistemazione di determinate categorie professionali di lavoro.



ratori/lavoratrici di cui al comma 2 oppure a studenti/studentesse ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b).

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il/la richiedente, al momento della presentazione della domanda di ammissione, deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere una persona singola che ha compiuto i diciotto anni;

b) essere cittadino italiano/cittadina italiana o cittadino/cittadina di un altro Stato membro dell'Unione europea o di Stati terzi oppure apolide e regolarmente soggiornante nel territorio provinciale per motivi diversi dal turismo;

c) non essere titolare del diritto di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione su di un'abitazione adeguata e facilmente raggiungibile né aver ceduto un tale diritto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda;

d) rispettare quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera e), della legge;

e) il valore della situazione economica (VSE), come determinato ai sensi del presente articolo, non può essere superiore a 4,46;

f) non aver rifiutato un posto letto/miniappartamento nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, salvo il caso di rinuncia scritta al posto letto/miniappartamento per giustificati motivi;

g) non aver subito un provvedimento di riconsegna del posto letto/miniappartamento ai sensi dell'art. 11, comma 3, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda.

5. In attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli interventi dell'edilizia residenziale pubblica e sociale sono considerati prestazioni di primo livello.

6. In deroga a quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, per l'individuazione del VSE si considera componente del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge, il solo richiedente/la sola richiedente.

7. Il patrimonio del/della richiedente è costituito da:

a) il patrimonio immobiliare risultante dalla DURP. Si tiene conto anche degli immobili di cui all'art. 23, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. Il patrimonio immobiliare così determinato è valutato nella misura del 20 per cento;

b) il patrimonio mobiliare risultante dalla DURP. I primi 20.000,00 euro di patrimonio mobiliare sono esenti. Il patrimonio mobiliare così determinato è valutato nella misura del 20 per cento.

8. Ai fini della determinazione della scala di equivalenza viene esclusivamente considerato il valore per una persona di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

9. Se il reddito netto della «dichiarazione unificata di reddito e patrimonio» (DURP) presa in considerazione, senza applicare i correttivi ai sensi degli articoli 14, 15 e

16 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, risulta inferiore al fabbisogno annuale del nucleo familiare, come stabilito ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, il/la richiedente deve dimostrare di essere in grado di sostenere gli obblighi finanziari derivanti dal rapporto di locazione. Qualora non possa dimostrarlo, la domanda non potrà essere inserita nell'elenco cronologico.

#### Art. 5.

##### *Durata della permanenza*

1. La permanenza nelle case albergo è a tempo determinato e non può superare gli otto anni, salvo il caso in cui risultino posti liberi per mancanza di domande.

#### Art. 6.

##### *Presentazione delle domande*

1. Le domande di ammissione in una casa albergo, corredate della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti, possono essere presentate all'IPES nel corso di tutto l'anno.

2. Nella domanda dovrà essere indicato l'indirizzo, anche elettronico, per le comunicazioni da eseguirsi al/alla richiedente. Il cambio dell'indirizzo dovrà essere comunicato dal/dalla richiedente all'IPES entro 30 giorni, a pena della cancellazione dall'elenco cronologico.

#### Art. 7.

##### *Inserimento negli elenchi cronologici*

1. Le domande sono inserite negli elenchi cronologici secondo l'ordine di presentazione.

2. Gli elenchi cronologici delle domande ammissibili e la lista di tutte le domande da escludere sono sottoposte al/alla Presidente dell'IPES almeno ogni quattro mesi per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 8, della legge. Gli elenchi cronologici approvati sono pubblicati nell'albo pretorio digitale dell'IPES.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di centoventi giorni.


#### Art. 8.

##### *Ammissione al posto letto/miniappartamento e relativa consegna*

1. I/Le richiedenti vengono ammessi ai posti letto/miniappartamenti disponibili secondo l'ordine degli elenchi cronologici approvati.

2. Al fine di garantire un'ordinata e pacifica convivenza all'interno di una stessa struttura alloggiativa, anche con riferimento alla diversità culturale, religiosa o etnica dei/delle richiedenti, l'IPES può derogare con provvedimento motivato all'ordine cronologico di ammissione.

3. Contestualmente all'offerta del posto letto/miniappartamento viene assegnato un termine di massimo trenta giorni entro il quale il/la richiedente deve dichiarare, a



pena di decadenza, di accettare il posto letto/miniappartamento offerto.

4. Prima della consegna del posto letto/miniappartamento, il/la richiedente consegna la ricevuta di versamento della cauzione, pari a tre mensilità del canone di locazione e degli oneri accessori, come calcolati ai sensi dell'art. 9. Viene inoltre presentata copia di un documento, con il quale sia possibile accertare la sua identità sia al momento della consegna sia durante la sua permanenza.

5. L'IPES comunica al/alla richiedente le modalità della consegna del posto letto/miniappartamento, assegnando un termine di quindici giorni per l'occupazione dello stesso. Su richiesta motivata può essere concessa una proroga di quindici giorni.

6. Chi non accetta il posto letto/miniappartamento entro il termine di cui al comma 3 viene cancellato dall'elenco cronologico e potrà presentare una nuova domanda solo decorsi tre anni, salvo il caso di rinuncia al posto letto/miniappartamento in forma scritta per giustificati motivi. Equivalgono a mancata accettazione l'inadempimento degli obblighi di cui al comma 4 e la mancata occupazione del posto letto/miniappartamento entro il termine di cui al comma 5.

7. Il posto letto/miniappartamento e le superfici di pertinenza sono strettamente personali e non possono essere ceduti a terzi. Non è consentito dare alloggio a persone esterne, anche se legate alla parte conduttrice da rapporti di parentela o amicizia.

8. L'IPES disciplina nel regolamento interno le modalità e gli orari di accesso di persone esterne all'edificio.

#### Art. 9.

##### *Canone di locazione e oneri accessori*

1. Ogni anno l'IPES fissa anticipatamente, per ogni singola struttura, il canone di locazione, a cui si aggiungono gli oneri accessori.

2. Il canone di locazione è determinato nell'ammontare del canone provinciale di cui all'art. 26 del secondo regolamento di esecuzione, aumentato del 30 per cento in quanto le case albergo sono completamente ammobiliate. Il canone di locazione annuo viene aumentato in relazione alla classe CasaClima ai sensi dell'art. 25, comma 4, del secondo regolamento di esecuzione. Il canone di locazione posto a carico della singola parte conduttrice è determinato in base alla superficie convenzionale per ogni singolo posto letto/miniappartamento in proporzione all'edificio.

3. Gli oneri accessori relativi alle spese di cui all'art. 31, comma 1, del secondo regolamento di esecuzione posti a carico della singola parte conduttrice risultano dall'ammontare complessivo delle spese preventivate per l'edificio ripartito in base alla superficie convenzionale del singolo posto letto/miniappartamento. Non viene effettuato alcun conguaglio.

4. Sono inoltre a carico delle parti conduttrici eventuali danneggiamenti a parti comuni, di cui non si riesca a individuare l'autore/l'autrice.

#### Art. 10.

##### *Cambio del posto letto/miniappartamento*

1. L'IPES può autorizzare o disporre d'ufficio il cambio di posto letto/miniappartamento, qualora lo ritenga opportuno soprattutto al fine di assicurare una convivenza ordinata e pacifica.

2. Il cambio di posto letto/miniappartamento può essere autorizzato purché non sussista morosità e sussistano le condizioni per la permanenza di cui all'art. 11.

#### Art. 11.

##### *Condizioni per la permanenza e procedura di riconsegna del posto letto/miniappartamento*

1. Sono condizioni per la permanenza nella casa albergo:

a) il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4, comma 4, lettere b) e c);

c) il non incorrere in nessuna delle fattispecie di seguito elencate:

1) condanna di primo grado in sede penale per i delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

2) abuso di sostanze stupefacenti o l'abuso di sostanze alcoliche che si riveli molesto per le altre persone all'interno dell'edificio - in entrambi i casi previa contestazione per tre volte per iscritto;

3) detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, comprovati da comunicazione scritta dell'autorità giudiziaria;

4) reiterata o grave violazione del regolamento interno. La violazione reiterata sussiste in caso di mancata cessazione della stessa nonostante diffida ripetuta per tre volte;

5) morosità accertata nel pagamento di due mensilità del canone di locazione;

6) assenza per oltre trenta giorni consecutivi, non precedentemente comunicata e motivata;


7) cessione del posto letto/miniappartamento o delle superfici di pertinenza a terzi;

8) ripetuta aggressione di altre persone all'interno dell'edificio, dopo due intimazioni scritte a desistere da tale condotta;

9) uso per scopi illeciti o abuso nel godimento del posto letto/miniappartamento, delle superfici di pertinenza o degli spazi comuni;

10) comportamento ingiurioso nei confronti del personale IPES, del personale di un eventuale altro ente gestore o del personale addetto alla custodia della casa albergo, dopo due intimazioni scritte a desistere da tale condotta;

11) aver dato o dare alloggio a persone esterne, anche se legate da rapporti di parentela o di amicizia con la parte conduttrice.



12) superamento della durata massima della permanenza stabilita ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. Fatti salvi i posti destinati a determinate categorie professionali ai sensi dell'art. 4, comma 3, quanto previsto dal comma 1, lettera a), non si applica alle persone che hanno compiuto sessantacinque anni e alle persone dichiarate inabili al lavoro come definite dall'art. 4, comma 5, del primo regolamento di esecuzione.

3. Al venir meno delle condizioni di permanenza stabilite ai sensi del comma 1 viene avviata la procedura di riconsegna del posto letto/minialloggio e fissato un termine non superiore a quindici giorni per la riconsegna volontaria del posto letto/miniappartamento o la presentazione di controdeduzioni o, ove possibile, l'eliminazione delle fattispecie contestate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 o qualora le controdeduzioni non vengano accolte, viene disposta la riconsegna del posto letto/minialloggio alla data fissata nel relativo provvedimento, con applicazione delle relative conseguenze legali.

5. Eventuali oggetti lasciati nella casa albergo sono da considerarsi abbandonati e vengono smaltiti con l'addebito dei costi.

### Capo III

CASA ALBERGO PER LAVORATORI/LAVORATRICI E STUDENTI/  
STUDENTESSE DEL GRUPPO LINGUISTICO LADINO

#### Art. 12.

«Ciasa por i Ladins»

1. La casa albergo per lavoratori/lavoratrici e studenti/studentesse del gruppo linguistico ladino, realizzata nel Comune di Bolzano in via Novacella, denominata «Ciasa por i Ladins», comprende trentadue minialloggi e vani comuni.

2. La Ciasa por i Ladins è utilizzata per la sistemazione temporanea di persone maggiorenni che appartengono al gruppo linguistico ladino e che, in deroga all'art. 4, commi 1 e 2, soddisfano alternativamente i seguenti requisiti:

a) sono titolari nel Comune di Bolzano o in un comune limitrofo di un regolare contratto di lavoro o svolgono una regolare attività professionale di tipo autonomo o seguono un progetto di inserimento lavorativo oppure sono iscritte nelle liste di collocamento da non più di otto mesi, purché al momento dell'iscrizione abbiano avuto per un anno un regolare rapporto di lavoro nel Comune di Bolzano o in un comune limitrofo;

b) sono iscritte e studiano presso la Libera Università di Bolzano o presso la Scuola superiore provinciale «Claudiana» e non hanno superato da più di due anni la durata legale degli studi.

3. L'appartenenza al gruppo linguistico ladino va comprovata con la presentazione della dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al relativo gruppo linguistico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

4. Se il posto letto si trova in un alloggio collettivo, il/la richiedente può chiedere di essere ammesso/ammessa ad esso insieme ad altro/altra richiedente compreso/compresa nell'elenco cronologico approvato.

5. Sono condizioni per la permanenza nella casa albergo:

a) il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui al comma 2 del presente articolo e all'art. 4, comma 4, lettere b) e c);

b) il non incorrere in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lettera c).

6. In assenza di richiedenti del gruppo linguistico ladino, ai posti letto/miniappartamenti disponibili possono essere ammesse/ammessi richiedenti di altri elenchi cronologici per case albergo ai sensi del presente regolamento di esecuzione.

7. Salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II.

### Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 13.

Norme transitorie

1. Per quanto concerne i rapporti di locazione in essere ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 22 novembre 2010, n. 1860, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla predetta deliberazione.

2. Per quanto concerne i rapporti di locazione in essere ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 22 novembre 2010, n. 1858, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla predetta deliberazione.

3. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione e già inserite nell'elenco cronologico conservano la rispettiva posizione nel suddetto elenco. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione e non ancora valutate, sono valutate in base ai requisiti vigenti al momento della presentazione della domanda e inserite nel citato elenco in ordine cronologico. L'ammissione alla casa albergo avviene ai sensi del presente regolamento di esecuzione.

#### Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 agosto 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00484



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
12 settembre 2023, n. 0154/Pres.

**Regolamento concernente il funzionamento dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 27 settembre 2023).*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base);

Ricordato che la norma citata istituisce l'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia;

Richiamato in particolare l'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 22/2019, che demanda ad un regolamento regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco e i casi di sospensione e cancellazione dal medesimo;

Richiamato altresì l'art. 18, comma 1, della predetta legge regionale, che prevede l'approvazione di un regolamento regionale per la disciplina degli interventi previsti ai Capi I, II e III del Titolo II;

Visto il testo del «Regolamento concernente il funzionamento dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base)»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1363 del 1° settembre 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente il funzionamento dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle

scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

**Regolamento concernente il funzionamento dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base).**

*(Omissis).*

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), di seguito legge, disciplina il funzionamento dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia.


2. In particolare, il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 18, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge:

*a)* le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, di seguito elenco, e di conferma del mantenimento dell'iscrizione per gli anni successivi a quello di prima iscrizione, nonché i casi di sospensione e cancellazione dall'elenco;

*b)* il contenuto dei bandi di cui agli articoli 6, 10 e 15 della legge;

*c)* le modalità di presentazione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità, le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione relativamente agli interventi disciplinati ai Capi I, II e III del Titolo II della legge;

*d)* con riferimento agli interventi previsti dal Capo III del Titolo II della legge anche i criteri e i parametri di valutazione dei progetti e i relativi punteggi, l'importo massimo del contributo concedibile, le modalità di eventuale cofinanziamento e i termini di rendicontazione.



## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) insegnamento principale di strumento e canto: l'insegnamento della singola materia di indirizzo caratterizzante il percorso di studio di ciascun allievo, che si compie attraverso un corso di studio;

b) insegnamento di discipline collegate: l'insegnamento delle singole materie non di indirizzo previste dal percorso di studi a completamento dell'insegnamento principale di strumento e canto;

c) corso di studio: una serie di lezioni dedicate all'insegnamento principale di strumento e canto e alle relative discipline collegate, svolte con cadenza regolare nell'arco dell'anno scolastico di riferimento;

d) durata del corso di studio: l'arco di tempo di svolgimento dell'attività didattica musicale di base, strutturata in almeno ventiquattro lezioni per ogni allievo iscritto distribuite nel corso dell'anno scolastico;

e) arco temporale di riferimento dei corsi di studio pre-AFAM: il periodo di svolgimento dei corsi previsti al Capo I del Titolo II della legge, coincidente con l'intervallo di tempo compreso tra il 1° settembre di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo;

f) arco temporale di riferimento dei corsi di studio liberi: il periodo di svolgimento dei corsi previsti al Capo II del Titolo II della legge, coincidente con l'intervallo di tempo compreso tra il 1° settembre di un anno e il 31 agosto dell'anno successivo;

g) regolamento di funzionamento della scuola non statale di musica: l'insieme di disposizioni che disciplinano l'attività organizzativa e didattica della scuola non statale di musica, regolamentando aspetti quali sedi, funzioni di segreteria, orari di apertura, organi, incarichi di direttori e docenti, descrizione e durata dei corsi, modalità di iscrizione, costi, saggi ed esami, utilizzo di strumenti musicali e materiali didattici.

## Art. 3.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco gli enti gestori delle scuole non statali di musica che svolgono le attività didattiche musicali di base previste dalla legge, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge esclusivamente gli enti gestori delle scuole non statali di musica iscritte all'elenco.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge esclusivamente le associazioni di rete costituite ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge tra enti gestori di scuole non statali di musica e in possesso dei requisiti previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo alla data della presentazione della domanda.

## Art. 4.

*Attuazione degli interventi*

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi è il servizio competente in materia di istruzione, di seguito servizio, che provvede, per l'istituzione dell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, della legge, sulla base di un avviso emanato annualmente e, per gli interventi disciplinati dall'art. 6, comma 1, dall'art. 10, comma 1, e dall'art. 15, comma 1, della legge, sulla base di bandi emanati periodicamente.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE NON STATALI DI MUSICA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

## Art. 5.

*Istituzione dell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia*

1. L'elenco è istituito presso il servizio e viene pubblicato nella sezione dedicata alle scuole non statali di musica del sito internet istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. All'elenco possono iscriversi gli enti gestori delle scuole non statali di musica in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, commi 3 e 4, della legge che svolgano attività didattica musicale di base.

3. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria al fine di poter beneficiare dei contributi per la realizzazione degli interventi disciplinati ai Capi I e II del Titolo II della legge.

4. Le comunicazioni tra gli enti interessati ad iscriversi all'elenco ed il servizio vengono scambiate mediante posta elettronica certificata (di seguito pec) da inviarsi all'indirizzo indicato nell'avviso.

5. L'avvio del procedimento di iscrizione è pubblicato sul sito web istituzionale della regione, nella sezione dedicata alle scuole non statali di musica. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.

## Art. 6.

*Termini e modalità di presentazione della domanda di iscrizione*

1. Il direttore del servizio emana entro il 30 settembre di ciascun anno apposito avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli-Venezia Giulia, di seguito avviso, con la relativa modulistica.

2. L'avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e sul sito internet istituzionale.

3. Gli enti interessati all'iscrizione nell'elenco presentano domanda al servizio dal 1° al 31 ottobre di ciascun anno, esclusivamente tramite pec dell'ente gestore ovvero mediante il sistema informatico regionale dedicato, secondo quanto indicato nell'avviso.

4. La domanda è redatta su modulistica conforme a quella approvata con l'avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e inviata al servizio completa della seguente documentazione, prevista a pena di inammissibilità:

a) qualora non già in possesso del servizio, copia di atto costitutivo e statuto dell'ente richiedente in cui lo svolgimento dell'attività didattica musicale di base sul territorio regionale sia indicato tra le attività volte al conseguimento dei fini istituzionali e, in caso di variazioni intervenute successivamente, copia dello statuto vigente e dell'atto con cui le modifiche sono state adottate dall'organo competente in base allo statuto;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante il possesso dei requisiti previsti all'art. 3, commi 3 e 4, della legge alla data di presentazione della domanda per l'anno scolastico di riferimento.

5. Alla domanda deve essere inoltre allegata la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente:

a) copia del regolamento di funzionamento della scuola non statale di musica e dell'atto con cui è stato adottato dall'organo competente in base allo statuto;

b) copia degli atti con cui l'organo competente in base allo statuto ha deliberato di avviare la gestione della scuola non statale di musica per l'anno scolastico di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;


c) copia del bilancio preventivo dell'ente gestore dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda e copia dei bilanci consuntivi dei tre anni precedenti, unitamente ad un estratto del verbale di approvazione degli stessi da parte dell'organo competente in base allo statuto;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta su modulistica conforme a quella approvata con l'avviso, concernente l'attività didattica musicale di base avviata con allievi iscritti nelle sedi situate sul territorio regionale per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, in cui si attesti:

1) l'elenco degli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, suddivisi tra quelli pre-AFAM e quelli con programma didattico di tipo libero, per i quali sono stati attivati corsi di studio, con indicazione delle date di inizio e fine degli stessi nonché del numero di lezioni in cui sono articolati;

2) l'indicazione del numero e delle date di inizio e fine delle lezioni collettive di musica d'insieme strumentale e corale;

3) il numero degli insegnanti che compongono il corpo docente della scuola per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione



della domanda, suddivisi in docenti dei corsi di studio pre-AFAM e dei corsi di studio con programma didattico di tipo libero, nelle materie di insegnamento principale di strumento e di canto, con indicazione dei titoli posseduti da ciascuno tra quelli indicati all'art. 3, comma 4, lettera b) della legge;

e) un elenco degli strumenti musicali che costituiscono la dotazione della scuola non statale di musica dedicata allo svolgimento dell'attività didattica musicale di base, disponibili presso le sedi situate in territorio regionale nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda.

6. Gli enti gestori delle scuole non statali di musica che abbiano già presentato al servizio nell'ultimo triennio la documentazione richiesta alle lettere b) e c) del comma 5 non devono ripresentarla.

7. Alla domanda è allegata la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dall'avviso.

8. Il servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'istruttoria della domanda di iscrizione.

9. La documentazione richiesta ai sensi del comma 7, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve pervenire esclusivamente tramite pec dell'ente gestore entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda.

10. Entro i termini previsti dall'art. 4, comma 4, della legge, fatte salve eventuali sospensioni e interruzioni, il servizio dispone l'accoglimento o il diniego della domanda di iscrizione e provvede alla pubblicazione dell'elenco sul sito web istituzionale.

#### Art. 7.

##### *Modalità di conferma del mantenimento dell'iscrizione*

1. Per gli anni successivi a quello di prima presentazione della domanda di iscrizione all'elenco gli enti gestori iscritti e interessati presentano, dal 1° al 31 ottobre di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a conferma del mantenimento, per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione della dichiarazione, del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, commi 3 e 4, della legge.

2. La dichiarazione di conferma viene presentata al servizio esclusivamente tramite pec dell'ente gestore ovvero mediante il sistema informatico regionale dedicato, secondo quanto indicato nell'avviso.

3. La conferma di cui al comma 1, redatta su modulistica predisposta dal servizio e resa disponibile sul sito internet regionale entro il 30 settembre di ciascun anno, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente gestore della scuola non statale di musica e corredata della seguente documentazione:

a) copia dello statuto dell'ente richiedente se variato successivamente all'ultima trasmissione e copia dell'atto con cui le modifiche sono state adottate dall'organo competente in base allo statuto;

b) copia del regolamento di funzionamento della scuola non statale di musica qualora siano intervenute variazioni dalla presentazione della prima domanda di iscrizione nell'elenco e copia dell'atto con cui le modifiche sono state adottate dall'organo competente in base allo statuto;

c) copia dell'atto con cui l'organo competente in base allo statuto ha deliberato di proseguire la gestione della scuola non statale di musica per l'anno scolastico in corso alla data di presentazione della conferma;

d) dichiarazione inerente l'attività didattica musicale di base avviata con allievi iscritti nelle sedi situate sul territorio regionale, avente gli stessi contenuti e caratteristiche di quella prevista all'art. 6, comma 5, lettera d);

e) un elenco degli strumenti musicali avente gli stessi contenuti e caratteristiche di quello previsto all'art. 6, comma 5, lettera e), se variati dopo la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;

f) copia del bilancio preventivo dell'ente gestore dell'anno in corso alla data di presentazione della conferma e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, unitamente ad un estratto del verbale di approvazione da parte dell'organo competente in base allo statuto.

4. Il servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per confermare l'iscrizione.

#### Art. 8.

##### *Casi di inammissibilità*

1. Sono inammissibili le domande di iscrizione all'elenco e le dichiarazioni di conferma del mantenimento dei requisiti di iscrizione:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3, comma 1, della legge;

b) presentate senza la documentazione prevista all'art. 6, comma 4;

c) presentate con modalità diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7;

d) presentate oltre il termine di scadenza, fissato rispettivamente dall'art. 6, comma 3, e dall'art. 7, comma 1;

e) prive di sottoscrizione del legale rappresentante dell'ente gestore o di altro soggetto munito di delega e potere di firma;

f) non trasmesse da casella pec dell'ente gestore all'indirizzo pec indicato nell'avviso o non presentate tramite l'applicativo informatico dedicato, secondo quanto indicato nell'avviso.

#### Art. 9.

##### *Gestione dell'elenco*

1. Il direttore del servizio dispone con proprio decreto l'iscrizione nell'elenco degli enti gestori in possesso dei requisiti previsti e la sua pubblicazione sul sito della regione.

2. L'iscrizione resta valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione o conferma del mantenimento dell'iscrizione, salvo provvedimento di sospensione o cancellazione, disposto con decreto del direttore del servizio nei casi indicati all'art. 10. In tale ultimo caso l'iscrizione cessa dalla data del provvedimento di cancellazione, con gli effetti previsti dal comma 7 dell'art. 10.

3. Gli enti iscritti all'elenco sono tenuti a comunicare al servizio esclusivamente tramite pec dell'ente gestore le sopravvenute modifiche riguardanti denominazione, sede, recapiti e dati fiscali, nonché le variazioni statutarie o regolamentari entro trenta giorni dalla loro adozione.

4. L'elenco è aggiornato annualmente in occasione dell'apertura dei termini per le nuove iscrizioni e la verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti e, in corso d'anno, per i soli casi di sospensione o cancellazione.

#### Art. 10.

##### *Casi di sospensione e cancellazione dall'elenco*

1. In caso di sopravvenuta modifica dei requisiti richiesti dall'art. 3 della legge per l'iscrizione all'elenco il servizio comunica via pec agli enti iscritti non in regola con le nuove disposizioni la sospensione dall'elenco e la necessità di adeguarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Gli enti interessati comunicano via pec al servizio l'avvenuto adeguamento. Qualora gli enti non provvedano nei termini indicati è disposta la cancellazione ai sensi del comma 5, lettera d).

2. La sospensione è prevista anche in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione o richiesta di conferma, verificata anche a campione. In tal caso se la carenza è sanabile il servizio assegna un termine non superiore a trenta giorni all'ente interessato per regolarizzare la propria posizione, in mancanza provvede alla cancellazione dall'elenco, ai sensi del comma 5, lettera c). Se la carenza non è sanabile ovvero l'ente interessato non ottempera nei termini stabiliti è prevista la cancellazione dall'elenco.

3. Se la sospensione avviene in corso di realizzazione di interventi finanziati ai sensi della legge e la posizione dell'ente interessato dal provvedimento è successivamente regolarizzata nei termini indicati rispettivamente ai commi 1 e 2 le attività oggetto di finanziamento possono essere portate a compimento.

4. La sospensione e la cancellazione sono disposte con decreto del direttore del servizio.

5. Il servizio dispone la cancellazione dall'elenco nei seguenti casi:

a) richiesta motivata di cancellazione da parte dell'ente interessato, inviata al servizio esclusivamente mediante pec dell'ente gestore;

b) mancata o tardiva presentazione della conferma del mantenimento dell'iscrizione all'elenco;



c) carenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione o conferma, acclarata anche a seguito di controlli a campione;

d) mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1.

6. L'ente nei cui confronti è stato adottato un decreto di cancellazione dall'elenco per le motivazioni di cui al comma 5, lettera c), non può presentare domanda di iscrizione all'elenco per i due anni scolastici successivi alla data del provvedimento.

7. Se la cancellazione per le motivazioni di cui al comma 5, lettera c) avviene in corso di realizzazione di interventi finanziati ai sensi della legge sono disposte contestualmente la decadenza dai finanziamenti concessi, la revoca della concessione e la restituzione di eventuali somme già liquidate in via anticipata.

### Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI DI STUDIO PRE-AFAM IN UNO STRUMENTO MUSICALE O IN CANTO E NELLE RELATIVE DISCIPLINE COLLEGATE

#### Art. 11.

##### Contenuti del bando

1. Il direttore del servizio emana entro il 10 aprile di ciascun anno apposito bando pubblico per il finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate.

2. Il bando indica le risorse finanziarie disponibili, da ripartire in base ai criteri indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della legge.

3. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.

#### Art. 12.

##### Modalità di presentazione delle domande di avvio del procedimento

1. Ciascun ente gestore iscritto all'elenco può presentare entro il 30 aprile di ogni anno un'unica domanda di contributo, indipendentemente dal numero di scuole non statali di musica da esso gestite, redatta utilizzando l'apposita modulistica allegata al bando e trasmessa esclusivamente mediante pec dell'ente gestore ovvero mediante l'applicativo informatico dedicato, secondo quanto indicato nel bando.

2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente gestore, è corredata a pena di inammissibilità di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti all'art. 5 della legge, nonché della seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente gestore:

a) una relazione illustrativa dell'attività realizzata dalla scuola non statale di musica nell'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di contributo e di quella dell'anno scolastico di presentazione della domanda, incentrata sull'attività didattica dei corsi di studio attivati per gli insegnamenti pre-AFAM principali di strumento musicale e di canto;

b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa utilizzando l'apposita modulistica allegata al bando, attestante:

1) il numero e la denominazione degli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto e degli insegnamenti nelle relative discipline collegate per i quali sono stati avviati corsi di studio pre-AFAM con allievi iscritti nelle sedi del territorio regionale sia nell'anno scolastico per cui si presenta la domanda che per il precedente;

2) il numero degli allievi iscritti e frequentanti i predetti corsi di studio pre-AFAM nell'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda;

3) il numero degli allievi iscritti nell'anno scolastico precedente ai predetti corsi di studio pre-AFAM, che abbiano frequentato il corso per l'intera durata e fino alla chiusura dell'anno scolastico e che si siano reinscritti per l'anno scolastico per cui si presenta la domanda;

4) il numero dei nuovi allievi iscritti e frequentanti i predetti corsi di studio pre-AFAM nell'anno scolastico di presentazione della domanda;

5) per ognuno dei suddetti corsi di studio, il numero di lezioni previste per ciascun allievo iscritto e le date di inizio e fine delle lezioni svolte e da svolgersi nell'arco temporale di riferimento dei corsi di studio pre-AFAM dell'anno scolastico per cui si presenta la domanda;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente il numero delle attestazioni di fine livello pre-AFAM relative agli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto o agli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali conseguite dagli allievi della scuola non statale di musica e rilasciate da istituzioni dell'AFAM nei due anni scolastici precedenti a quello di presentazione della domanda;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il numero di convenzioni o accordi sottoscritti dall'ente gestore, eventualmente per il tramite delle associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica, con istituzioni dell'AFAM ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) della legge.

3. Alla domanda è allegata la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal bando.

4. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.

#### Art. 13.

##### Tipologie di spese ammissibili

1. Si considerano ammissibili le seguenti tipologie di spesa, direttamente collegate alla realizzazione dei corsi di studio pre-AFAM:

a) spese per compensi al personale docente, comprendenti retribuzione e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi;

b) spese per acquisto di materiale didattico utilizzato per lo svolgimento delle lezioni;

c) spese per noleggio o manutenzione di strumenti musicali utilizzati per le lezioni;

d) spese per acquisto di strumenti musicali utilizzati per le lezioni, per un importo non superiore al 15 per cento del contributo assegnato e comunque fino all'ammontare massimo di 1.000,00 euro;

e) spese generali riferite alla realizzazione dell'attività didattica, per un importo non superiore al 10 per cento del contributo assegnato.

2. Le spese devono essere sostenute e pagate nell'anno scolastico per il quale è presentata la domanda di contributo.

#### Art. 14.

##### Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. Il decreto di riparto dei contributi è adottato dal direttore del servizio.

2. I contributi sono concessi con decreto del direttore del servizio, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Su richiesta del beneficiario con il decreto di concessione è erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso. Se il beneficiario ha natura di impresa e l'importo del contributo è superiore a quindicimila euro l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa, prestata con le modalità di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Se il beneficiario non ha natura di impresa per l'erogazione dell'anticipo non è necessaria la prestazione della garanzia.

4. Il saldo del contributo è erogato con decreto del direttore del servizio a seguito dell'approvazione dei rendiconti, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione.

5. I decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono pubblicati sul sito internet istituzionale della regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.



*Capo IV*

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI DI STUDIO PER L'INSEGNAMENTO MUSICALE DI BASE IN UNO STRUMENTO MUSICALE O IN CANTO CON PROGRAMMA DIDATTICO DI TIPO LIBERO

## Art. 15.

*Contenuti del bando*

1. Il direttore del servizio emana entro il 10 agosto di ciascun anno apposito bando pubblico per il finanziamento dei corsi di studio per l'insegnamento musicale di base in uno strumento musicale o in canto con programma didattico di tipo libero.

2. Il bando indica le risorse finanziarie disponibili, da ripartire in base ai parametri indicati all'art. 11 della legge.

3. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.

## Art. 16.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. Ciascun ente gestore iscritto all'elenco può presentare, indipendentemente dal numero di scuole non statali di musica da esso gestite, un'unica domanda di contributo entro il 31 agosto di ogni anno, redatta utilizzando l'apposita modulistica allegata al bando e trasmessa al servizio esclusivamente mediante pec dell'ente gestore ovvero mediante l'applicativo informatico dedicato, secondo quanto indicato nel bando.

2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente gestore, è corredata a pena di inammissibilità di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti all'art. 9 della legge, nonché della seguente documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente gestore:

a) una relazione illustrativa dell'attività realizzata dalla scuola non statale di musica nell'anno scolastico di presentazione della domanda di contributo, incentrata sull'attività didattica dei corsi di studio attivati per gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto con programma didattico libero;

b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa utilizzando l'apposita modulistica allegata al bando, attestante:

1) il numero e la denominazione degli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto per i quali sono stati avviati corsi di studio con programma didattico di tipo libero attivati con allievi iscritti nelle sedi site sul territorio regionale nell'anno scolastico per cui è presentata la domanda di contributo;

2) il numero degli allievi iscritti ai predetti corsi di studio con programma didattico di tipo libero nell'anno scolastico di presentazione della domanda che abbiano frequentato il corso per l'intera durata;

3) per ciascuno dei predetti corsi di studio, il numero di lezioni previste per ogni allievo iscritto e le date di inizio e fine delle lezioni svolte nell'arco temporale di riferimento dei corsi di studio con programma didattico di tipo libero dell'anno scolastico per cui si presenta la domanda;

4) l'aver o meno stabilito la sede principale della scuola non statale di musica in un comune con popolazione inferiore ai tremila abitanti in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

3. Alla domanda è allegata la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal bando.

4. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.

## Art. 17.

*Tipologie di spese ammissibili*

1. Si considerano ammissibili le seguenti tipologie di spesa, direttamente collegate alla realizzazione dei corsi di studio con programma didattico di tipo libero:

a) spese per compensi al personale docente, comprendente retribuzione e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi;

b) spese per acquisto di materiale didattico utilizzato per lo svolgimento delle lezioni;

c) spese per noleggio o manutenzione di strumenti musicali utilizzati per le lezioni;

d) spese per acquisto di strumenti musicali utilizzati per le lezioni, per un importo non superiore al 15 per cento del contributo assegnato e comunque fino all'ammontare massimo di 1.000,00 euro;

e) spese generali riferite alla realizzazione dell'attività didattica, per un importo non superiore al 10 per cento del contributo assegnato.

2. Le spese devono essere sostenute e pagate nell'anno scolastico per il quale è presentata la domanda di contributo.

## Art. 18.

*Modalità di concessione ed erogazione dei contributi*

1. Il decreto di riparto dei contributi è adottato dal direttore del servizio.

2. I contributi sono concessi con decreto del direttore del servizio entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Gli elenchi dei soggetti beneficiari con gli importi dei relativi contributi e di quelli esclusi, con l'indicazione dei motivi di esclusione, sono pubblicati sul sito web istituzionale della regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.

4. Su richiesta del beneficiario con il decreto di concessione è erogato un anticipo pari al settanta per cento del contributo concesso. Se il beneficiario ha natura di impresa e l'importo del contributo è superiore a quindicimila euro l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa, prestata con le modalità di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. Se il beneficiario non ha natura di impresa per l'erogazione dell'anticipo non è necessaria la prestazione della garanzia.

5. Il saldo del contributo è erogato con decreto del direttore del servizio a seguito dell'approvazione dei rendiconti, entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione.

6. I decreti di cui ai commi 1, 2 e 5 sono pubblicati sul sito internet istituzionale della regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.

*Capo V*

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DIDATTICI MUSICALI REALIZZATI DA ASSOCIAZIONI DI RETE TRA ENTI GESTORI DI SCUOLE NON STATALI DI MUSICA

## Art. 19.

*Contenuti del bando*

1. Il direttore del servizio emana entro il 31 marzo di ciascun anno apposito bando pubblico per il finanziamento di progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica.

2. Il bando reca, in particolare, l'indicazione dei seguenti elementi:

a) le risorse finanziarie disponibili;


b) le date di presentazione delle domande di contributo e dei rendiconti;

c) l'importo massimo concedibile per ciascun progetto, anche in base all'entità della dotazione finanziaria complessivamente disponibile;

d) i *sub* criteri di valutazione e i relativi punteggi, previsti al fine di specificare e graduare i criteri e i punteggi massimi indicati all'art. 23;

e) i criteri di priorità in caso di parità di punteggio tra diverse domande.

3. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale della regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica.



## Art. 20.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. Ciascuna associazione di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica può presentare un'unica domanda di contributo, entro la data indicata nel bando di cui all'art. 19, per la realizzazione, nell'anno in cui viene presentata l'istanza, di un progetto rientrante in una delle tipologie indicate all'art. 13 della legge.

2. La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione di rete, è redatta utilizzando l'apposita modulistica allegata al bando e trasmessa esclusivamente tramite pec.

3. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione di rete:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti all'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge;

b) un progetto didattico musicale per la promozione dell'educazione e la formazione musicale di base, con specifica indicazione della tipologia individuata tra quelle indicate all'art. 13 della legge, dei destinatari dell'intervento, delle finalità e di un preventivo di spesa per la realizzazione delle attività progettuali;

c) un cronoprogramma delle attività previste dal progetto didattico musicale distribuite nell'arco temporale dell'anno solare di riferimento.

4. Alla domanda è allegata la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal bando.

5. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale della regione, nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.

## Art. 21.

*Tipologie di spese ammissibili*

1. Si considerano ammissibili le seguenti tipologie di spesa, direttamente collegate alla realizzazione dei progetti didattici musicali:

a) spese per personale docente, comprendente retribuzione e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi;

b) spese per acquisto di materiale didattico;

c) spese per noleggio o manutenzione di strumenti musicali;

d) spese per acquisto di strumenti musicali, per un importo non superiore al 15 per cento del contributo assegnato e comunque fino all'ammontare massimo di 1.000,00 euro;

e) spese generali riferite alla realizzazione dell'attività, per un importo non superiore al 10 per cento del contributo assegnato.

2. Non sono ammissibili spese inerenti la realizzazione di iniziative escluse dal finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge.

3. Le spese sono sostenute e pagate dall'associazione di rete direttamente e per conto degli enti gestori delle scuole non statali di musica iscritte all'elenco, nell'anno per il quale è presentata la domanda di contributo.

## Art. 22.

*Commissione di valutazione*

1. Il servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dei progetti, la coerenza col fine specifico della legge, nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Il direttore centrale della Direzione competente in materia di istruzione nomina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la commissione di valutazione dei progetti.

3. La commissione è composta di norma dai seguenti membri:

il direttore del servizio competente in materia di istruzione, o suo delegato;

il direttore del servizio competente in materia di cultura, o suo delegato;

il direttore del servizio competente in materia di politiche sociali e disabilità, o suo delegato.

4. Quando lo ritenga necessario in base ai progetti didattici musicali pervenuti, il direttore centrale integra la commissione mediante la nomina di componenti esterni, esperti nelle materie di volta in volta ritenute essenziali ai fini della valutazione.

5. La commissione opera con un numero dispari di componenti, esamina i progetti ammissibili, effettua la valutazione comparativa in base ai criteri e ai parametri indicati all'art. 23 e attribuisce i relativi punteggi.

## Art. 23.

*Criteri, parametri e punteggi di valutazione dei progetti*

1. Ai fini della valutazione dei progetti didattici musicali sono individuati i seguenti criteri ed il corrispondente peso:

a) qualità dell'iniziativa: fino a 50 punti, da attribuire in base alla rispondenza della proposta progettuale ai seguenti *sub* criteri: fabbisogni del contesto di riferimento, livello di definizione dei destinatari, degli obiettivi educativi e dell'efficacia del progetto in termini di capacità di raggiungere i risultati attesi, attendibilità delle analisi di contesto e delle valutazioni portate a supporto dell'impianto progettuale, coerenza interna della proposta progettuale, risorse umane, finanziarie e strumentali previste per la realizzazione della stessa, verifica delle competenze acquisite, modalità di monitoraggio e controllo della qualità delle iniziative previste, competenza dei soggetti coinvolti nel progetto;

b) pertinenza del progetto rispetto alle tipologie previste all'art. 13 della legge: fino a 30 punti, da assegnare in considerazione dell'aderenza agli obiettivi della legge, alle tipologie di azione e alle priorità trasversali e specifiche identificate nel bando, alle prospettive di sviluppo migliorativo e innovatività, alla promozione dell'equità e al superamento delle situazioni di criticità e svantaggio, al minore *status* socio-economico e culturale delle famiglie di origine degli studenti, alle minori dotazioni strutturali destinate all'apprendimento musicale, alla presenza di interventi di sensibilizzazione sui temi dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione;

c) ricaduta dell'iniziativa sul territorio regionale: fino a 20 punti, da distribuire in base al numero degli enti gestori di scuole di musica non statali coinvolti nel progetto aventi sede legale sul territorio regionale, al numero di province coinvolte, alle modalità di coinvolgimento della rete, ai collegamenti con il territorio e al coinvolgimento nell'iniziativa di altri enti, anche del terzo settore.

2. Il bando individua per ciascun criterio i *sub* criteri di valutazione definendo i relativi punteggi e stabilisce il punteggio minimo di ammissibilità dei progetti e i criteri di priorità in caso di parità di punteggio tra diverse domande.

## Art. 24.

*Formazione della graduatoria dei progetti*

1. Conclusa la fase di valutazione, con provvedimento del direttore di servizio pubblicato sul sito web istituzionale della regione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande sono approvati:

a) la graduatoria dei progetti didattici musicali finanziabili, con l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché l'elenco di quelli ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;


b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la relativa motivazione.

2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria e per un importo massimo stabilito nel bando.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore. In tal caso il beneficiario può coprire la differenza cofinanziando il progetto oppure rimodulare la spesa complessiva, previa autorizzazione del servizio.

4. Fatto salvo il caso previsto dal comma 3, con riferimento ai progetti collocati in graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali, o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere previamente autorizzate dal servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda.

5. Si considerano sostanziali le variazioni che comportano la modifica del punteggio assegnato sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 23.



## Art. 25.

*Modalità di concessione ed erogazione dei contributi*

1. Il provvedimento di concessione dei contributi è adottato dal direttore del servizio entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione della graduatoria dei progetti didattici musicali finanziabili.

2. Su richiesta del beneficiario, con il decreto di concessione può essere erogato un anticipo pari al cinquanta per cento del contributo concesso; per l'erogazione dell'anticipo non è necessaria la prestazione della garanzia.

3. Il saldo del contributo è erogato con decreto del direttore del servizio a seguito dell'approvazione del rendiconto, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dello stesso.

## Capo VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI  
AI CAPI III, IV E V

## Art. 26.

*Modalità di rendicontazione della spesa*

1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge, è redatto sull'apposita modulistica predisposta dal servizio, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ente gestore e trasmesso esclusivamente tramite pec dell'ente gestore all'indirizzo indicato nel bando.

2. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al Capo III è presentato da ciascun beneficiario entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

3. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al Capo IV è presentato da ciascun beneficiario entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

4. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al Capo V è presentato al servizio nei termini indicati dal bando.

5. I beneficiari del contributo presentano il rendiconto con le modalità previste dal Capo III del Titolo II della legge regionale n. 7/2000 e allegano a corredo i documenti di seguito indicati, sottoscritti digitalmente a seconda dei casi dal legale rappresentante dell'ente gestore o dell'associazione di rete:

*a)* per il Capo III: relazione illustrativa dell'attività della scuola non statale di musica svolta nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo e di quella svolta nell'anno scolastico precedente, con particolare evidenza per l'attività didattica dei corsi pre-AFAM;

*b)* per il Capo IV: relazione illustrativa dell'attività della scuola non statale di musica svolta nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, con particolare evidenza per l'attività didattica dei corsi di studio attivati per gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto con programma didattico libero;

*c)* per il Capo V: relazione illustrativa del progetto didattico musicale realizzato, contenente l'indicazione delle attività svolte e in particolare la dimostrazione della loro corrispondenza a quanto previsto in sede di presentazione della domanda o, nel caso, le motivazioni degli eventuali scostamenti verificatisi;

*d)* per i Capi III, IV e V: dichiarazione attestante l'utilizzo del contributo e l'assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura dei costi relativi all'attività finanziata.

6. Qualora dalla rendicontazione risulti sostenuta una maggiore spesa rispetto all'ammontare del contributo concesso, resta fermo l'importo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene rideterminato.

## Art. 27.

*Revoca del contributo*

1. I contributi concessi ai sensi della legge sono revocati nei seguenti casi:

*a)* rinuncia da parte del soggetto beneficiario;

*b)* perdita o mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti e dichiarati all'atto della presentazione della domanda di contributo;

*c)* mancata presentazione del rendiconto entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando;

*d)* inadempimento del beneficiario.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 28.

*Cumulo con altri contributi*

1. I contributi possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati, comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l'ammontare dei costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dei corsi di studio o dei progetti. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

## Capo VI

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 29.

*Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni della legge regionale 2 giugno 1998, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino alla conclusione dei procedimenti avviati nel corso del 2023.

2. Le domande di contributo a valere sui Capi I, II e III del Titolo II della legge possono essere presentate, con le tempistiche indicate nei predetti Capi, a partire dal 1° gennaio 2024.

## Art. 30.

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000.


## Art. 31.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00495



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.


Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 0 3 2 3 \*

€ 4,00

